

[Visualizza versione online](#)Fondazione Nazionale dei Commercialisti
Newsletter #48 del 28 febbraio 2017
ISSN 2421-5546**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

Newsletter **FNC**

Newsletter #48**28 febbraio 2017**[Scarica la versione pdf](#)[Vedi tutte le newsletter](#)

1. Ricerca
2. Formazione
3. Newsletter precedente



RICERCA

Documenti

Imposta sul reddito d'impresa (IRI). Inquadramento, potenzialità e criticità

La nuova imposta sul reddito d'impresa, IRI, è stata introdotta dall'articolo 1, comma 547 della Legge di Bilancio 2017. Esiste così, a partire dal periodo d'imposta 2017, nell'ordinamento tributario interno un regime impositivo di carattere opzionale riservato agli imprenditori individuali, alle società di persone in contabilità ordinaria nonché alle s.r.l. a ristretta base proprietaria aventi i requisiti per l'esercizio dell'opzione per il regime di trasparenza ex articolo 116 del T.U.I.R.

Si tratta di una imposizione proporzionale e sostitutiva del reddito d'impresa con aliquota allineata a quella stabilita in ambito Ires, pari al 24 per cento.

Oggetto precipuo del presente documento è una disamina dei tratti caratterizzanti la nuova imposta con la contestuale individuazione dei connessi profili rilevanti al fine di determinare le conseguenze di una sua eventuale adozione in termini di criticità ovvero opportunità (da considerarsi non solo in termini tributari) per i soggetti interessati.

Simone Carunchio e Irene Giusti - 28 febbraio 2017. [Leggi il documento](#)

Crisi d'impresa e insolvenza nella prospettiva aziendale e giuridica alla luce delle riforme *in itinere*

La Camera ha approvato il disegno di legge che delega il Governo alla riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Il provvedimento è stato modificato in più parti nel corso dell'esame in Commissione Giustizia con l'obiettivo di predisporre una riforma (organica) della crisi d'impresa basandosi su un nuovo approccio al fallimento.

Il provvedimento - attualmente all'esame del Senato - è innovativo sotto diversi profili: nel generale quadro di favore per gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, viene introdotta una fase preventiva di "allerta", finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua composizione assistita; si facilita l'accesso ai piani di risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti; viene rivista la disciplina dei privilegi; si elimina la procedura fallimentare sostituendola con quella di liquidazione giudiziale; si rivede, sulla base delle prassi verificate e delle criticità emerse, la normativa sul concordato preventivo; si modifica la normativa sulle crisi da sovraindebitamento.

Obiettivo del presente contributo è quello di approfondire, in una prospettiva aziendalistica e giuridica le novità relative alle procedure di "allerta", finalizzate all'emersione precoce della crisi d'impresa e alla composizione dei contrapposti interessi.

Raffaele Marcello e Cristina Bauco - 28 febbraio 2017. [Leggi il documento](#)

La natura giuridica del rapporto intercorrente tra una società per azioni e i propri amministratori, con particolare riferimento al tema dei compensi, alla luce delle recenti evoluzioni giurisprudenziali

Con la sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate, con un intervento normofilattico dopo più di vent'anni di contrasti interpretativi, in ordine alla qualificazione del rapporto che lega una società di capitali ai propri amministratori. Segnatamente, il quesito di diritto affrontato in questa sede riguarda la natura dei compensi degli amministratori di s.p.a. e la necessità di stabilire se tali emolumenti siano riconducibili al corrispettivo di un rapporto di c.d. "parasubordinazione", o a quello derivante da un contratto di lavoro autonomo o di opera professionale, oppure da un rapporto unitario connesso inscindibilmente con l'attività gestoria, che presenta un profilo sui generis.

Il presente documento affronta il tema nella sua complessità anche perché l'individuazione della tipologia del rapporto in esame è dirimente per una serie di ulteriori questioni, tra le quali, in particolare, la pignorabilità delle remunerazioni spettanti agli amministratori con i limiti previsti dall'art. 545, 4° comma, c.p.c., in sede di espropriazione presso terzi.

Michela Rosmino - 28 febbraio 2017. [Leggi il documento](#)

La proroga tacita del termine di durata nelle società di persone e la facoltà di disdetta unilaterale del socio

Il termine di durata delle società di persone, ove indicato nell'atto costitutivo, determina, al suo verificarsi una causa di scioglimento della società per cui, prima del suo decorso, è necessaria una valutazione circa l'ipotesi o meno di proroga del suddetto termine, salvo la possibilità di proroga tacita ai sensi degli artt. 2307, co. 3 e 2273 c.c..

Con riguardo alla proroga tacita, nelle società di persone si è soliti ulteriormente distinguere tra proroga tacita legale prevista dall'art. 2273 c.c. e proroga tacita

convenzionale, prevista da specifiche clausole contrattuali.

Il documento analizza le fattispecie con particolare riguardo alle criticità derivanti dall'esercizio della facoltà del singolo socio di comunicare unilateralmente la disdetta.

Gabriella Trinchese - 28 febbraio 2017. [Leggi il documento](#)

Azioni concrete di responsabilità sociale d'impresa. Il coinvolgimento degli *stakeholder*

Con l'emanazione del Decreto Legislativo 254/2016 in tema di rendicontazione obbligatoria di informazioni aziendali di carattere non finanziario, commentato nella precedente newsletter della FNC, la Responsabilità Sociale d'Impresa è stata "sdoganata" in via definitiva anche sotto il profilo giuridico, come parte integrante delle strategie aziendali.

Lo spunto offre così la possibilità di tornare a descrivere e divulgare uno dei concetti chiave della RSI e cioè l'interazione dell'impresa con i propri *stakeholder*. Il coinvolgimento di questi ultimi diventa un valore e acquisisce la connotazione di variabile critica che orienta le scelte.

Il c.d. *Stakeholder Engagement* si consolida come materia aziendalistica oggetto di nuove prospettive professionali per consulenti d'impresa e manager.

Giovanni Castellani - 28 febbraio 2017. [Leggi il documento](#)

Opportunità di finanziamenti europei per i professionisti

L'applicazione concreta dei finanziamenti europei a favore dei professionisti è ancora molto in ritardo. Occorre che "l'equiparazione tra imprese e professionisti" sui fondi europei avvenga attraverso un'azione congiunta del mondo delle professioni sui livelli istituzionali che gestiscono questi fondi come Regioni e Stato.

L'informazione sulle possibilità di finanziamento è comunque lo strumento fondamentale per poter fruire appieno delle possibilità variegata e diverse che i finanziamenti europei concedono ai professionisti ed alle loro imprese.

Giulia Caminiti - 28 febbraio 2017. [Leggi il documento](#)

FORMAZIONE

Corsi e convegni

L'obiettivo dei corsi di formazione realizzati dalla Fondazione è quello di offrire ai partecipanti le più aggiornate conoscenze sia sulle tematiche tipiche dell'attività del Commercialista, sia su quelle più innovative per un ampliamento delle opportunità professionali.

Offerte formative

I corsi frontali possono essere richiesti dal singolo Ordine locale e, se inseriti nel relativo programma formativo, consentono l'acquisizione dei crediti formativi. Ciascun lettore può, dunque, sensibilizzare il proprio Ordine locale, cui basterà semplicemente contattare i seguenti recapiti: formazione@fncommercialisti.it oppure tel. 06/47829026.

Nella Newsletter Precedente

Ricerca

Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (D.L. 9 febbraio 2017, n. 8)

Paola Rossi e Pasquale Saggese - 15 febbraio 2017. [Leggi il documento](#)

Disclosure di sostenibilità: decreto legislativo n. 254/2016 sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità

Lorenzo Magrassi e Pierpaolo Baldi - 15 febbraio 2017. [Leggi il documento](#)

Tax compliance, evasione fiscale e bene comune

Con un pensiero ad Ezio Vanoni

Giovanni Castellani - 15 febbraio 2017. [Leggi il documento](#)

Stabile organizzazione: attività preparatorie e ausiliarie

Massimiliano Giorgi - 15 febbraio 2017. [Leggi il documento](#)

Osservatori

Osservatorio Economico - Gennaio 2017

Tommaso Di Nardo, Paola Samà e Gianluca Scardocci - 15 febbraio 2017.

[Leggi il documento](#)

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Fondazione di Partecipazione, il cui "Partecipante Istituzionale" è il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), ha come scopo la valorizzazione della professione di Commercialista. La Fondazione ha sede in Roma, Piazza della Repubblica, 68.

Orario di apertura degli uffici: Lunedì-Venerdì 9.00 - 17.00;

Tel. 06/4782901; Fax: 06/4874756; Email: info@fncommercialisti.it (per informazioni generali) e formazione@fncommercialisti.it (per eventi formativi).

Sito web: www.fondazionenazionalecommercialisti.it

Questa email è stata inviata a [\[\[EMAIL_TO\]\]](#), [clicca qui per cancellarti](#).



IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI). INQUADRAMENTO, POTENZIALITÀ E CRITICITÀ

Simone Carunchio e Irene Giusti

Sommario: Parte I. Elementi normativi. – 1. Premessa. *Ratio* normativa. – 2. Inquadramento generale. Profili di incertezza. – 2.1. Ambito soggettivo di applicazione. – 2.2. Esercizio dell'opzione. Durata ed effetti. – 2.3. Meccanismo impositivo. – 2.4. Uscita dal regime. – **Parte II. Elementi rilevanti ai fini dell'opzione IRI.** – 3. Premessa. – 4. L'opzione IRI e le conseguenze di sistema in capo ai diversi soggetti passivi. – 4.1. La S.r.l. a ristretta base proprietaria che voglia optare per il regime IRI. – 4.2. La S.r.l. trasparente che voglia optare per il regime IRI. – 4.3. Società di persone o imprenditore individuale che voglia optare per il regime IRI. – 5. Le condizioni previste dalla normativa che influenzano la scelta per il regime IRI. – 6. Le variabili implicite al meccanismo applicativo del regime IRI.

ABSTRACT

L'articolo 1, comma 547 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017) ha introdotto, a partire dal periodo d'imposta 2017, nell'ordinamento tributario interno un regime impositivo di carattere opzionale riservato agli imprenditori individuali e alle società di persone di natura commerciale in contabilità ordinaria nonché alle s.r.l. a ristretta base proprietaria aventi i requisiti per l'esercizio dell'opzione per il regime di trasparenza ex articolo 116 del T.U.I.R.

Il regime prevede una nuova Imposta sul reddito d'impresa (Iri), la quale consiste in una imposizione proporzionale e separata del reddito d'impresa della società, con aliquota allineata a quella stabilita in ambito Ires, pari al 24 per cento. Da detto reddito d'impresa devono essere dedotti gli importi prelevati dai soci o dall'imprenditore, i quali confluiscono nel reddito complessivo di questi ultimi assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi.

Oggetto precipuo del presente documento sarà una disamina dei tratti caratterizzanti la nuova imposta con la contestuale individuazione dei connessi profili rilevanti al fine di determinare le conseguenze di una sua eventuale adozione in termini di convenienza (da considerarsi non solo in termini tributari) per i soggetti interessati.

PARTE I: ELEMENTI NORMATIVI

a cura di Irene Giusti

1. Premessa. *Ratio* normativa

L'articolo 1, comma 547 della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017) ha introdotto, a partire dal periodo d'imposta 2017, nell'ordinamento tributario interno un regime impositivo di carattere opzionale riservato agli imprenditori individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria.

Trattasi della nuova Imposta sul reddito d'impresa (c.d. Iri), la quale consiste in una imposizione proporzionale e separata del reddito d'impresa, con aliquota allineata a quella stabilita in ambito Ires, per la quale potranno optare i soggetti di cui sopra in alternativa al regime impositivo ordinariamente e naturalmente stabilito per essi ex articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. "T.U.I.R."), incardinato sul principio di trasparenza; principio che, come è noto, sovrintende, seppur non più in modo esclusivo, alla tassazione dei redditi prodotti dalle società di persone e soggetti assimilati.

La disciplina del regime *de quo* è contenuta nel neo introdotto articolo 55-bis del T.U.I.R., le cui disposizioni normative rappresentano il punto di approdo di una lunga gestazione che ha avuto origine nel 1999, con l'articolo 2, comma 14 della Legge delega 13 maggio, n. 133 nella quale si incaricava il Governo di introdurre la tassazione separata del reddito d'impresa conseguito dalle imprese individuali e dalle società di persone con applicazione della medesima aliquota prevista per le persone giuridiche e ha continuato a svilupparsi con l'articolo 9 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (c.d. Legge finanziaria per il 2001), che aveva l'obiettivo di attuare la sopracitata legge delega, e con la l'articolo 11 della L. 11 marzo 2014, n. 23 (c.d. Delega fiscale)¹.

Si ritiene opportuno precisare che i passaggi cruciali dell'*excursus* storico-normativo appena accennato sono rappresentati oltre che dalla Delega fiscale del 2014 anche dalla Relazione finale della Commissione Biasco (presentata nel luglio del 2007)² nella quale si era rilevato un "*problema di sistematicità e efficacia*" nella tassazione delle imprese insito nella frammentazione che esiste tra quelle che sono tassate in modo proporzionale in sede Ires e quelle che sono tassate in sede Irpef in modo progressivo; problema per il quale si proponeva come ipotesi di soluzione "*la possibilità di ricomprendere tutte le imprese commerciali,*

¹ Cfr., in argomento, R. Rizzardi, *L'imposta sul reddito di impresa: una scelta per la capitalizzazione delle aziende*, in, *Corr. Trib.*, 2016, 3463 ss; G. Ferranti, *La nuova imposta sul reddito d'impresa*, in *Il fisco*, 2016, 4307 ss; S. Capolupo, *Luci e ombre della tassazione separata del reddito d'impresa*, in *Il fisco*, 2017, 231ss.; S. Salvadeo - E. Pucci, *L'imposta sul reddito d'impresa introdotta dalla Legge di bilancio 2017*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, 2017, 40 ss.

² Parr. 6.2.-6.5.

indipendentemente dalla forma giuridica assunta, in un'unica categoria fiscale, assoggettando a tassazione proporzionale (Ires) il risultato dell'esercizio di impresa in quanto tale", in quanto, "un regime unico per le imprese renderebbe più trasparente la distinzione tra fisco rivolto alle persone e alle imprese e, in quest'ultimo caso, affidato a disposizioni che si applicano indistintamente a tutte, nella stessa forma e incidenza" e, inoltre "la separazione tra conti personali e conti di impresa avrebbe il pregio di abituare anche le imprese di dimensioni più ridotte a un comportamento e a una mentalità imprenditoriale capitalistica, contribuendo a estendere la cultura d'impresa anche a livelli imprenditoriali di piccole e ridotte dimensioni".

Più specificamente, la Commissione di studio aveva prefigurato due potenziali soluzioni normative alternative, una delle quali, considerata la meno radicale³, consisteva nel sottoporre ad imposizione in sede Irpef con tassazione separata alla stessa aliquota dell'Ires il reddito che risulta dall'attività imprenditoriale. Tale ipotesi, tuttavia, non era stata considerata "promettente" dalla Commissione medesima in quanto "non garantirebbe l'equiparazione della tassazione complessiva (personale e societaria) dei redditi di impresa, indipendentemente dalla natura dell'impresa o società che li ha prodotti".

Nel solco delle predette osservazioni si era posta anche la Delega fiscale del 2014, che nel criterio direttivo stabilito dall'articolo 11, comma 1, lettera a), aveva previsto l'introduzione di un nuovo regime impositivo (per l'appunto, l'Iri) per le imprese individuali e società di persone in base al quale i redditi d'impresa da queste prodotti sarebbero stati sottoposti a tassazione separata con la stessa aliquota proporzionale prevista in ambito Ires, lasciando nell'alveo dell'Irpef (e, quindi, facendoli concorrere al reddito complessivo) i redditi che l'imprenditore o i soci ritraggono dall'attività di impresa quale "corrispettivo" dell'attività lavorativa svolta in essa, a fronte di una deduzione dei medesimi dal reddito determinatosi in capo all'impresa medesima.

Ebbene, su tale punto, la Delega fiscale ha trovato sostanzialmente (e non formalmente, stante la già intervenuta scadenza del termine per l'implementazione della Delega) attuazione solo con le norme in commento nel presente documento, ovvero sia, quelle di cui all'articolo 1, comma 547 della Legge di bilancio 2017, la cui *ratio*, come si legge nella Relazione illustrativa al Disegno di legge di bilancio 2017⁴, risiede nell'esigenza di uniformare il trattamento delle imprese individuali e delle società di persone in contabilità ordinaria con quello delle società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla scelta della forma giuridica attraverso la quale svolgere l'attività di impresa: ciò che si realizza è una discriminazione

³ L'altra ipotesi, considerata più sistemica, consisteva nel tassare le imprese soggette all'Irpef allo stesso modo delle società di capitali, assoggettando a doppia tassazione gli utili distribuiti e, in caso di cessione delle quote e realizzo di plusvalenze, gli utili non distribuiti che hanno contribuito a generarle.

⁴ Atto Camera n. 4127, articolo 68, comma 1.

qualitativa dei redditi a prescindere dalla natura e dalla forma giuridica del soggetto che li produce e, nel contempo, una “sospensione” della progressività in ambito Irpef in relazione ai redditi d'impresa; progressività che torna ad operare solo nel momento in cui i medesimi redditi fuoriescono dalla sfera dell'impresa-società per confluire nella sfera personale dell'imprenditore-socio.

Ulteriore finalità della misura in esame consiste nel favorire la patrimonializzazione delle piccole imprese incentivando il reinvestimento degli utili rispetto ad una loro distribuzione ai soci o ai prelevamenti effettuati dall'imprenditore.

Attraverso la separazione del reddito d'impresa realizzatosi in capo all'impresa-società da quello conseguito dall'imprenditore-socio, infatti, è possibile assoggettare il primo ad un regime fiscale più favorevole (i.e. tassazione separata con aliquota proporzionale allineata a quella Ires) nel caso del suo mantenimento, *rectius* reinvestimento, in azienda, e il secondo al medesimo trattamento fiscale di natura progressiva riservato a tutte le altre categorie reddituali rilevanti ai fini Irpef.

Più precisamente, con riferimento alle società di perone, la disciplina Iri si caratterizza per derogare (su opzione dei contribuenti) al principio generale della trasparenza quale criterio di imputazione e tassazione del reddito d'impresa prodotto dalla società, determinando la creazione di una autonoma soggettività tributaria in capo alla società stessa, la quale, lungi dal rappresentare mero “strumento” di produzione di un reddito di pertinenza dei soci e di accertamento di un'imposta alla quale sono assoggettati solo quest'ultimi, assurge a soggetto passivo della nuova imposta.

Da ultimo, giova accennare al fatto che l'autonoma soggettività ai fini delle imposte sui redditi delle società prive di personalità giuridica esercenti attività commerciali non è una novità per l'ordinamento tributario interno in quanto caratterizzava l'Illor, imposta in vigore sino al 1997.

2. Inquadramento generale. Profili di incertezza

Al fine di enucleare dalla disciplina Iri gli aspetti di maggior rilievo e quei profili di incertezza e di criticità da considerare necessariamente in un'ottica di valutazione in termini di convenienza del regime in esame, si ritiene essenziale delinearne i tratti fondamentali.

2.1. Ambito soggettivo di applicazione

Il perimetro soggettivo di applicazione della nuova imposta sul reddito d'impresa è delimitato dagli articoli 55-bis, comma 1 e 116 comma 2 bis del T.U.I.R..

La prima disposizione stabilisce che possono optare per l'Iri gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo (S.n.c.) e in accomandita semplice (S.a.s.) in regime di contabilità ordinaria, ovvero sia le società non personificate.

Ponendosi in una prospettiva sistematica e, quindi, andando oltre la *littera legis*, si ritiene possano optare per l'imposta *de qua* anche le società di armamento e le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciale in quanto equiparate ai fini delle imposte sui redditi alle società di persone ex articolo 5, comma 3, lettere a) e b) del T.U.I.R.

Anche le imprese familiari ex articolo 230 *bis* c.c. e articolo 5, comma 4 del T.U.I.R., possono essere incluse nell'ambito soggettivo di applicazione dell'Iri sia per ragioni di ordine generale che conducono a qualificarle come imprese individuali ai fini tributari (il reddito prodotto dalla medesima è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, unico titolare di essa⁵: il quale può imputare parte del suo reddito ai familiari per un ammontare non superiore al 49 per cento); sia per ragioni strettamente attinenti alla disciplina Iri, avuto riguardo all'espressa menzione nel testo normativo dell'articolo 55 bis del T.U.I.R. dei "*collaboratori familiari*".

Con riferimento alle società tra professionisti di cui all'articolo 10, comma 3 della L. 12 novembre 2011, n. 183, occorre rilevare che queste, dovendosi costituire in una delle forme societarie tipiche regolate dai titoli V e VI del libro V del codice civile (quindi anche S.n.c. e S.a.s.), potrebbero essere annoverate tra i soggetti interessati dalla nuova imposta in quanto la *littera legis* del citato articolo 55 bis, nel fissare l'ambito soggettivo, fa riferimento diretto ed esclusivo alla veste societaria adottata alla quale si aggiunge il solo requisito della contabilità ordinaria⁶.

Ebbene, un aspetto fondamentale da considerare ai fini dell'opzione per l'Iri è proprio quello della necessaria adozione della contabilità ordinaria: i soggetti naturalmente in contabilità semplificata nell'ipotesi in cui volessero applicare l'Iri dovranno, quale *prius* logico-normativo, optare per la contabilità ordinaria e solo successivamente optare per l'imposta in oggetto.

La contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è, infatti, il regime contabile naturale delle imprese individuali, S.n.c., S.a.s., e soggetti ad esse equiparate ex articolo 5, comma 3 del T.U.I.R., qualora non conseguano ricavi annui di ammontare superiore ai 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Le tipologie di imprese poc'anzi indicate possono optare per la contabilità ordinaria, opzione che può desumersi, ex articolo 1, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, anche da *facta*

⁵ Cfr. Agenzia delle entrate, Risoluzione del 31 agosto 2015, n. 78/E nel quale è stato precisato che "*l'impresa familiare ha natura individuale e non collettiva (associativa) e, quindi, è imprenditore unicamente il titolare dell'impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi. Ciò è comprovato dalla circostanza che il fallimento dell'imprenditore non coinvolge i familiari*", e Risoluzione del 20 marzo 2008, n. 203

⁶ Cfr, sul punto, G. Ferranti, *L'imposta sul reddito d'impresa in cerca di chiarimenti*, in *Corr. Trib.*, 2017, 497.

concludentia o dalla modalità di tenuta delle scritture contabili⁷, ha validità triennale ex articolo 18, comma 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.

È necessario evidenziare, altresì, che l'opzione per la contabilità ordinaria comporta, a decorrere dal periodo di imposta 2017, l'abbandono del nuovo regime naturale di determinazione del reddito imponibile per cassa riservato alle imprese minori (i.e. quelle in contabilità semplificata) e introdotto dall'articolo 1, commi 17-23 della Legge di Bilancio 2017 e, per contro, la possibilità di beneficiare dell'Ace (articolo 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201), agevolazione in relazione alla quale gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria sono equiparati, per effetto dell'articolo 1, comma 550, lettera e) della Legge di Bilancio 2017, alle società di capitali. Più in particolare, per i soggetti Irpef il beneficio in questione verrà calcolato secondo il criterio che misura gli incrementi e decrementi di capitale proprio tipico dei soggetti Ires (con riconoscimento ai fini dell'Ace “di partenza” della differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio al 31 dicembre 2010), e non più secondo il criterio precedentemente applicabile per il quale rilevava l'intero patrimonio netto risultante al termine di ogni esercizio

Un ulteriore profilo rilevante ai fini che qui interessano è quello relativo all'inclusione delle Società a responsabilità limitata (S.r.l.) a ristretta base societaria nell'ambito soggettivo dell'Iri. L'articolo 1, comma 547, lettera c) numero 2) della Legge di bilancio 2017 ha novellato l'articolo 116 del T.U.I.R., ora rubricato “Opzioni per le società a ristretta base proprietaria”, introducendovi il comma 2 bis il quale stabilisce che “*in alternativa*” all'opzione per il regime di trasparenza di cui al comma 1 del medesimo articolo, le S.r.l. il cui volume di ricavi non superi le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore (i.e. 5.164.569 euro) e la cui compagine sociale sia composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 in caso di società cooperativa, possono esercitare l'opzione per il regime Iri di cui all'articolo 55 bis del T.u.i.r..

Nella già citata Relazione illustrativa al Disegno di Legge di bilancio 2017, si legge che la *ratio* sottesa alla scelta di riscrivere l'articolo 116 del T.U.I.R. è quella di “*evitare la disparità di trattamento che si sarebbe verificata tra le società di persone commerciali in contabilità ordinaria e quelle società di capitali che proprio in virtù della composizione della base societaria e dei limiti dimensionali dell'attività esercitata, si trovano in una situazione fattuale analoga*”.

⁷ Cfr., in argomento, Agenzia delle entrate, Circolari del 27 agosto 1998, n. 209, par. 1 nella quale si specifica che “*per comportamento concludente si intende l'effettuazione da parte del contribuente di adempimenti che presuppongono inequivocabilmente la scelta di un determinato regime, osservandone i relativi obblighi, in luogo di quello operante come regime di base; ciò, ferma restando la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per avvalersi del regime opzionale*” e del 28 settembre 2012, n. 38/E, par. 1.3.

In argomento giova rilevare che, come si illustrerà diffusamente nel prosieguo⁸, due sono i possibili scenari, uno riguardante l'S.r.l. in regime ordinario che decide di optare per l'Iri, l'altro riguardante l'S.r.l. in regime di trasparenza che decide di optare per l'Iri.

Il primo scenario non presenta particolari profili problematici, il secondo, per contro, può presentarli nell'ipotesi in cui la società decida, in costanza di validità dell'opzione per il regime di trasparenza (il quale ha durata triennale), di revocare la medesima per esercitare l'opzione per l'Iri, ipotesi tutt'altro che peregrina in quanto una società di tal fatta ben potrebbe accorgersi di ritenere più conveniente la seconda a seguito del cambiamento di alcune circostanze di fatto rilevanti (ad esempio la previsione di una produzione di un reddito molto elevato).

Ebbene, in attesa di chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, si ritiene che una S.r.l. in regime di trasparenza possa optare, nel 2017, per l'Iri prima della scadenza del termine di validità del primo, stante la previsione di cui all'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 il quale statuisce che *“è comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”*⁹.

Da ultimo, si evidenzia che, a seguito della modifica dell'articolo 23, comma 1, lettera g) del T.U.I.R., vengono inclusi tra le fattispecie imponibili per i soggetti non residenti i prelievi effettuati dai soci di società di persone ex articolo 55 bis, quindi rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'Iri anche le società di persone con soci non residenti.

2.2. Esercizio dell'opzione. Durata ed effetti

Il comma 4 dell'articolo 55 bis del T.U.I.R. stabilisce che l'opzione per l'Iri deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione, ha durata pari a cinque anni ed è rinnovabile.

Più specificamente l'opzione in argomento potrà essere esercitata per la prima volta nel Modello Redditi 2018 con effetto dal periodo d'imposta 2017; pertanto, quella per l'adozione dell'Iri è una manifestazione di volontà che deve essere effettuata *ex post*, permettendo al contribuente di valutarne pienamente la convenienza, quanto meno per il primo anno di sua validità, sulla base dei presupposti di fatto.

Come si è già accennato, l'opzione vincola il contribuente per cinque anni, quindi il periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione nella quale si esercita l'opzione medesima e i quattro successivi (*e.g.* se si esercita nel Modello Redditi 2018, l'opzione esplica i suoi effetti dal

⁸ Vedi infra par. 4.1. e 4.2.

⁹ Cfr., in argomento, G. Ferranti, ult. cit., 499.

periodo d'imposta 2017 al periodo d'imposta 2021), è rinnovabile e non sembra sia possibile configurarne il rinnovo tacito.

Depone in tal senso sia la *littera legis* dell'articolo 55 bis del T.U.I.R., che non fa menzione del tacito rinnovo sia il fatto che l'articolo 7 quater, comma 27 del D.L. del 22 ottobre 2016, n. 193, che prevede l'applicazione di tale istituto in modo generale a tutte le disposizioni del T.U.I.R. cui è riferibile ma che è limitato ai testi normativi vigenti al momento della sua entrata in vigore e non appare estendibile a quello dell'articolo 55 bis (in particolare il comma citato recita "*le parole: "mancato rinnovo", ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: "revoca"*", con la conseguenza che il tacito rinnovo ora è previsto per tutti i regimi opzionali previsti dal T.U.I.R., quali la trasparenza fiscale, il consolidato fiscale etc...).

Infine, l'articolo 1, comma 548 della Legge di bilancio 2017 ha precisato che per i soggetti che esercitano l'opzione in argomento l'ammontare del contributo annuo dovuto è determinato senza tener conto delle disposizioni di cui all'articolo 55 bis del T.U.I.R., pertanto, per gli imprenditori individuali e soci di società di persone iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, l'ammontare del contributo annuo è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente (i.e. 12 per cento del reddito d'impresa calcolato secondo le ordinarie regole Irpef al lordo dei prelievi dell'imprenditore, dei soci o dei collaboratori familiari).

2.3. Meccanismo impositivo

Nell'ipotesi in cui venga esercitata l'opzione per l'Iri, il reddito d'impresa dei soggetti indicati in precedenza non concorrerà più alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi, stante la disapplicazione del regime di imputazione e tassazione del reddito per trasparenza di cui all'articolo 5 del T.U.I.R., ma sarà assoggettato a tassazione separata in capo all'impresa individuale-società di persone con aliquota allineata a quella Ires, ovvero con aliquota che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è pari al 24 per cento, ex articolo 77 T.U.I.R. (come modificato dall'articolo 1, comma 61 della L. del 28 dicembre 2015 n. 208).

Il reddito d'impresa ai fini Iri si determina ai sensi del Capo VI, Titolo I del T.U.I.R., quindi sempre sulla base delle regole Irpef (che, pertanto, troverà applicazione anche per le S.r.l. a ristretta base societaria che decideranno di aderire al regime in oggetto), con successiva deduzione delle somme prelevate dall'imprenditore o dai soci o dai collaboratori familiari nei limiti dell'utile di esercizio e delle riserve di utili sottoposte a tassazione separata sostitutiva

negli anni precedenti al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi di imposta successivi (c.d. plafond di deducibilità Iri)¹⁰.

In deroga all'articolo 8, comma 3 del T.U.I.R., infatti, le perdite maturate nei periodi di imposta di applicazione dell'Iri sono computate in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi e sono riportabili in avanti senza limiti temporali.

Le regole dell'imposizione ordinaria sui redditi (in genere, l'Irpef) trovano una riespansione solo al momento in cui vengono prelevate somme a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili sottoposte a tassazione separata sostitutiva negli anni precedenti e non ancora prelevati, da parte dell'imprenditore o dei soci o dei collaboratori familiari: per evitare una duplicazione della tassazione sugli utili, a fronte della deducibilità delle medesime somme in capo all'impresa-società, viene previsto che queste concorrano alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef dei soci percipienti in proporzione al valore dei conferimenti (a meno che non risulti diversamente dall'atto costitutivo ovvero da altro atto di data certa anteriore all'inizio del periodo d'imposta).

Come appare evidente da quanto illustrato sino ad ora, i prelievi fiscalmente rilevanti ai fini Iri (i.e. ai fini della deducibilità in capo all'impresa-società ovvero ai fini della tassazione Irpef per l'imprenditore-soci) sono solo quelli effettuati a carico del reddito d'esercizio o dei redditi di esercizi precedenti che hanno già scontato la tassazione separata; di conseguenza, le riserve formate con utili dei periodi di imposta precedenti a quello a decorrere dal quale si applica la nuova imposta rimangono soggette al regime previgente (trattandosi di riserve di utili già tassati) e, per la presunzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 55 bis in commento, le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi di imposta.

Questo inciso conduce a ritenere che la disciplina Iri dei prelevamenti non troverà applicazione fino a quando non saranno esaurite le riserve esistenti al termine del periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime.

È necessario rilevare, altresì, che, ulteriore conseguenza delle descritte disposizioni è rappresentata dal fatto che i redditi d'impresa eccedenti la misura dell'utile di esercizio restano assoggettati in modo definitivo esclusivamente ad Iri, in quanto non potranno essere prelevati. Aspetto fondamentale della disciplina in esame risulta essere, pertanto, la determinazione del limite di deducibilità delle somme oggetto di prelievo, ovverosia del c.d. plafond Iri. A tal

¹⁰ L'Amministrazione finanziaria nel corso del Telefisco del 2 febbraio 2017 ha, infatti, chiarito che *"la determinazione della base imponibile Iri va effettuata in due step: prima è necessario determinare il reddito d'impresa secondo le ordinarie disposizioni previste dal capo VI del titolo I del Tuir e poi portare in deduzione dal reddito così determinato le somme prelevate nei limiti, ovviamente, del plafond Iri"*

riguardo l'Amministrazione finanziaria, in risposta ai quesiti della stampa specializzata nel corso del Telefisco del 2 febbraio 2017, ha chiarito che *“il plafond Iri va determinato computando in aumento i redditi assoggettati a tassazione separata con l’aliquota del 24% (sia nel periodo di imposta che nei periodi di imposta precedenti) e in diminuzione le perdite residue non ancora utilizzate. Pertanto, laddove tali perdite siano utilizzate, le stesse non dovranno più essere portate in diminuzione del plafond Iri”*.

Al fine di comprendere meglio il sopradescritto calcolo del Plafond Iri soccorre il seguente esempio numerico:

- X= anno di decorrenza degli effetti dell'opzione Iri
- Reddito imponibile Iri= reddito di impresa (calcolato ai sensi delle norme del Capo VI, Titolo I del T.U.I.R.) - Somme prelevate in conto utili
- Plafond Iri = Redditi imponibili Iri a decorrere dall'anno x – Perdite non utilizzate

Anno	Reddito di impresa ex Capo VI, Titolo I del T.U.I.R.	Somme prelevate in conto utili	Perdite Iri riportabili	Reddito imponibile Iri	Plafond Iri
x	1000	700		300	300
x+1	100	400	300	0	0
x+2	500	150		50	350

2.4. Uscita dal regime

La disciplina normativa dell'Iri presenta una lacuna, invero difficile da colmare in via esegetica, in relazione alla fase di fuoriuscita dal regime medesimo.

Il comma 2 dell'articolo 55 bis del T.U.I.R., infatti, regola esclusivamente la tassazione delle perdite in caso di fuoriuscita dal regime ma non quella degli utili. Con riferimento alle prime stabilisce espressamente che le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime sono computabili in diminuzione dai redditi dei periodi di imposta successivi nei modi ordinari previsti in ambito Irpef, quindi non oltre il quinto anno e per l'intero importo che trova capienza in essi, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Per quanto riguarda, invece, il trattamento tributario degli utili e delle riserve di utili presenti alla chiusura dell'ultimo periodo di imposta di applicazione del regime Iri, stante il silenzio della legge, potrebbe farsi riferimento alla disciplina prevista per la trasformazione regressiva ex articolo 170, comma 4 del T.U.I.R. secondo la quale le riserve in argomento devono essere imputate ai soci nel periodo di imposta in cui vengono distribuite a condizione che, anche dopo la fuoriuscita dal regime, siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine. Per coerenza sistematica con il regime Iri, inoltre, la qualificazione fiscale dei redditi così percepiti dai soci dovrebbe sempre essere quella di reddito di impresa personale¹¹ e per evitare il rischio di doppia imposizione sugli utili in sede di uscita dal regime dovrebbe configurarsi la possibilità per l'impresa individuale-società di persone di dedurre le somme prelevate dall'imprenditore-socio a fronte dell'imponibilità in capo a questi delle medesime somme¹². Sul punto, è necessario un chiarimento ufficiale dell'Amministrazione finanziaria.

¹¹ Cfr., sul punto, R. Rizzardi, *cit.*, 3466 e S. Capolupo, *cit.*, 240.

¹² Cfr., G. Gavelli, *Opzione Iri al test convenienza*, in *Il Sole 24 Ore*, 12 gennaio 2017, 39.

PARTE II: ELEMENTI RILEVANTI AI FINI DELL'OPZIONE IRI

a cura di Simone Carunchio

3. Premessa¹³

La nuova normativa introdotta dal comma 547 dell'art. 1, della Legge di bilancio 2017 n. 232/2016, di cui si è dato conto nella parte precedente (che disciplina il cd. 'regime IRI'), permette dunque agli imprenditori individuali e alle società di persone di natura commerciale di poter optare per la tassazione separata (in capo alla 'società-impresa') e 'temporaneamente'¹⁴ separata (nell'ottica dei 'partecipanti') degli utili non prelevati.

Gli elementi da tenere in considerazione ai fini di una consapevole scelta del regime da adottare sono parecchi.

Tra di essi alcuni sono dettati dalla normativa stessa, quali, per esempio, la durata obbligatoria del regime opzionale e l'obbligo della tenuta di una contabilità ordinaria; altri, in determinati casi (a seconda del soggetto che opta), sono fisiologicamente e sistematicamente consequenziali, quali, per esempio, la mutazione della natura giuridica del reddito in capo ai soci (nei casi delle S.r.l. a ristretta base proprietaria non trasparenti) o la mutazione del metodo per la determinazione del reddito (d'impresa) in capo alla società (nei casi delle S.r.l. sia opache sia trasparenti); mentre altri ancora sono 'interni' al regime stesso, come il rapporto tra gli utili conseguiti dalla società-impresa e i prelevamenti effettuati dai partecipanti alla medesima.

Ognuna di queste categorie di conseguenze appena indicate si riverbera differentemente a seconda del soggetto ammesso all'opzione (in particolare la seconda indicata).

Per fare ordine sembra opportuno prendere le mosse proprio dall'elemento soggettivo del nuovo 'regime IRI'.

Come indicato in precedenza, i soggetti che possono optare per esso sono i seguenti:

- Imprenditore individuale
- società in nome collettivo
- società in accomandita semplice,
- società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale,

¹³ Per questo elaborato è stata consultata, in ordine all'IRI e alla 'nuova' contabilità semplificata, la seguente dottrina: G. Ferranti, *La nuova imposta sul reddito d'impresa*, in *il fisco* n. 45/2016; R. Rizzardi, *L'imposta sul reddito d'impresa: una scelta per la capitalizzazione delle aziende*, in *Corriere Tributario* n. 45/2016; s. Capolupo, *Luci e ombre della tassazione separata del reddito d'impresa*, in *il fisco* n. 3/2017; R. Mastroberti, *Regime IRI con confronto tra redditi e prelievi*, in *Pratica Fiscale e Professionale* n. 3/2007; G. Ferranti, *L'imposta sul reddito d'impresa in cerca di chiarimenti*, in *Corriere Tributario* n. 7/2017; G. Ferranti, *Chiarita la determinazione del plafond e del reddito dei soggetti IRI*, in *Corriere Tributario* n. 9/2017; G. Ferranti, *Reddito d'impresa "per cassa" per le imprese minori*, in *Corriere Tributario* n. 46/2016; R. Rizzardi, *La tassazione per cassa delle imprese minori: i rischi conseguenti all'irrilevanza delle rimanenze*, in *Corriere Tributario* n. 5/2017.

¹⁴ Come indicato precedentemente, nella prospettiva dei soci la tassazione separata scaturente dal regime IRI non è definitiva, poiché ai fini IRPEF la tassazione è semplicemente differita al momento di uscita dal regime.

- società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria non trasparente.

Nelle prime tre categorie è possibile far confluire, come detto, anche l'impresa familiare (impresa individuale), l'azienda coniugale (impresa individuale o società di persone), la società di armamento (società di persone) e la società tra professionisti (che possono essere costituite secondo i tipi di società previsti dal codice civile).

In sostanza, ai fini che in questa sede interessano, è possibile individuare tre gruppi di soggetti passivi: le S.r.l. a ristretta base proprietaria non trasparenti, le S.r.l. trasparenti e gli imprenditori individuali insieme alle società di persone.

In seguito, quindi, si prendono in considerazione, in primo luogo, le conseguenze di sistema in relazione alle società e agli imprenditori appena elencati; in secondo luogo quelle, comuni a tutti i soggetti, previste dalla normativa e, in ultimo, le variabili implicite al nuovo sistema, anch'esse comuni a tutti i soggetti.

Nelle conclusioni si riassumono, brevemente e schematicamente, le indicazioni principali fornite precedentemente.

4. L'opzione IRI e le conseguenze di sistema in capo ai diversi soggetti passivi

4.1. La S.r.l. a ristretta base proprietaria che voglia optare per il regime IRI

Per quanto concerne l'opportunità di optare per il nuovo regime di tassazione separata da parte di una S.r.l., che abbia le caratteristiche e i requisiti previsti per l'opzione della trasparenza, pare opportuno rammentare brevemente le differenze che verrebbero in essere, in caso di opzione, rispetto al regime "ordinario".

In regime ordinario, la S.r.l., poiché società di capitali, è assoggettata all'IRES, la cui base imponibile, ossia il reddito (d'impresa), è determinata, di regola, secondo i dettami della Sezione I del Capo II del Titolo II del D.P.R. n. 917/1986 (di seguito: TUIR). Ciò implica, in capo ai soci, la tassazione degli utili al momento della loro percezione, come redditi di capitale o come proventi rientranti nel reddito di impresa a seconda che le partecipazioni siano detenute dagli stessi al di fuori o nell'esercizio di un'attività d'impresa.

Qualora si volesse considerare l'opportunità di optare per il regime IRI, occorrerebbe tenere presente, in prima istanza, che la determinazione del reddito da assoggettare a imposta (IRI) non avverrebbe più secondo le previsioni precedentemente richiamate, ma secondo quelle contenute nel Capo VI del Titolo I del TUIR.

La detta mutazione delle modalità di determinazione del reddito, da quelle previste ai fini IRES a quelle previste per il reddito d'impresa ai fini IRPEF (da assoggettare a IRI) in capo alla società, più nello specifico, produce delle conseguenze (valutabili positivamente a favore dell'opzione IRI) soprattutto in merito al trattamento da riservare agli interessi passivi e alle perdite.

In merito agli interessi passivi si rammenta che nella determinazione del reddito d'impresa ai fini IRPEF (art. 61, TUIR) non si applica il limite di deducibilità previsto invece nella determinazione del reddito d'impresa ai fini IRES (art. 96, TUIR), per cui gli oneri finanziari, per un soggetto IRPEF, sono interamente deducibili, ovviamente se inerenti all'attività.

In ordine alle perdite, si richiama che, mentre per i soggetti IRES esse, se diverse da quelle dei primi tre periodi d'imposta dall'inizio dell'attività, sono riportabili in avanti nel limite dell'ottanta per cento del reddito di ciascun esercizio successivo (art. 84, TUIR), per i soggetti IRI (ancora diversamente dai soggetti IRPEF, per cui le perdite sono deducibili nel limite dei cinque esercizi successivi - art. 5, TUIR) le perdite sono riportabili in avanti senza alcun limite (art. 55-bis, comma 2, TUIR).

Inoltre, in seconda istanza, prestando attenzione alla tassazione in capo ai soci, gli utili prelevati da questi ultimi assumerebbero in ogni caso la natura di reddito di impresa, i quali, in base al neo-introdotta comma 3 dell'art. 55-bis del TUIR, concorrono *integralmente* a formare il reddito complessivo del socio. Ne consegue: che non si applica il meccanismo previsto per le società soggette all'IRES per evitare le doppie imposizioni sui dividendi distribuiti ai soci, e che non si applicano le ritenute ex art. 26 e ss. del D.P.R. n. 600/1973.

Queste mutazioni della natura dei redditi da dichiarare, appena menzionate, si riverberano anche nell'ambito dell'accertamento.

A fronte del nuovo meccanismo di tassazione IRI e del dualismo impresa-società imprenditore-soci, in sede di accertamento, si può ipotizzare, come avviene ordinariamente per le società di capitali a ristretta base proprietaria indipendentemente dall'opzione IRI, che in seguito all'accertamento in capo al soggetto passivo IRI, ai soci (o all'imprenditore) sia rettificato il reddito (ai fini IRPEF) ricorrendo, da parte dell'Amministrazione, alla presunzione, elaborata dalla Corte di cassazione¹⁵, di distribuzione degli utili extra-bilancio. Il differenziale accertato in capo ai soci dovrebbe essere poi dedotto in sede di determinazione del reddito nei confronti della società.

Altro discorso è se il maggior reddito accertato in capo alla società non derivi, ad esempio, da ricavi non dichiarati (che potrebbero dar luogo alla presunzione di distribuzione degli utili di cui sopra), ma da un costo sostenuto, ritenuto non inerente. In tal caso, sarebbe difficile presumere una tassazione del socio, non avendo generato l'accertamento un maggior utile distribuibile, ma soltanto un maggior reddito di impresa da assoggettare a IRI.

¹⁵ Cfr. Corte di cassazione, sentenza nn. 9519/2009, 18032/2013, 25271/2014, e ordinanze nn. 923/2016, 4656/2016, 7150/2016.

Il parallelismo ipotizzabile tra l'accertamento delle società opache e le società aderenti al regime IRI, potrebbe indurre a concludere che, in sede di contenzioso, debba essere instaurato il litisconsorzio tra società e soci¹⁶.

Dette notazioni sull'accertamento e sul contenzioso sono riportabili anche, e soprattutto, per i 'soggetti passivi IRI' di cui ai prossimi paragrafi, poiché, in effetti, è in prima istanza per essi che l'adesione al regime IRI genera il venir meno della trasparenza.

4.2. La S.r.l. trasparente che voglia optare per il regime IRI

Come già indicato precedentemente, anche la S.r.l. trasparente sembrerebbe poter optare, nel 2017, per il regime IRI anche prima dello scadere della durata triennale dell'opzione per la trasparenza.

In questo caso pertanto, ai fini della scelta se optare per il regimi IRI o meno, è necessario comparare la situazione iniziale con la prevedibile situazione una volta deciso positivamente per la nuova tassazione separata.

In questo frangente, oltre quanto espresso nel paragrafo precedente, è possibile evidenziare anche altri elementi utili in sede di scelta se optare per il regime IRI o meno.

L'opzione per la S.r.l. trasparente (da parte di una S.r.l. in regime ordinario che disponga dei requisiti indicati nell'art. 116 del TUIR) fa sì che gli utili siano imputati direttamente in capo ai soci, esattamente come previsto per le società di persone (dal regime per trasparenza ex art. 5 del TUIR), con la differenza che, rispetto a queste ultime, il reddito d'impresa non è calcolato secondo le previsioni contenute nel Capo VI del Titolo I del TUIR, ma è calcolato secondo quanto previsto per i soggetti IRES (pertanto, rimane applicabile - lo si evidenzia per i fini che in questa sede interessano -, il limite di deducibilità degli interessi passivi).

All'imputazione diretta in capo ai soci consegue che siano questi ultimi a dover dichiarare il reddito (e le perdite non eccedenti la quota di patrimonio netto contabile della società partecipata - deducibili secondo le disposizioni sul riporto delle perdite di cui all'art. 8 del TUIR) e a doverlo assoggettare a imposta con aliquota progressiva. La natura del reddito in questione è quella di reddito d'impresa.

Optando per il regime IRI si realizzerebbe, quindi la seguente situazione: la determinazione del reddito in capo alla società avverrebbe secondo quanto previsto nel Capo VI del Titolo I del TUIR, per cui, come evidenziato, gli interessi passivi sono deducibili per l'intero (e non nei limiti di cui all'art. 96 del TUIR) e le perdite è possibile riportarle in avanti senza alcun limite (non dovendo rispettare quello dei cinque anni successivi, per le perdite conseguite successivamente al triennio di inizio dell'attività).

¹⁶ Cfr., in particolare, Corte di cassazione, SS. UU., sentenza n. 14815/2008.

In capo ai soci la differenza principale sarebbe che essi, pur continuando a dichiarare reddito d'impresa (sia in regime di trasparenza che in regime IRI), nel regime della nuova tassazione, non possono utilizzare le perdite della società per abbattere il proprio reddito complessivo.

Inoltre si rimarca che il reddito non è più imputato in capo al socio nell'anno in cui viene dichiarato dalla società, ma solo nella misura in cui i soci prelevano gli utili.

Un tema particolare, attinente alla compagine sociale, può essere ulteriormente svolto. Si tratta del regime della determinazione del costo fiscale della partecipazione.

Per quanto attiene al costo fiscale della partecipazione, qualora si opti per il regime IRI, esso non deve più essere determinato secondo quanto previsto dall'art. 68, comma 6, quinto periodo, del TUIR, in quanto detta previsione è efficace esclusivamente per le società di persone trasparenti (e, quindi, anche per le S.r.l. trasparenti, in virtù della disciplina loro applicabile). In base all'articolo richiamato il costo fiscale della quota di partecipazione è aumentato o diminuito dei redditi o delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Ne conseguono, pertanto, ripercussioni sul calcolo della plusvalenza/minusvalenza in ipotesi di cessione delle quote, di cui, appunto, all'art. 68 appena richiamato (in quanto dal costo della partecipazione non si scomputano, diversamente da come previsto in ipotesi di trasparenza, gli utili distribuiti al socio).

4.3. Società di persone o imprenditore individuale che voglia optare per il regime IRI

In ordine a questo gruppo di soggetti passivi, occorre in prima istanza richiamare che il regime IRI, apparentemente, come detto, è stato introdotto proprio avendo a mente questo tipo di compagini imprenditoriali, ma come si appurerà successivamente, esso è forse più conveniente per gli altri soggetti che non per questi ultimi (a meno che gli utili non ammontino a più di 50.000€).

Si tratta di soggetti che ordinariamente determinano il proprio reddito d'impresa secondo i dettami del Capo VI del Titolo I del TUIR e per i quali è stato previsto, come regime ordinario di tassazione, quello della trasparenza fiscale, per cui i soci (diversi dai soggetti passivi dell'IRES) o l'imprenditore individuale dichiarano reddito d'impresa da assoggettare a IRPEF, ossia quale tipologia di reddito che concorre insieme alle altre alla formazione del reddito complessivo da assoggettare a imposta progressiva.

Rispetto al caso trattato nel paragrafo precedente, la differenza non è riscontrabile tanto a livello tributario (per il quale sono valide le considerazioni precedentemente svolte, con particolare attenzione alle perdite), quanto a livello contabile. L'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, difatti prevede che per i tipi di società in esame e per l'imprenditore individuale il regime di contabilità loro naturale è quello semplificato, salvo opzione per quello ordinario, allorché l'ammontare dei ricavi sia inferiore a 400.000 €, nel caso in cui l'oggetto dell'attività consista

in prestazioni di servizi, o a 700.000 €, nel caso in cui l'oggetto dell'attività sia diverso da quello precedentemente indicato¹⁷.

Ne consegue che uno degli elementi da dover tenere a mente (oltre a quelli indicati nel paragrafo precedente, soprattutto in ordine al regime delle perdite, come detto), nel caso in cui uno dei soggetti in esame consideri di esercitare l'opzione per il regime IRI, è certamente quello che concerne la contabilità, in quanto l'accesso a detto regime implica la tenuta di una contabilità ordinaria, la quale, rispetto a quella semplificata, è più onerosa.

Questo tema della contabilità induce a considerare gli elementi (rectius: le condizioni) previsti per legge, i quali, se ben considerati, possono influenzare la scelta in merito all'effettuazione o meno dell'opzione IRI.

5. Le condizioni previste dalla normativa che influenzano la scelta per il regime IRI

Se una delle condizioni prevista dalla normativa per l'accesso al regime IRI è, come detto, la tenuta di una contabilità ordinaria - condizione che influenza in particolare le società di persone e gli imprenditori individuali, i quali, normalmente, adottano un regime di contabilità semplificato; mentre è meno influente per le S.r.l., le quali già adottano quello ordinario), altri due elementi possono essere presi in considerazione: il momento previsto per l'esercizio dell'opzione e la durata della stessa.

Come detto, il momento per optare per il regime IRI è stabilito nella dichiarazione dei redditi dell'anno a cui si riferisce, pertanto, se si volesse aderire al regime IRI nel 2017, l'opzione andrebbe esercitata nella dichiarazione dei redditi 2018. Se è quindi vero che si potrebbe ravvisare una opportunità in questa posticipazione del momento per esercitare l'opzione - poiché il contribuente può valutare a posteriori la convenienza di aderire al regime di tassazione separata -, è anche vero che il volersi lasciare aperta la possibilità in esame implica, in ogni caso, che nell'anno in corso (nell'esempio il 2017) debba essere preventivamente adottata la contabilità ordinaria (con aumento dei costi di gestione).

Per quanto concerne la durata dell'opzione, come già evidenziato, essa è stabilita in cinque anni e non è revocabile, ciò implica pertanto che per il suddetto periodo deve essere mantenuta anche obbligatoriamente la contabilità ordinaria.

6. Le variabili implicite al meccanismo applicativo del nuovo sistema

Se tra le variabili analizzate finora ve ne sono alcune di sistema che derivano dalle ripercussioni esterne all'opzione (in particolare attinenti alle perdite e agli interessi passivi) e altre derivanti

¹⁷ Come già ricordato, si evidenzia che nella legge di bilancio 2017 è stato previsto che la contabilità semplificata sia sorretta dal principio di cassa e non più dal principio di competenza.

dalle condizioni previste dalla legge per potervi accedere (contabilità ordinaria e momento e durata dell'opzione), il terzo gruppo di variabili, precedentemente indicato, concerne quelle attinenti al meccanismo di funzionamento del regime in esame.

In questo senso gli elementi da considerare concernono: il rapporto (riserve di utili/prelevamenti dei soci; le deduzioni e le detrazioni che questi ultimi hanno a disposizione in base al loro profilo reddituale; le loro aliquote marginali dell'IRPEF (tenendo anche conto degli effetti delle diverse addizionali dovute agli enti locali).

Per quanto attiene al primo punto, si può indicare che qualora si sia in presenza di riserve di utili relativi a esercizi precedenti all'opzione per l'IRI già assoggettati a imposizione per trasparenza, poiché, come detto nella prima parte, opera la presunzione che tali utili siano i primi a essere distribuiti, essi non saranno assoggettati a tassazione in capo ai soci all'atto della loro distribuzione; ne consegue che l'opzione per il regime IRI acquista convenienza qualora dette riserve di utili siano piuttosto sostanziose.

Inoltre occorre considerare, avendo presente il rapporto utili/prelevamenti, che l'opzione IRI risulta conveniente nel caso in cui l'attività imprenditoriale realizzi utili elevati (almeno sopra i 30.000€), in quanto, considerando più o meno standard il fabbisogno familiare o personale dell'imprenditore o del socio (qualora egli non vanti altri mezzi di sostentamento), quest'ultimo preleverà solo quanto necessita sottraendo (temporaneamente) il resto all'imposizione progressiva ai fini IRPEF, mentre lascerà 'in azienda' tutto ciò di cui non ha bisogno e che sarà assoggettato a imposizione proporzionale ai fini IRI (aliquota del 24%, identica, come detto, a quella prevista per l'IRES).

Orbene, ipotizzando che il partecipante non sia titolare di altre tipologie di reddito oltre a quello d'impresa e che non possa usufruire di alcuna deduzione né di alcuna detrazione, dal momento che per i redditi fino a 28.000€ sono previste le aliquote progressive del 23% (fino a 15.000€) e del 27%, il regime IRI potrebbe convenire esclusivamente qualora i redditi derivanti dall'attività imprenditoriale superino tale soglia e il partecipante sia interessato a capitalizzare l'azienda (mutando, eventualmente, il proprio stile di vita)¹⁸.

Ma quella appena delineata è una situazione piuttosto astratta; normalmente, infatti, il contribuente vanta una posizione fiscale decisamente più articolata e, dal momento che è difficile prevedere le più diverse situazioni personali, l'unico metodo a disposizione per

¹⁸ Inoltre se il partecipante (prima dell'opzione IRI) è socio in una S.r.l. non trasparente occorre considerare che il dividendo non soggiace più al regime di parziale esclusione o sostitutivo proprio dei redditi da partecipazione in società di capitali, ma sosterà, per il suo intero ammontare, le ordinarie imposte sui redditi, quale reddito d'impresa, in caso di adesione al regime IRI.

delinare il test di convenienza in ordine alla variabile considerata è quello di utilizzare una serie di esempi¹⁹. Nei successivi calcoli non si terrà in considerazione

Esempio 1: (l'opzione non conviene)

Tassazione per trasparenza	Tassazione IRI
Reddito da attività d'impresa: 52.000€	Reddito da attività d'impresa: 52.000€
Oneri deducibili personali: 11.000€	Prelievi: 0
Imponibile IRPEF: 41.000€	
Imposta lorda: 11.900	
Detrazioni: 1.300€	
Imposta netta: 10.600€	Imposta (IRI): 12.480

Esempio 2: (l'opzione conviene)

Tassazione per trasparenza	Tassazione IRI
Reddito da attività d'impresa: 52.000€	Reddito da attività d'impresa: 52.000€
Oneri deducibili personali: 11.000€	Prelievi: 31.000€
Imponibile IRPEF: 41.000€	Reddito IRI: 21.000€
Imposta lorda: 11.900€	
Detrazioni: 1.300€	
Imposta netta: 10.600€	Imposta (IRI): 5.040€

Tassazione IRPEF
Reddito d'impresa: 31.000€
Oneri deducibili: 11.000€
Reddito imponibile: 20.000€
Imposta lorda: 4.800€
Detrazioni: 1.300€
Imposta netta: 3.500€

IRI+IRPEF: 8.540

¹⁹ Si avverte che negli esempi seguenti non si tiene conto del calcolo dei contributi previdenziali, di cui nella parte I, ricordando che ai sensi dell'art. 1, comma 548, della legge n. 232 del 2016 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 55-bis del TUIR: "l'ammontare del contributo annuo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è determinato senza tenere conto delle disposizioni di cui al citato art. 55-bis". Pertanto, per quanto concerne i soci di società di persone e l'imprenditore individuale, l'importo dei contributi dovuti è determinato in misura percentuale sul reddito annuo derivante dalla attività di impresa, dichiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno precedente. Mentre per quanto attiene ai contributi di soci di S.r.l. si dovrebbe applicare la disciplina ordinaria.

Esempio 3: (l'opzione è di incerta convenienza)

Tassazione per trasparenza	Tassazione IRI
Reddito attività d'impresa: 30.000€	Reddito attività d'impresa: 30.000€
Oneri deducibili: 7.000€	Prelievi: 15.600€
Reddito imponibile: 23.000€	Reddito IRI: 14.400
Imposta lorda: 5.610€	
Detrazioni: 970€	
Imposta netta: 4.640€	Imposta: 3.456€

Tassazione IRPEF
Reddito d'impresa: 15.600€
Oneri deducibili: 7.000€
Reddito Imponibile: 8.600€
Imposta lorda: 1.978€
Detrazioni: 970€
Imposta netta: 1.008€

IRI+IRPEF: 4.464€

Esempio 4: (l'opzione è di incerta convenienza)

Tassazione per trasparenza	Tassazione IRI
Reddito attività d'impresa: 30.000€	Reddito attività d'impresa: 30.000€
Oneri deducibili: 7.000€	Prelievi: 21.400€
Reddito imponibile: 23.000€	Reddito IRI: 8.600€
Imposta lorda: 5.610€	
Detrazioni: 970€	
Imposta netta: 4.640€	Imposta: 2.064€

Tassazione IRPEF
Reddito d'impresa: 21.400€
Oneri deducibili: 7.000€
Reddito Imponibile: 14.400€
Imposta lorda: 3.312€
Detrazioni: 970€
Imposta netta: 2.342

IRI+IRPEF: 4.406€

Da questi esempi se ne può dedurre che, qualora il reddito d'impresa sia l'unico reddito del partecipante e gli utili siano di poco superiori a 30.000€, l'opzione IRI conviene, 'sulla carta', in merito al livello di tassazione rispetto a quanto si verserebbe con la sola applicazione dell'IRPEF; ma, a fronte di quanto espresso, occorre considerare le addizionali dell'IRPEF e i maggiori adempimenti previsti per la tenuta della contabilità ordinaria (qualora l'impresa sia attualmente in contabilità semplificata), che potrebbero ridurre (se non azzerare) gli importi (piuttosto esigui) risparmiati con l'opzione (cfr. gli esempi 2 e 3-4 in cui, nel primo, il reddito complessivo è di 52.000€ e, negli altri, è di 30.000€).

Pertanto, al di sotto della soglia limite indicata (30.000€) l'opzione per l'IRI non appare effettivamente conveniente. Affinché si possa ragionevolmente ipotizzarne la convenienza, occorre che il reddito d'impresa sia ragionevolmente superiore a 50.000€.

Da quanto espresso è possibile inoltre affermare che il regime IRI (apparentemente in maniera contraria a quanto sembrerebbe aver voluto il legislatore) pare maggiormente appetibile dalle S.r.l. che non dalle società di persone, poiché le prime sono già tenute a una contabilità ordinaria; mentre nell'ottica dei soci esso pare fruibile nell'evenienza in cui, per ogni partecipante, sia ipotizzabile un reddito (da assoggettare a IRPEF), superiore a 30.000€.

Inoltre occorre tener presente che in tutti gli esempi proposti si è ipotizzato, come appena detto, che si trattasse di contribuenti titolari del solo reddito d'impresa. Qualora, invece, il contribuente possa vantare anche altre tipologie di reddito, soprattutto se superiori a 28.000€ (quale, per esempio, un reddito da lavoro dipendente), la convenienza del regime IRI è sicuramente maggiore.

Qualora si considerassero anche le addizionali regionali, è di palmare evidenza che se esse sono stabilite in misura piuttosto elevata, la convenienza per il regime IRI tende ad aumentare.

A fronte delle considerazioni finora svolte è possibile una prima valutazione di carattere generale in merito al nuovo regime: attraverso la sua introduzione viene in essere nell'ordinamento un istituto che potrebbe far entrare in conflitto gli interessi del socio-imprenditore con gli interessi della società-impresa, poiché, se per alcuni versi il regime potrebbe essere di vantaggio per la gestione aziendale (per esempio in relazione al riporto delle perdite), per altri potrebbe essere di vantaggio per i soci (per esempio in ordine all'entità dei prelevamenti). Il fronte in cui confinano i differenti interessi pare essere quello del rapporto tra utili e prelevamenti. Dunque l'elemento centrale da considerare in caso si volesse prendere in considerazione se optare o meno per il nuovo meccanismo impositivo è quello appena indicato.

In più occorre considerare anche il rapporto tra i soci stessi: ciò che potrebbe essere di vantaggio per uno di loro, potrebbe non esserlo per gli altri. Si pensi al caso del socio titolare del solo reddito d'impresa e del socio che oltre al reddito d'impresa dichiara anche reddito di lavoro dipendente: al primo potrebbe non convenire l'applicazione della nuova imposta, allorché il secondo potrebbe trarne proficui vantaggi.



CRISI D'IMPRESA E INSOLVENZA NELLA PROSPETTIVA AZIENDALE E GIURIDICA ALLA LUCE DELLE RIFORME *IN ITINERE*

Raffaele Marcello e Cristina Bauco

ABSTRACT

La Camera ha approvato il disegno di legge che delega il Governo alla riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Il provvedimento è stato modificato in più parti nel corso dell'esame in Commissione Giustizia con l'obiettivo di predisporre una riforma (organica) della crisi d'impresa basandosi su un nuovo approccio al fallimento.

Il provvedimento - attualmente all'esame del Senato - è innovativo sotto diversi profili: nel generale quadro di favore per gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, viene introdotta una fase preventiva di "allerta", finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua composizione assistita; si facilita, inoltre, l'accesso ai piani di risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti; viene rivista la disciplina dei privilegi; si elimina la procedura fallimentare sostituendola con quella di liquidazione giudiziale; si rivisita, sulla base delle prassi verificate e delle criticità emerse, la normativa sul concordato preventivo; si modifica la normativa sulle crisi da sovraindebitamento.

Obiettivo del presente contributo è quello di approfondire, in una prospettiva aziendalistica e giuridica, nel generale quadro di favore e incentivazione degli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, le novità relative alle procedure di "allerta", finalizzate all'emersione precoce della crisi d'impresa e alla composizione dei contrapposti interessi. In questa fase preventiva del modello processuale (unico) predisposto nella legge di delega viene riconosciuta legittimazione ad agire all'organo di controllo interno (e ai revisori) che, attivatisi presso l'organo amministrativo, peraltro esercitando poteri - doveri imposti dalle norme codicistiche e dalle leggi di settore e illustrati nei Principi di comportamento, in caso di esiti negativi sono tenuti ad informare tempestivamente l'organismo a cui la legge attribuisce la composizione assistita della crisi.

Sommario: 1. Premessa. – 2. Le modifiche al sistema delle garanzie e le modifiche del codice civile sulla disciplina delle società. – 3. Crisi e procedura di allerta. – 3.1. La crisi. – 3.2. La procedura di allerta e di composizione assistita della crisi.

1. Premessa

La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma delle discipline delle crisi di impresa e dell'insolvenza".

Si tratta della AC. n. 3671-bis che, come oramai è noto, eredita dalla commissione Rordorf la gran parte delle novità per la sistemazione delle crisi e la regolamentazione dell'insolvenza. Il

testo è stato trasmesso per l'esame al Senato dove lo stesso è stato numerato come AS n. 2681.

In verità, rispetto all'originario disegno di legge, l'attuale AS n. 2681 presenta, finanche nella struttura e nel numero degli articoli presi in considerazione dall'intervento di delega, non poche novità.

Solo con intento meramente ricognitivo si segnala lo stralcio dell'art. 15 dell'originario AC n. 3671, dedicato all'amministrazione straordinaria, che attualmente trova regolamentazione nel disegno AC n. 3671-ter; per converso compare un art. 12 relativo alle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui al d.lgs. n. 122/2005.

Con particolare riferimento alla procedura di amministrazione straordinaria, lo stralcio dal disegno di legge delega dell'art. 15 impedisce che venga perseguito uno degli obiettivi principali della riforma, vale a dire la creazione di un quadro normativo delle procedure ispirato ad esigenze di sistematicità ed organicità, sin dall'individuazione di criteri e principi giuridici inerenti al fenomeno dell'insolvenza comuni a tutte le procedure¹.

Sul punto, infatti, convinceva l'impostazione adottata nel disegno di legge redatto dalla Commissione Rordorf che poneva al centro dell'intervento il fenomeno dell'insolvenza² e della crisi³ (nelle differenti forme in cui essa si manifesta) e non i requisiti soggettivi dell'insolvente, facendo sì che il vecchio schema fondato sulla differenza dimensionale potesse essere definitivamente abbandonato. Del resto, come mette in evidenza la relazione illustrativa del disegno di legge AC n. 3671, la logica su cui si sono basate le ultime importanti riforme in

¹ La delega al Governo è per una riforma delle discipline delle crisi di impresa e dell'insolvenza, non più per una riforma organica.

² Il termine insolvenza designa lo stato soggettivo di impotenza di chi, sovraindebitato, non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Precisamente, il termine insolvenza reca due significati: indicando l'incapacità di pagare (*Zahlungsunfähigkeit*) se riferito alla persona del debitore; e il sovraindebitamento (*Überschuldung*) se riferito al patrimonio. Ma, ciò posto, il concetto di insolvenza è particolarmente indefinito. Nelle definizioni legislative l'insolvenza si presenta come un fenomeno di rilievo finanziario e non economico (cfr., con riguardo all'art. 5 l.f., tra gli altri, L. STANGHELLINI), *La crisi d'impresa fra diritto ed economia. Le procedure di insolvenza*, Bologna, 2007, p. 121; ma per una diversa lettura, preoccupata di valorizzare la specificità dell'insolvenza commerciale come fenomeno tipico dell'attività d'impresa, e perciò interessata al profilo non finanziario ma economico della crisi e a individuare in esso la specificità dell'insolvenza - quale condizione di irrisanabilità dell'impresa - cfr. F. VASSALLI, *Diritto fallimentare*, Torino, 1994, p. 81 e ss..

³ Lo stato di crisi è un tema noto alla dottrina e alla prassi professionale sia a livello nazionale che internazionale. Diverse sono, tuttavia, le prospettive a seconda che il fenomeno sia analizzato dal punto di vista aziendalistico o giuridico. In particolare, gli studi che focalizzano l'attenzione sull'azienda intendono essenzialmente la crisi come un venir meno delle circostanze che determinano in senso dinamico l'equilibrio economico e finanziario. Nella sostanza, la crisi identifica, in quest'ottica, la negazione delle condizioni necessarie per garantire una prospettiva di continuità economica a valere nel tempo, generando "disordine" nella dinamica della realtà aziendale. Per una puntuale definizione della crisi di impresa, in ottica aziendalistica si rinvia a A. QUAGLI, *Il concetto di crisi di impresa come incontro tra la prospettiva aziendale e quella giuridica*, *Crisi di impresa e fallimento*, 2 febbraio 2016, per il quale "... la crisi è descritta come un processo che trae origine da fattori che possono essere molteplici e che si aggravano più o meno gradualmente per poi, all'atto finale, sfociare in insolvenza. Tale accento sulla involuzione progressiva è giusto e doveroso. Tuttavia, proprio l'idea fortemente radicata negli aziendalisti della dinamica gestionale, tende forse a scoraggiare delimitazioni puntuali del fenomeno in parola".

materia concorsuale, incentrate sul recupero e/o salvaguardia della continuità e non sul carattere afflittivo e liquidatorio delle medesime, ha consentito che il divario concettuale e “dimensionale” tra procedure ordinarie e amministrazione straordinaria venisse in gran parte colmato.

Pur essendo queste le premesse e nonostante la ventilata impostazione unitaria, in combinazione con un progetto di legge di iniziativa dei deputati Abrignani, Bergamini, Bernardo, Giammanco, Latronico e Tancredi presentato il 30 aprile del 2013, il progetto di legge AC n. 3671-ter, attualmente in esame da parte della X Commissione della Camera “Attività produttive”, contiene unicamente la disciplina della procedura per le grandi imprese e i complessi di imprese in crisi. Di talché l’esclusione della materia relativa alla crisi delle grandi imprese, vanifica, in relazione ad esse, il tentativo di *reductio ad unum* prescritto nell’art. 2, lett. d) della legge di delega, fondante l’unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, e, al contempo, ne determina l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’art. 4 e dalle relative procedure di allerta e composizione assistita⁴.

Come accennato, la riforma ruota attorno ad alcuni principi cardine che sono riassumibili in:

- centralità del fenomeno dell’insolvenza⁵ anche nella sua accezione di crisi rispetto alla qualificazione soggettiva del debitore, consentendo in tal modo a tutti i debitori, pur tenendone in considerazione le peculiarità soggettive ed oggettive, di poter accedere agli istituti finalizzati alla sistemazione dei debiti;
- gestione della crisi e dell’insolvenza del gruppo;
- prevenzione dell’insolvenza sin dai primi segnali di crisi nell’ottica della conservazione dei valori aziendali;
- responsabilizzazione degli organi di *governance* e dell’imprenditore;
- residualità della liquidazione, intesa come ultimo strumento per comporre la crisi;

⁴ M. FERRO, *Misure di allerta e composizione assistita delle crisi*, in *Fallim.*, 2016, 1032.

⁵ Nella prospettiva aziendalistica “un’impresa è in stato di crisi quando mostra la stabile presenza di meccanismi capaci, se non contrastati, di condurre in tempi più o meno brevi a crescenti tensioni finanziarie e quindi all’insolvenza”. Crisi e insolvenza costituirebbero, dunque, stadi successivi di un identico fenomeno degenerativo: cfr. G. BRUGGER, *Art. 160 l. fall. Profili aziendali*, Il nuovo diritto fallimentare, a cura di A. JORIO, M. FABIANI, Bologna, 2006, p. 2302. Comunque, sembra più appropriato evitare l’uso del termine crisi per denotare fenomeni ricadenti nell’area dell’insolvenza. Quale condizione dell’attività, la crisi, mentre assume rilievo per le discipline aziendalistiche, tende, invece, a rimanere indifferente al diritto. Cfr., tra i molti, G. TERRANOVA G., *Stato di crisi e stato di insolvenza*, Torino, 2007; F. CORSI F., *Crisi, insolvenza, reversibilità, temporanea difficoltà, risanamento: un nodo irrisolto?*, in *Fallim.*, 2002, p. 948; N. ROCCO DI TORREPADULA, *La crisi dell’imprenditore*, in *Giur. comm.*, 2009, I, p. 216 e ss. È bene ricordare che, in ottica economico-aziendale, la crisi è intesa come “quel processo degenerativo che rende la gestione aziendale non più in grado di seguire condizioni di economicità a causa di fenomeni di squilibrio o di inefficienza, di origine interna o esterna, che determinano appunto la produzione di perdite di varia entità che, a loro volta, possono determinare l’insolvenza che costituisce più che la causa, l’effetto, la manifestazione ultima del dissesto”: cfr. L. GUATRI, *Crisi e risanamento delle imprese*, Milano, 1986, p. 11 e ss.

- sostituzione del termine fallimento con quello di insolvenza.

È il caso di precisare che ai principi appena esposti viene data declinazione nel disegno di legge che a ben vedere, non si ferma all'ambito del diritto concorsuale ma lo travalica, approdando ad istituti propri del diritto civile (riordino del sistema dei privilegi e regolamentazione delle garanzie non possessorie) e, nello specifico, del diritto societario.

Senza alcuna pretesa di esaustività e anticipando in parte quanto verrà illustrato nel prosieguo sulla procedura di allerta, si esaminano le previsioni contenute negli artt. 10 e 11 e nell'art. 14.

2. Le modifiche al sistema delle garanzie e le modifiche del codice civile sulla disciplina delle società

Con riferimento alla disciplina delle garanzie, due sono le previsioni su cui è importante soffermarsi in questa rapida rassegna. Nell'art. 10 del disegno di legge delega si prevede il riordino e la revisione del sistema dei privilegi con l'obiettivo di ridurre e riorganizzare con una certa sistematicità la materia.

Una rivisitazione ragionata del sistema dei privilegi, a ben vedere, potrebbe avere risvolti di utilità nelle procedure di crisi sin dall'accesso alla procedura di allerta e composizione assistita. L'art. 11 del disegno di legge delega che, stando alla relazione illustrativa del disegno di legge AC n. 3671 muove dall'esigenza di adeguare la materia a " ... *nuove esigenze via via manifestatesi* ..." contiene principi e criteri direttivi finalizzati a regolamentare forme di garanzia mobiliare senza spossessamento avente ad oggetto beni materiali o immateriali, anche futuri. Al contempo la stessa previsione, in considerazione che l'eccessiva rigidità del divieto di patto commissorio " ... *rischia di risultare incompatibile con la moderna dinamica del sistema delle garanzie del credito* ..." ⁶ propone, la derogabilità del divieto fissato nell'art. 2744 c.c, per tramite della istituzionalizzazione del c.d. patto marciano, che, a ben vedere, è strumento già conosciuto ai giuristi dai tempi dell'ideatore, il giureconsulto romano Elio Marciano, da cui prende nome. Tali istituti, peraltro, hanno trovato regolamentazione nel diritto positivo tramite il d.l. n. 59/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2016 che, come è noto, ha disciplinato il pegno mobiliare non possessorio ⁷.

⁶Così testualmente la relazione illustrativa del disegno di legge AC n. 3671.

⁷ Art. 1 d.l. n. 59/2016, convertito con modificazioni dalla legge 119/2016, recante: "*Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione*". Lo stesso d.l. n. 59/2016, come convertito dalla legge n. 119/2016, ha introdotto l'art. 48 - *bis* nel d.lgs. n. 385/1993 (TUB) istituzionalizzando il ricorso al patto marciano nell'ambito dei contratti di finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato.

Del pari interessanti sono i principi e i criteri direttivi inseriti nell'art. 14 (Modifiche al codice civile).

Si nota che la previsione è stata riformulata nel corso dell'esame del provvedimento con l'inserimento, più che opportuno, in considerazione delle novità introdotte per tramite dell'art. 4, su cui ci soffermerà in seguito, di ulteriori accorgimenti funzionali all'emersione tempestiva della crisi.

Per quanto attiene alla disciplina della s.r.l., le modifiche apportate al testo dell'art. 2477 c.c. accolgono le istanze formulate da anni e in differenti occasioni dal CNDCEC⁸ in relazione al sistema di amministrazione e controllo. Apprezzabile la previsione che mette in risalto la necessità di un meccanismo di immediata rilevazione dell'assenza dell'organo di controllo nei casi in cui la società, superando i limiti previsti dalla legge per la nomina obbligatoria, non abbia provveduto alla sua designazione. Tale meccanismo dovrebbe basarsi, infatti, oltre che sulla "denuncia" di qualsiasi soggetto interessato, sulla segnalazione del competente conservatore presso il Registro delle Imprese (art. 14, comma primo, lett. h)).

La ridefinizione dei limiti dimensionali al superamento dei quali dovrebbe scattare l'obbligo per la s.r.l. di adottare un organo di controllo, anche monocratico, o di nominare il revisore, inoltre, trova fondamento nella ravvisata necessità di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale e nell'obbligo di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità⁹ (art. 14, comma primo, lett. g)).

La necessità di monitoraggio della regolarità della gestione è all'origine dell'altra rilevante modifica operata sulla disciplina della s.r.l. L'art. 14, comma primo, lett. f), del disegno di legge A.S. n. 2681 estende l'applicabilità alla s.r.l. - anche prive di organo di controllo - dei rimedi di cui all'art. 2409 c.c. dotando i soci del diritto di denunciare al Tribunale (*recte*, alla sezione specializzata in materia di impresa) il fondato sospetto del compimento di gravi e dannose irregolarità da parte degli amministratori. La previsione, oltre ad aderire implicitamente alla tesi per cui nelle s.r.l. dotate di organo di controllo il ricorso *ex art.* 2409 c.c. rientra tra i doverosi poteri e gli strumenti riconosciuti al collegio sindacale e al sindaco unico¹⁰, legittima

⁸ L'acronimo sta per Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

⁹ Per un'analisi del concetto di continuità aziendale in una prospettiva economico-contabile e con particolare attenzione agli aspetti relativi alla redazione dei bilanci e alla gestione dell'impresa, si rinvia a R. MARCELLO, *L'accertamento della continuità aziendale nella crisi d'impresa: metodologie e prassi professionale*, Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 10/2015, 84 e ss.; R. MARCELLO, *La continuità aziendale nella crisi di impresa*, FNC, *newsletter* del 15 ottobre 2015.

¹⁰ Su tali aspetti, Corte Costituzionale, 7 maggio 2014, n. 116; CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale. Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, Norma 6.3.

i soci a chiedere i rimedi descritti nell'art. 2409 c.c., ben più appaganti della richiesta cautelare di revoca di cui all'art. 2476 c.c.¹¹.

Allo stesso modo, sempre in relazione alle modifiche apportate al codice civile, appare condivisibile la precisazione di cui alla lett. d) dell'art. 14, dove, a seguito del riconoscimento di misure protettive accordate sin dall'accesso alla procedura di allerta, si prevede la sospensione delle cause di scioglimento e degli obblighi posti a carico degli organi sociali in caso di perdite rilevanti. La *ratio* è quella dell'art. 182-*sexies* l.f.

Si tratta, più precisamente, della previsione legale della sospensione dell'operatività della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, n. 4, c.c. ed all'art. 2545-*duodecies*, c.c. nonché degli obblighi posti a carico degli organi sociali - dunque degli organi di amministrazione e in via sostitutiva dell'organo di controllo - dagli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, 2482-*ter* e 2486 c.c. in forza delle misure protettive eventualmente accordate nell'ambito delle procedure di allerta. In tal modo, riutilizzando il meccanismo previsto nell'art. 182-*sexies* l.f., viene vincolata l'attività dell'organo di amministrazione quando siano accordate misure protettive.

In particolare, qualora la società ricada nelle situazioni in cui un intervento urgente sul capitale si renda necessario a seguito di perdite significative, o nei casi in cui a causa di tali perdite la società sia destinata allo scioglimento, e in presenza di decisioni assunte dagli organi competenti al fine di risolvere la crisi mediante una procedura di allerta, le operazioni sul capitale o gli adempimenti finalizzati all'accertamento della causa di scioglimento restano sospesi e l'attività dell'organo di amministrazione indirizzata verso il (buon) esito della procedura di allerta e composizione assistita, previa tempestiva convocazione dell'assemblea¹².

Sin da una prima lettura di queste previsioni, come avremo anche modo di accennare con riferimento alla procedura di allerta, emerge con una certa evidenza che tutta la nuova

¹¹ La relazione illustrativa del disegno di legge delega mette in luce le differenze tra procedimento ex art. 2409 c.c. e azione di responsabilità con richiesta in via cautelare di revoca dell'organo di amministrazione. Gli estensori si soffermano sulla non trascurabile circostanza che anche a seguito della revoca degli amministratori, i soci (gli stessi che non sono intervenuti durante la gestione del primo amministratore) potrebbero non raggiungere un accordo in ordine alla nomina del sostituto, con conseguente stallo decisionale e impossibilità di funzionamento dell'assemblea (rilevabile quale causa di scioglimento ex art. 2484, primo comma, n. 3, c.c.). Le profonde differenze tra il procedimento di cui all'art. 2476 c.c. e relativo provvedimento cautelare di revoca dell'amministratore richiesto anche contestualmente da ciascun socio, sono state messe da tempo in evidenza. Su tali aspetti si rinvia a FONDAZIONE ARISTEIA, *La nuova s.p.a. e la nuova s.r.l., Le novità della riforma e l'adeguamento degli statuti*, a cura di C. BAUCO, Milano, 2004, 437 e ss.

¹² La sospensione non riguarda, infatti, l'obbligo di convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2446, primo comma, c.c.

disciplina tende a prevenire la liquidazione dell'impresa¹³ e, per converso, a mantenere i valori dell'azienda, inducendo l'imprenditore o gli organi di amministrazione a far emergere e ad affrontare tempestivamente la crisi, a porre in essere uno degli istituti previsti nella legge e a darvi pronta, immediata e diligente esecuzione.

Si introducono poteri di indirizzo sull'attività degli amministratori piuttosto incisivi, tanto da alterare, quantomeno potenzialmente, trattandosi di principi di delega, il canone generale di cui all'art. 2380 c.c.

Come è noto, la legge precisa che le scelte di gestione sono di esclusiva competenza dell'organo di amministrazione (art. 2380-*bis* c.c.). Non viene chiarito espressamente se la gestione debba essere ispirata a principi di corretta amministrazione - o di corretta gestione societaria o imprenditoriale¹⁴ - ancorché ai principi di corretta amministrazione accenni l'art. 2403 c.c. in punto di vigilanza del collegio sindacale e ancorché l'art. 2381 c.c. attribuisca agli amministratori di curare - e di valutare come amministratori - l'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili rispetto alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

Di fronte alla clausola generale di una gestione che si svolga secondo i principi di corretta amministrazione - clausola che peraltro va messa in relazione con quella esplicitata in punto di responsabilità degli amministratori nell'art. 2392 c.c. o nell'art. 2394 c.c. che impone agli amministratori di conservare l'integrità del patrimonio sociale - e dinanzi all'obbligo di curare che il sistema organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato - è da tempo emersa la questione se sussistano o meno, in capo agli stessi, obblighi di intervenire tempestivamente nella gestione quando per l'impresa si intravedano segnali rivelatori dello stato di pre-crisi o di crisi¹⁵ ovvero, più in generale, minacce per la continuità aziendale¹⁶: in proposito non è da

¹³ Occorre mettere in evidenza che l'art. 14, primo comma, lett. c) del disegno di legge AS n. 2681 prevede l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale come causa di scioglimento delle società di capitali ai sensi dell'art. 2484 c.c., essendo la liquidazione misura estrema e definitiva.

¹⁴ Arg. ex art. 2497 c.c.

¹⁵ Per un contributo sulla definizione di un modello di scelta dei percorsi ottimali finalizzati all'uscita dalla crisi, sulla base della disamina dei profili di convenienza tra le diverse soluzioni a disposizione dell'azienda e dei suoi *stakeholder* si rinvia a P. DORIGATO, F. ALDRIGHETTI, *Gestione delle crisi e valutazione d'azienda in ipotesi di risanamento e di liquidazione*, Working paper Smefin, 2009, su <http://aleasrv.cs.unitn.it/smefin.nsf/vistaperid/dorigatoaldrighetti09>. L'elaborato combina l'analisi economica con quella giuridica, evidenziando il rapporto tra teoria accademica (economica e giuridica) e pratica manageriale e professionale in una materia, la patologia aziendale, caratterizzata da una molteplicità di casi e di situazioni differenti, ma nella quale non è preclusa la possibilità di ricondurre le analisi a modelli di valutazione ricorrenti.

¹⁶ Nell'ambito delle definizioni di *going concern* proposte nella letteratura, si segnalano, in particolare, quelle che riconducono la continuità alla permanenza di condizioni di redditività, ovvero a prospettive reddituali e all'adeguatezza patrimoniale dell'impresa, il che equivale a dire alla verifica dell'esistenza di condizioni di equilibrio aziendale sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario. La condizione di continuità viene meno, pertanto, nel momento in cui l'impresa si trova in una situazione di squilibrio tendenzialmente irreversibile, senza possibilità o disponibilità da parte della proprietà o di terzi a favorirne il recupero. Appaiono evidenti, dunque, i

trascurare la circostanza che in più occasioni viene ribadita la centralità della continuità aziendale nell'ambito della organizzazione societaria e degli obblighi degli organi [cfr. 2423-bis c.c., 156, comma quarto, TUF, art. 14, comma secondo, lett. f), principio di revisione (ISA Italia) n. 570]¹⁷.

La questione è di vertice e diversamente dibattuta dalla dottrina che negli ultimi anni ha tentato di individuare canoni di comportamento per gli amministratori diligenti in contesti di crisi (o di pre-crisi) che non sia deviata in insolvenza, facendo ricorso anche alle previsioni di cui all'art. 2486 c.c., tradizionalmente destinate a regolamentare la gestione conservativa al verificarsi di una causa di scioglimento.

Il tema, in effetti, si interseca con un altro di pari rilievo che attiene direttamente al ruolo dei creditori e alla tutela degli interessi di questi ultimi. Ci si interroga se l'impresa insolvente ovvero in crisi, al ricorrere di determinate situazioni, appartenga ancora ai soci o possa effettivamente essere ascritta nel "patrimonio" di uno o più creditori che non hanno poteri di intervento diretto sulla gestione.

Alcuni indici normativi rinvenienti dalle ultime miniriforme delle procedure concorsuali e, per come avremo modo di mettere in evidenza, da alcuni passaggi del disegno di legge delega, sembrano valorizzare il ruolo dei creditori come potenziali titolari dell'impresa¹⁸.

Le modifiche apportate con il d.lgs. n. 83/2015 si pongono in questo solco, ad esempio con l'esclusione del diritto d'opzione in presenza di una proposta concorrente (art. 163, commi quarto e quinto, l.f.) ovvero, sempre a titolo d'esempio, con la revoca dell'organo di amministrazione e la nomina di un amministratore giudiziario in caso di mancata cooperazione nell'esecuzione della proposta e della (relativa) deliberazione di aumento del capitale (cfr. art. 185, comma sesto, l.f.).

Si intende dire, in altri termini, che il mutato contesto socio-economico ha comportato l'enfaticizzazione della tutela dei creditori dell'impresa in crisi (e non già insolvente) riconoscendo loro, prima poteri di influenza diretta sul raggiungimento di un eventuale

riflessi di natura contabile discendenti dall'accertamento della perdita di continuità aziendale, dal momento che è necessario abbandonare gli ordinari criteri di valutazione per adottare basi alternative (cosiddetti criteri di liquidazione o *dying concern*). In presenza, altresì, di dubbi (significativi) sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare in un prevedibile futuro, determinati dalle condizioni gestionali, gli amministratori devono riflettere tali incertezze sia nell'informativa di bilancio, sia nella rappresentazione delle attività e delle passività aziendali, apportando adeguate e conseguenti rettifiche ai criteri di funzionamento (cosiddetti criteri di funzionamento adattati).

¹⁷ Tale principio al par. 13 stabilisce che il revisore deve valutare la sussistenza del requisito della continuità aziendale lungo lo stesso orizzonte temporale usato dalla direzione nella propria attività di pianificazione. Lo stesso principio stabilisce che se tale prospezione è inferiore a 12 mesi, il revisore deve comunque estendere la sua valutazione almeno ai prossimi 12 mesi.

¹⁸ In tema, L. STANGHELLINI, *op. cit.*, 35 e ss.

accordo con il debitore (si pensi al recente art. 182-*septies* l.f.), poi poteri di orientamento sulla *governance* della società. Questo comune sentimento negli anni si è cristallizzato mediante norme che hanno direttamente inciso il quadro dei normali rimedi endosocietari praticabili nelle situazioni in cui la crisi inizia a ravvisarsi (cfr. art. 182-*sexies* l.f. rispetto alla portata degli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* c.c.) ovvero che hanno tentato di anticipare l'emersione della crisi e di legittimare il comportamento virtuoso dell'imprenditore (anche collettivo, si intende) che si muova tempestivamente (art. 161, comma sesto, l.f.) depositando la domanda prenotativa di concordato.

Il disegno di legge delega recepisce queste indicazioni tracciando i principi direttivi per una procedura che consenta di affrontare la crisi in modo tempestivo¹⁹. La procedura di allerta è, nelle intenzioni degli estensori “... volta ad anticipare l'emersione della crisi meglio di quanto non siano riusciti a fare, sinora, gli istituti vigenti: intesa non tanto, o non solo, quale richiamo a connotazione meramente ammonitoria, quanto come strumento di sostegno, diretto in prima battuta a una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell'impresa (intuitivamente soprattutto per le strutture imprenditoriali di minime dimensioni, meno attrezzate ad affrontare la crisi) e destinato a risolversi, all'occorrenza, in un vero e proprio servizio di composizione assistita della crisi, funzionale ai negoziati per il raggiungimento dell'accordo con i creditori o, eventualmente, anche solo con alcuni di essi (ad esempio con quelli meno conflittuali o più strategici)”²⁰. Che il legislatore abbia recepito le indicazioni emerse dai dibattiti degli ultimi anni, dando rilievo alle istanze dei creditori, emerge con una certa significatività anche in altre previsioni.

Nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi formulati per la disciplina del concordato preventivo l'art. 6, comma secondo, lett. b) del disegno di legge, si prevede che gli organi della società (all'evidenza l'organo di amministrazione, fermi restando i poteri-doveri di denuncia all'assemblea e al Tribunale dei sindaci) dia tempestiva attuazione della proposta omologata, stabilendo che in caso di comportamenti ostruzionistici (che potrebbero verificarsi in particolare qualora la proposta di concordato approvata dai creditori provenga da un terzo) il tribunale possa nominare un amministratore provvisorio e speciale dotato dei poteri

¹⁹ La relazione illustrativa del disegno di legge delega AC 3671 precisa che in tal modo si è inteso rispondere all'invito, rivolto dalla Commissione agli Stati membri dell'Unione europea, ad “*offrire servizi di sostegno alle imprese in tema di ristrutturazione precoce, consulenza per evitare i fallimenti e sostegno alle PMI per ristrutturarsi e rilanciarsi*”, contenuto nel Piano d'azione imprenditorialità 2020 di cui alla comunicazione COM(2012) 795 *final* del 9 gennaio 2013.

²⁰ Relazione illustrativa del disegno di legge delega AC 3671.

dell'assemblea ovvero del potere di sostituirsi ai soci nell'esercizio del diritto di voto in assemblea. Si riafferma il potere di intervento sulla gestione.

Nell'art. 14, comma primo, lett. a), prendendo posizione sulla controversa questione, si dichiara espressamente applicabile alle s.r.l. l'art. 2394 c.c.

3. Crisi e procedura di allerta

Come accennato, l'art. 4 del disegno di legge delega ruota attorno al concetto di emersione tempestiva della crisi e di tentativo di addivenire ad una soluzione della medesima concordata tra debitori e creditori.

Prima di esaminare sinteticamente il contenuto dell'art. 4, occorre effettuare alcune precisazioni.

Innanzitutto, nel disegno di legge delega viene previsto il criterio direttivo per qualificare lo stato di crisi in termini di probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto della scienza aziendalistica (art. 2, lett. c)).

Con riferimento al riconoscimento di misure premiali, l'art. 4, lett. h) del disegno di legge delega fa ricadere sull'imprenditore l'obbligo di proporre l'istanza di composizione assistita presso l'organismo di composizione tempestivamente, stabilendo altresì che il requisito della tempestività ricorra esclusivamente quando il debitore si sia attivato entro il termine di 6 mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria, che il legislatore delegato dovrà individuare considerando in particolare: il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi; l'indice di rotazione dei crediti; l'indice di rotazione del magazzino e l'indice di liquidità.

Si tratta all'evidenza di indicazioni generali che in sede di stesura dei decreti delegati andranno colmate con competenza propria dell'economista e dell'aziendalista.

3.1. La crisi

Entrando nel merito delle attività espletate, il CNDCEC ha fortemente sostenuto che la definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, venisse articolata tenendo in considerazione l'elaborazione della cultura aziendalistica, anche per tramite di indici di natura finanziaria. Un cospicuo numero di documenti interpretativi e di elaborati sono stati formalizzati e diffusi su questi aspetti e sul differente ruolo svolto dall'incaricato della revisione legale e dall'organo di controllo nell'intercettare i segnali di assenza di continuità aziendale.

Il Consiglio Nazionale ha emanato per i suoi iscritti alcune Linee guida al fine di fornire un'indicazione precisa degli elementi economico-aziendali qualificanti l'informativa e la valutazione della crisi d'impresa²¹.

Come si esprimono le Linee guida, infatti, l'introduzione da parte del legislatore di definizioni non coordinate con la realtà imprenditoriale porterebbe ad una ancora più accentuata confusione e al rischio di valutazioni erranee da parte degli operatori, nonché potrebbe comportare disorientamento negli organi preposti al governo e controllo delle imprese collettive, con il rischio o di non fare emergere effettivamente la crisi d'impresa o di allargare le responsabilità senza benefici per la collettività²².

Mentre l'insolvenza rappresenta di sicuro una crisi, non è detto che una qualsiasi crisi comporti l'insolvenza o conduca ad essa; infatti, l'azienda può affrontare più momenti di difficoltà, anche profondi, ma non necessariamente strutturali o definitivi, né tantomeno tali da intaccare la solvibilità. Al riguardo, autorevole dottrina individua ben quattro differenti momenti nell'evoluzione di una crisi, ponendo solo all'ultima fase di un percorso affatto scontato e per nulla deterministico l'eventuale insorgenza di una situazione di dissesto permanente ed irreversibile²³.

Pertanto, crisi ed insolvenza, più che fasi o stadi temporalmente differenti ma funzionalmente collegati, rappresentano concetti autonomi e separati; la crisi anticipa l'insolvenza, che ne costituisce un possibile sviluppo o manifestazione. La crisi, dunque, non necessariamente

²¹ CNDCEC, *Linee guida per l'informativa e la valutazione nella crisi d'impresa*, Roma, ottobre 2015. Il documento evidenzia i possibili elementi di conoscibilità che gli operatori o i soggetti che intrattengono rapporti con soggetti economici in difficoltà possono acquisire con riferimento al reale rischio di *default* aziendale. Allo scopo, l'elaborato esprime una serie di linee guida tese a qualificare lo stato di crisi aziendale, per consentirne il monitoraggio e l'emersione.

²² Si sofferma sulla ricognizione delle cause della crisi, la definizione del contesto di riferimento e del quadro evolutivo, la costruzione della base documentale, la scelta del metodo di valutazione e il suo svolgimento, la declinazione delle ipotesi nello sviluppo della perizia, il documento diffuso da CNDCEC e SIDREA hanno diffuso le *Linee guida per la valutazione di aziende in crisi*, dicembre 2016. La stesura dell'è stata compiuta avendo a specifico riferimento la realtà delle piccole e medie imprese e definendo, laddove opportuno, le responsabilità del professionista e i suoi contorni, connessi al quadro della documentazione di supporto, fermo restando l'impegno nella ricerca della massima qualità del processo valutativo.

²³ Ci si riferisce, in particolare, a L. GUATRI, *Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore*, Milano, 1995. L'Autore, infatti, individua quattro stadi del percorso di crisi in cui è comunque possibile intervenire al fine di evitare che l'impresa entri in situazioni di crisi irreversibili. Un primo stadio è quello dell'incubazione, in cui si manifestano iniziali fenomeni di inefficienza; un secondo stadio è quello della manifestazione della crisi, in cui si cominciano ad intaccare le risorse aziendali con un contestuale incremento dei livelli di indebitamento; nel terzo stadio si osservano gravi squilibri finanziari, con significative ripercussioni sulla fiducia nelle diverse categorie di *stakeholder*; l'ultimo stadio, cui si giunge solo in assenza di tempestive manovre di risanamento attuate nel corso delle precedenti fasi, consiste nell'insolvenza e nella condizione di dissesto. A tal riguardo, si rinvia anche a: T. PENCARELLI, *Le crisi di impresa. Diagnosi, previsione e procedura di risanamento* (a cura di), Milano 2013; M. FERRO, A. DI CARLO, *L'istruttoria pre-fallimentare. Procedimento per la dichiarazione di fallimento: un'indagine giuridico-aziendalistica nella prassi dei tribunali italiani* (a cura di), Milano 2010, passim.

conduce all'insolvenza, mentre quest'ultima è un effetto della crisi che rileva sulla complessiva capacità di adempiere le obbligazioni aziendali.

Anche nei casi in cui la crisi si riveli potenzialmente anticipatrice dell'insolvenza, vale a dire quando le due fasi manifestano ampie aree di sovrapposizione temporale e causale, le stesse non possono essere confuse o esaminate attraverso gli stessi strumenti di indagine.

La crisi, che non si sia ancora cristallizzata originando dunque insolvenza, presuppone una visione non più storica, ma prospettica, tesa ad individuare l'incapacità in futuro di adempiere non solo le obbligazioni già assunte, ma anche quelle prevedibili nel normale corso di attività. Da quanto detto, al fine di individuare le aree di insistenza dei due fenomeni (crisi e insolvenza), le Linee guida suggeriscono un'impostazione che:

- non escluda la possibilità di ricorrere a dati contabili e/o storici, ma solo nella prospettiva della loro capacità di segnalare futuri squilibri. Parimenti, sono poco significativi allo scopo indicatori contabili, soprattutto se esaminati singolarmente - senza, cioè, un adeguato confronto spaziale - temporale ed un'analisi congiunta con *ratio* e risultati di gestione che abbraccino le molteplici dimensioni economico-finanziarie e patrimoniali d'azienda - ed asetticamente rispetto allo specifico contesto socio-economico in cui opera l'impresa;
- imponga, in ogni caso, una visione dinamica basata sulle prospettive e sulla programmazione aziendale;
- escluda la possibilità per i terzi di verificarne la sussistenza senza avere accesso ai dati interni aziendali;
- suggerisca approcci specifici per le due fattispecie. Ad esempio, mentre è ipotizzabile che vi possano essere indicatori univoci dello stato di insolvenza (reiterata incapacità di adempimento degli oneri previdenziali e dei debiti erariali, pluralità di decreti ingiuntivi di fornitori, *etc.*), altrettanto non può necessariamente dirsi per lo stato di crisi antecedente all'insolvenza. Il ricorso alla segnalazione della omissione di versamenti erariali e contributivi, oltre a rivelarsi un indicatore parziale, non consente di intercettare con la necessaria tempestività situazioni di crisi, rappresentandone al più effetto o manifestazione successiva.

3.2. La procedura di allerta e di composizione assistita della crisi

Come è stato accennato, da alcuni anni il legislatore ha tentato di arginare il fenomeno dell'insolvenza e della crisi. Del pari, l'attenzione è stata generalmente indirizzata ai fenomeni di squilibrio patrimoniale che comportano l'incapacità di adempiere regolarmente.

Tutti gli interventi di cui sopra sono stati effettuati con provvedimenti sporadici, spesso ricorrendo alla decretazione d'urgenza e tralasciando una visione d'insieme che solo una riforma organica è capace di assicurare. Al di fuori del perimetro di applicazione dell'art. 1 l.f., ad esempio, in tempi recenti l'imprenditore agricolo è stato ammesso all'accordo di ristrutturazione del debito con il d.l. n. 98/2011 e il consumatore ammesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione per tramite della legge n. 3/2012. L'attenzione del legislatore, in altri termini, si è concentrata sul fenomeno delle crisi - e non solo dell'insolvenza - ma l'assenza di un quadro unitario (ed anche, a nostro avviso, di una definizione del fenomeno e di criteri importati dalle scienze aziendalistiche per l'individuazione) e di un approccio sistematico e organico ha originato la diffusione di indirizzi e prassi non uniformi, complicando ulteriormente il lavoro dei professionisti.

Tali motivi hanno condotto il CNDCEC, già durante la precedente Consiliatura, ad apprezzare l'enorme sforzo e l'encomiabile lavoro condotto dalla Commissione Rordorf, pur dovendo, necessariamente, segnalare alcuni difetti di coordinamento del testo predisposto, difetti inevitabili visto che si tratta di un disegno di legge delega che, come sopra accennato, si poneva gli obiettivi di riformare in modo organico le discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Il testo elaborato dalla Commissione Rordorf ha subito molteplici interpolazioni. Senza alcuna pretesa di esaustività e con riferimento alla procedura di composizione assistita della crisi, chi avrà seguito il lavoro svolto dal CNDCEC, avrà modo di ricordare come, proprio con riferimento alla procedura di allerta e composizione assistita, nello schema di disegno di legge delega predisposto dalla Commissione Rordorf, accanto alle misure premiali, comparivano misure sanzionatorie riconducibili all'incriminazione per bancarotta semplice quando l'impresa avesse fatto ricorso ad una procedura di crisi, con buona pace della nota regola della *business judgement rule* e oltretutto con qualche perplessità di tenuta costituzionale. Lo stesso attento lettore si ricorderà come quello schema di disegno di legge delega non prevedesse una procedura di allerta e composizione assistita della crisi, bensì una procedura di allerta e mediazione non giudiziale e confidenziale finalizzata ad incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di negoziati assistiti tra debitore e creditori. Tralasciando i dubbi interpretativi che una simile formulazione poteva far sorgere con riguardo ai soggetti abilitati a gestire tali negoziati assistiti, alcune perplessità originavano dalla considerazione che risultava maggiormente appropriato, in considerazione della natura confidenziale e non giudiziale della procedura, parlare di trattative tra debitore e creditori

gestite sotto l'egida di un soggetto fornito di adeguata professionalità nella gestione delle crisi di impresa.

Al riguardo, inoltre, occorre evidenziare che il testo dell'art. 4 licenziato dalla Commissione, anche grazie all'attento lavoro svolto dai Commercialisti, era incentrato sul ruolo fondamentale svolto dagli organismi di composizione della crisi di cui alla legge n. 3/2012 e al D.M. n. 202/2014, più partitamente, da una sezione specializzata istituita al loro interno alla quale dovevano accedere soggetti forniti di adeguata professionalità (e indipendenza).

Il testo del disegno di legge entrato in aula per l'approvazione definitiva prevedeva ancora la qualificazione professionale dell'organismo di composizione rinviando, quanto a specifiche competenze, ai soggetti individuati alla legge n. 3/2012 e dal D.M. n. 202/2014, ancorché la sezione specializzata istituita all'interno dell'organismo dovesse gestire unicamente la procedura di allerta attivata dall'impresa o dagli organi societari. La conduzione e la gestione dell'allerta provocata dai creditori pubblici qualificati, al verificarsi del perdurare di inadempimenti di importi rilevanti, veniva affidata alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale, con evidente duplicazione di ruoli e sovrapposizione di fasi.

L'ultima formulazione della norma, ancorché riproduca una procedura c.d. di allerta interna - vale a dire attivata dall'imprenditore o dagli organi societari - e una procedura c.d. di allerta esterna, in quanto avviata dai creditori pubblici qualificati, tra cui in particolare l'Agenzia delle Entrate, elimina questa "duplicità di riti" e assegna unicamente all'organismo di composizione il ruolo di consulenza, gestione (e mediazione) tra debitore e creditori al fine di porre rimedio alla crisi, nel rispetto della confidenzialità e della riservatezza richieste per il buon esito della procedura (cfr. art. 4, lett. e)²⁴.

Non soddisfano, invece, i criteri fissati nel disegno AS n. 2681 relativamente all'individuazione di questo organismo e dei soggetti che devono farne parte. L'istituzione presso la sola Camera di commercio, infatti, distanzia l'organismo da quelli istituiti nella legge n. 3/2012 e nel D.M. n. 202/2014, riqualificandolo come *interna corporis* di quell'ente.

L'affidamento dell'incarico, poi, ad un collegio composto almeno da tre esperti designati rispettivamente dalla Camera di commercio, dagli ordini professionali e dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale competente del luogo in cui l'impresa ha sede tra quanti risultino iscritti in un Albo tenuto dal Ministero della Giustizia, non risponde all'esigenza di evadere la segnalazione pervenuta all'organismo in tempi celeri e con soluzioni

²⁴ Sull'allerta nel disegno di legge delega Rordorf, C. BAUCO, A. PANIZZA, *Prevenzione dell'insolvenza e continuità aziendale: il ruolo della procedura di allerta*, in *Amministrazione e finanza*, 7/2016, 40 e ss.

costruttive e necessariamente (*recte*, preferibilmente) caratterizzate da elevata professionalità.

Si intende dire che, qualora il procedimento di allerta venga attivato, considerati i ristretti termini imposti dalla delega²⁵, l'organismo è tenuto a provvedere tempestivamente all'individuazione del professionista incaricato per l'esame della situazione patrimoniale e per addivenire alla soluzione concordata della crisi tra debitore e creditori.

La composizione collegiale, al di fuori di crisi particolarmente importanti, potrebbe ritardare il lavoro dell'organismo, preso atto che gli esperti, dovrebbero essere designati da soggetti differenti (e dunque, presumibilmente, in base a criteri non univoci); la composizione mista dell'organismo, inoltre, potrebbe causare difetti di coordinamento, in quanto trattandosi di esperti e non solo di professionisti iscritti in albi che vantino precipua esperienza e competenza specifica nelle procedure concorsuali e negli istituti di composizione negoziale della crisi²⁶, vengono a mancare comuni regole deontologiche.

Come anticipato, l'art. 4 del disegno di legge delega si articola nella procedura di composizione assistita e nella procedura di allerta, prodromica a quest'ultima.

L'allerta è ulteriormente differenziata a seconda del soggetto che effettui la segnalazione di:

- fondati indizi di crisi, da individuare secondo i parametri a cui sopra abbiamo accennato: in questo caso i soggetti su cui ricade l'obbligo, oltre all'imprenditore medesimo, sono gli organi di controllo o l'incaricato della revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni (art. 4, lett. c));
- reiterati (perduranti) inadempimenti di importo rilevante, da definire sulla base di criteri non assoluti ma relativi e come tali parametrati alla dimensione dell'impresa, che considerino in particolare, l'importo non versato delle imposte o dei contributi previdenziali autodichiarati: in questo caso i soggetti su cui ricade la segnalazione all'organismo (e prudenzialmente anche all'imprenditore) sono i creditori pubblici qualificati (art. 4, lett. d)).

Tralasciando il procedimento di segnalazione c.d. esterna, si formulano di seguito alcune considerazioni su quello interno, incentrato sugli organi di controllo e sull'incaricato della revisione legale.

²⁵ Termine non superiore a sei mesi nella procedura di allerta c.d. interna. Cfr. art. 4, comma primo, lett. b).

²⁶ Come ad esempio sono i professionisti in possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza di cui all'art. 67, comma terzo, lett. d), l.f.

Come anticipato, questa previsione va coordinata con quella inserita tra le modifiche al codice civile e, più precisamente, con il criterio direttivo tramite cui si impone alle imprese e agli organi societari di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, oltre all'obbligo di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi (art. 14, lett. b)).

Il CNDCEC ha in varie occasioni messo in luce come la istituzionalizzazione del generale obbligo per l'imprenditore e gli organi sociali di istituire assetti adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale (principio peraltro esplicitato nelle istruzioni di alcune Autorità di vigilanza), se auspicabile in quanto diretta a rafforzare il sistema di presidi posti in essere ai fini dell'emersione tempestiva della crisi, richieda espressamente un coordinamento con gli obblighi, i poteri e le responsabilità degli organi di controllo che conseguentemente dovrebbero trovare riconoscimento anche in realtà imprenditoriali di dimensioni inferiori a quelle attualmente determinate in base ai parametri di cui all'art. 2435-bis c.c., per restare nell'ambito delle società di capitali.

È noto, infatti, come il collegio sindacale nella s.p.a. - e l'organo di controllo anche monocratico nella s.r.l., in forza dell'applicazione analogica e della valenza trans tipica dell'art. 2381 c.c. - sia tenuto a vigilare, in particolare, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società e sul loro concreto funzionamento. È del pari risaputo come la vigilanza sull'adeguatezza degli assetti, correlata al proficuo scambio di informazioni con l'incaricato della revisione legale, nei casi in cui, ovviamente tale funzione non venga svolta dal collegio sindacale o dal sindaco unico, possa essere strumento volto all'emersione tempestiva della crisi, da cui dovrebbe seguire il procedimento di allerta (endosocietario) presso l'organo di amministrazione²⁷. Nelle audizioni e nelle osservazioni preparate al testo di riforma il CNDCEC questo aspetto è stato più volte messo in luce.

Al contempo, è stato precisato in modo incisivo come il nostro ordinamento già preveda misure che possono far emergere la crisi senza esternalizzarla.

Un meccanismo di allerta, a ben vedere, è già declinato nella legge (codice civile e TUF): la corretta osservanza dei precetti di legge da parte degli organi di controllo consentirebbe di intercettare tempestivamente segnali di crisi ovvero i c.d. sintomi di pre-crisi, risolvendo per tramite dei flussi informativi e di provvedimenti adeguati alla realtà imprenditoriale, dunque, con rimedi esclusivamente endosocietari, il pericolo di insolvenza.

²⁷ CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale. Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, Norma 11, settembre 2015.

Dal momento che la legge assegna al collegio sindacale o al sindaco unico la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (e per la dottrina più autorevole e per le autorità di vigilanza un assetto è adeguato non solo *to going concern* bensì anche a rilevare tempestivamente la crisi)²⁸ e gli consente di utilizzare tutte le informazioni acquisite dagli organi di amministrazione e dal revisore nell'esercizio dei propri poteri (doverosi), la segnalazione agli organi di amministrazione declinata nel disegno di legge delega di riforma delle procedure potrebbe apparire ultronea rispetto a quanto già previsto negli artt. 2381, 2403-bis, 2409-septies c.c. e negli artt. 150 e 151 TUF.

Restando in tema di poteri-doveri dell'organo di controllo nella procedura di allerta occorre però effettuare una precisazione. Da quanto si evince dall'art. 4 del disegno di legge delega per la riforma della disciplina delle crisi e dell'insolvenza, l'allerta potrebbe risolversi e concludersi positivamente a seguito della segnalazione degli organi di controllo e del revisore legale agli amministratori di fondati indizi di crisi. Gli stessi creditori pubblici qualificati, si badi bene, sono tenuti a segnalare immediatamente agli organi di controllo della società. La procedura, in altri termini, si potrebbe concludere all'interno delle ordinarie dinamiche della società, dal momento che lo stesso disegno di legge delega precisa che l'organo di controllo è tenuto ad informare tempestivamente l'organismo di composizione della crisi solo in caso di omessa o inadeguata risposta da parte dell'organo di amministrazione. Al verificarsi di questa ipotesi, il legislatore formalizza una procedura di allerta gestita anche al di fuori della società da un organo che non faccia parte della *governance*. Il potenziale "conflitto" tra organi, secondo il legislatore, deve trovare una soluzione, così come deve trovare soluzione la crisi dell'impresa (anche nell'interesse dei creditori). L'ente individuato per far fronte a tutto ciò e per raggiungere una soluzione concordata tra debitore e creditori coincide con l'organismo di composizione che, in considerazione delle funzioni e della natura sue proprie, consente di garantire la confidenzialità e la riservatezza della procedura.

Resta inteso che l'organo di controllo e il revisore non possono sostituirsi all'organo di amministrazione né incidere sulle scelte di gestione. L'esercizio da parte di questi ultimi degli obblighi proattivi di segnalazione ai fini dell'emersione tempestiva della crisi, previsti nella delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, rientra nel novero

²⁸ Aspetto già messo in evidenza nelle indicazioni diffuse dalle autorità di settore con riferimento alla vigilanza su società soggette a legislazione speciale, rispetto alle quali si è precisato che un assetto è adeguato quando esso è diretto a rilevare sintomi di crisi in modo tempestivo ed effettivo. Il pensiero corre alle Istruzioni di vigilanza per le banche, emanate da Banca Italia con circolare del 21 aprile 1999, n. 229, in forza della quale il sistema dei controlli interni è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture finalizzate anche alla salvaguardia del valore delle attività e protezione delle perdite, concetti ribaditi anche da Isvap con circolare n. 366D del 3 marzo 1999, par. 3.

degli obblighi di vigilanza, da svolgere in conformità delle previsioni di legge e della carica che essi ricoprono; motivo per cui le omissioni o i fatti direttamente ascrivibili all'organo di amministrazione ritualmente "allertato" non possono essere fonte di responsabilità solidale per il sindaco diligente.

Il testo è al Senato. L'auspicio è che si approvino ulteriori significative modifiche. Prima tra tutte la revisione del criterio direttivo enunciato nell'art. 6, lett. f) relativo alla disciplina del concordato preventivo. La previsione è una novità perché la Commissione Rordorf non l'aveva considerata; in essa si stabilisce di determinare i poteri del Tribunale con particolare riguardo alla valutazione della fattibilità del piano, attribuendo anche poteri di verifica in ordine alla fattibilità anche economica dello stesso, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale. La previsione segna il ritorno al passato, anche a fronte dell'orientamento espresso dal giudice di nomofilachia piuttosto chiaro al riguardo²⁹: spetta all'attestatore il giudizio di fattibilità economica del piano o dell'accordo in virtù della professionalità specifica che egli vanta. Qualsiasi differente prospettiva, costringerebbe il Tribunale alla nomina di un CTU per esprimere valutazioni prognostiche circa la fattibilità del piano e la veridicità dei dati aziendali. Con aggravio di costi e lungaggini nel procedimento e, sotto altri profili con svilimento anche del ruolo dei creditori.

L'attestatore non è un commissario né un pubblico ufficiale e le sue funzioni non possono essere sostituite con quelle dell'organo di nomina giudiziale.

²⁹ SS.UU. n. 1521 del 23 gennaio 2013.



**LA NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO
INTERCORRENTE TRA UNA SOCIETÀ PER AZIONI E I
PROPRI AMMINISTRATORI, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AL TEMA DEI COMPENSI, ALLA LUCE
DELLE RECENTI EVOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI**

Michela Rosmino

ABSTRACT

Con la sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate, con un intervento nomofilattico dopo più di vent'anni di contrasti interpretativi, in ordine alla qualificazione del rapporto che lega una società di capitali ai propri amministratori. Segnatamente, il quesito di diritto affrontato in questa sede riguarda la natura dei compensi degli amministratori di s.p.a. e la necessità di stabilire se tali emolumenti siano riconducibili al corrispettivo di un rapporto di c.d. "parasubordinazione", o a quello derivante da un contratto di lavoro autonomo o di opera professionale, oppure da un rapporto unitario connesso inscindibilmente con l'attività gestoria, che presenta un profilo sui generis. L'individuazione della tipologia del rapporto in esame è dirimente per una serie di ulteriori questioni, tra le quali, in particolare, la pignorabilità delle remunerazioni spettanti agli amministratori con i limiti previsti dall'art. 545, 4° comma, c.p.c., in sede di espropriazione presso terzi.

Sul tema prospettato, oggetto di un serrato e risalente dibattito non soltanto giurisprudenziale ma anche dottrinale, permangono, nondimeno, svariati profili controversi che vanno anche al di fuori del quesito sottoposto all'attenzione delle Sezioni Unite, ma che ad esso sono strettamente connessi. Pertanto, attraverso un preliminare inquadramento della natura giuridica da attribuirsi al rapporto intercorrente tra società e amministratori in base ai principi enunciati dall'anzidetta pronuncia di legittimità, il presente contributo si propone di analizzare il delicato tema dei compensi dei titolari del potere gestorio alla luce sia delle disposizioni normative dettate dalla disciplina civilistica ex art. 2389 c.c., sia degli orientamenti giurisprudenziali che, nel corso degli ultimi anni, si sono registrati sulle questioni tradizionalmente più dibattute in subjecta materia.

Sommario: 1. Premessa. – 2. La questione della qualificazione del rapporto intercorrente tra società ed amministratori al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. – 2.1. La teoria contrattualistica. – 2.2. La teoria organica. – 2.3. La linea interpretativa delle Sezioni Unite nella sentenza n. 10680 del 14 dicembre 1994. – 2.4. La radicale inversione interpretativa della Suprema Corte con la sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017. – 3. La disciplina giuridica dei compensi spettanti agli amministratori ai sensi dell'art. 2389 c.c. – 3.1. Gli organi competenti alla determinazione del compenso. – 3.2. Le modalità di corresponsione del compenso. – 3.3. Forme "variabili" di remunerazione: partecipazione agli utili e *stock options*. – 3.4. Il possibile conflitto d'interessi dell'amministratore-socio in sede di approvazione delle delibere ex art. 2389 c.c. e la questione delle delibere "implicite" di determinazione del compenso.

1. Premessa

Con ordinanza interlocutoria n. 3738 del 25 febbraio 2016¹, la III Sezione Civile della Corte di Cassazione ha richiesto l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite per stabilire, alla luce di una esatta qualificazione del rapporto sussistente tra una società di capitali e i propri amministratori, se i compensi o le remunerazioni dei titolari del potere gestorio vadano ricondotti al corrispettivo di un rapporto di c.d. "parasubordinazione", ovvero a quello derivante da un contratto di lavoro autonomo o di opera professionale, oppure di rapporto unitario connesso inscindibilmente con l'attività gestoria.

Sul predetto quesito di diritto, già oggetto di numerose decisioni in senso difforme delle Sezioni semplici, si sono pronunciate le Sezioni Unite con la recentissima sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017², con la quale hanno fatto registrare una radicale inversione di tendenza rispetto alle posizioni assunte in passato, operando un'evoluzione che offre interessanti spunti di riflessione.

Riportando il discorso su un piano generale è possibile affermare che la qualificazione del rapporto fra amministratori e società nei termini sopra menzionati è decisiva ai fini della determinazione di ulteriori aspetti che a tale questione sono strettamente connessi. Da una precisa e ben definita qualificazione del rapporto di amministrazione, infatti, deriva l'esatta individuazione delle normative di riferimento da applicarsi al fine di disciplinare in maniera corretta ed opportuna i rapporti intercorrenti tra le parti coinvolte e la risoluzione delle eventuali controversie che ne possono derivare.

La questione sottoposta alle Sezioni Unite, dunque, incrociando trasversalmente un ventaglio alquanto variegato di situazioni e di interessi da tutelare, presenta numerosi risvolti pratici da dirimere. Alcuni dei dubbi interpretativi che interessano questo ambito riguardano in particolare:

- l'equiparabilità o meno del rapporto tra società e amministratori con quelli di lavoro parasubordinato di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., che ai fini dell'applicazione di determinati istituti prevalentemente processuali, vengono assimilati ai rapporti di lavoro subordinato. Da ciò, dunque, dipende da un lato l'individuazione del criterio della competenza per quanto riguarda il giudice da adire e del rito processuale da applicare ad eventuali controversie insorgenti tra le parti e, dall'altro lato, la determinazione del criterio da adottare nell'ambito del pignoramento presso terzi, delle somme erogate come corrispettivo per la prestazione in esame, poiché qualora tale corrispettivo derivi da un rapporto di lavoro subordinato (o parasubordinato), il pignoramento non può superare la soglia massima del 20%, tale limite, al contrario, non è estensibile anche ai corrispettivi per i contratti di lavoro autonomo o d'opera

¹ Cass. Civ., Sez. III, 25 febbraio 2016, n. 3738, in banca dati *DeJure*, Giuffrè, disponibile su www.iusexplorer.it.

² Cass. Civ., SS.UU., 20 gennaio 2017, n. 1545, disponibile su www.cortedicassazione.it.

professionale che sono da ritenersi interamente pignorabili. Segnatamente, l'art. 545 c.p.c., riferendosi ai rapporti di lavoro subordinato e ad essi assimilati (ovvero ai rapporti di lavoro parasubordinato), al 3° ed al 4° comma sancisce che: *“Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito”*;

- la configurabilità, nei confronti del credito costituito dal compenso dell'amministratore, del privilegio generale ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., secondo il quale *“hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: (...) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione”*. Pertanto, se si ritiene che gli amministratori non possano essere considerati semplicemente dei prestatori d'opera intellettuale, dal momento che la loro funzione gestoria è solo parzialmente assimilabile a quella di un imprenditore, la sussistenza di tale privilegio deve essere negato;

- la possibilità per gli statuti sociali di inserire clausole compromissorie relative ai rapporti fra società e titolari del potere gestorio e la limitazione della possibilità di affidare agli arbitri la risoluzione delle controversie relative al compenso degli amministratori nella sola ipotesi in cui vi sia un'esplicita previsione in tal senso nei contratti;

- la definizione del trattamento contabile e fiscale degli emolumenti per un corretto assolvimento degli oneri tributari. A tale proposito si rileva che: *“(...) occorre individuare la “soggettività fiscale” dell'amministratore: se esso rivesta cioè la figura (già del dipendente ovvero) del “collaboratore”, titolare di un reddito di lavoro dipendente o ad esso assimilato, oppure del lavoratore autonomo inteso quale libero professionista iscritto in un Albo, che agisce nell'esercizio dell'attività propria ed è dotato di conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate alla propria attività abituale” soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 53 e 54 del T.U.I.R. La “diversità” consiste, ovviamente, nel documento contabile di riferimento: nel primo caso vi sarà da contabilizzare un cedolino paga, nel secondo caso una fattura. Ma consta anche nella diversa applicabilità delle ritenute fiscali (progressiva o fissa), previdenziali (gestione separata o cassa previdenziale) e dell'imposta sul valore aggiunto (operazione al di fuori del campo di applicazione dell'IVA ovvero operazione imponibile ai fini dell'IVA)”³.*

³ Nota operativa n. 1/2017 della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio di Giuliomaria, in cui si rileva altresì: *“Dal punto di vista fiscale, per quanto previsto ai sensi dell'articolo 95 - comma 5 - del T.U.I.R., gli emolumenti corrisposti agli amministratori risultano deducibili secondo il “criterio di cassa” nell'intento essenziale di far coincidere il “momento impositivo” sia per il soggetto erogante (deducibilità per competenza) che per il soggetto percipiente (imponibilità all'incasso). L'Agenzia delle Entrate, tuttavia ed in analogia con quanto previsto per i redditi di lavoro dipendente (art. 51 - comma 1 - del T.U.I.R.), è intervenuta affermando la deducibilità dei compensi in base al c.d. “principio di cassa allargato” (compenso deducibile dal reddito d'impresa*

Per procedere in modo adeguato all'analisi della questione prospettata, occorre *ante omnia* ripercorrere le tappe salienti della vicenda processuale culminata nell'ultima pronuncia delle Sezioni Unite, allo scopo di esaminare in dettaglio le motivazioni poste a fondamento della *ratio decidendi*. Una volta chiarita tale questione, che attiene specificamente al campo della gestione societaria, appare opportuno affrontare, in questa sede, anche la trattazione di ulteriori profili controversi in tema di compensi degli amministratori, alla luce sia dei principi normativi dettati dalla disciplina *ex art. 2389 c.c.*, sia degli orientamenti giurisprudenziali che, nel corso degli ultimi anni, si sono sviluppati intorno alle questioni che presentano maggiori elementi di criticità.

2. La questione della qualificazione del rapporto intercorrente tra società ed amministratori al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

L'*iter* argomentativo su cui si fonda l'evoluzione logico-giuridica eseguita dalla Corte di Cassazione per la qualificazione del rapporto di amministrazione prende le mosse da una preliminare analisi delle principali posizioni dottrinali e giurisprudenziali assunte nel corso degli anni sulla questione in esame e che risultano riconducibili essenzialmente ad una duplice prospettiva: la c.d. teoria "contrattualistica" e la c.d. teoria "organica".

2.1. La teoria contrattualistica

Questa prima teoria ritiene che la società e l'amministratore rappresentino due soggetti distinti, ciascuno da intendersi come autonomo centro di interessi, talvolta contrapposti, il cui rapporto viene regolato sulla base di un vero e proprio contratto. Con essa viene negata ogni forma di immedesimazione organica tra le parti e si attribuisce al regolamento negoziale (anziché alla legge o allo statuto) la fonte del conferimento del potere rappresentativo riconosciuto in capo all'amministratore.

All'interno di suddetta teoria si snodano, poi, ulteriori diramazioni interpretative in base alle diverse figure contrattuali configurabili. In particolare rientrano in questa categoria:

del soggetto erogante se pagato entro il giorno 12 del mese di gennaio dell'anno successivo), ma soltanto in relazione a quegli emolumenti che per il percipiente costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Quindi, qualora l'amministratore cui dovrà essere erogato il compenso fosse un soggetto titolare di reddito di lavoro autonomo (ad esempio: un professionista), in questo caso avrà valenza solo il principio di cassa "puro" e la deducibilità per il soggetto erogante sarà subordinata al momento dell'effettivo pagamento (compenso deducibile solo se pagato entro il 31 dicembre dell'esercizio solare di riferimento)". Circ. Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso, n. 67/E del 6 luglio 2001, "Irpef - Redditi di lavoro dipendente - Redditi assimilati - Redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Ulteriori chiarimenti - Art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Art. 34 della L. 21 novembre 2000, n. 342"; Circ. Inps n. 21 del 31 gennaio 2017; Direzione Centrale Entrate, "Gestione separata - art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Aliquote contributive reddito per l'anno 2017".

- la tesi di coloro che riconducono tale rapporto ad **un contratto di mandato**⁴, consistente in un accordo bilaterale tra la società e gli amministratori, che prevede in capo a questi ultimi la devoluzione dei compiti gestori unitamente alla rappresentanza della società. Questa soluzione rispecchia una concezione tradizionale piuttosto risalente, in quanto nel testo del codice civile anteriore alla Riforma del diritto societario del 2003, le disposizioni sui gestori richiamavano le norme sul mandato in materia di responsabilità verso la società (art. 2392 c.c.). Pur non essendo più rinvenibile nel nuovo testo post-riforma del suddetto articolo questo riferimento alla *“diligenza del mandatario”*, di cui all’art. 1710 c.c., parte della dottrina⁵ ritiene che permanga l’applicabilità per via analogica di alcune delle disposizioni in tema di mandato;
- la tesi secondo cui tra amministratore e società sussiste **un rapporto professionale autonomo**⁶, finalizzato a far conseguire un profitto alla società, per la cui disciplina può essere richiamato gli art. 2222 e ss. c.c., ovvero gli art. 2229 e ss. c.c., laddove si tratta di attività che viene svolta da persona iscritta ad albo professionale;
- la tesi maggioritaria che ravvisa la configurabilità di **un rapporto di lavoro parasubordinato**⁷, per la sussistenza dei requisiti di personalità, coordinazione e continuità delle funzioni gestorie esercitate dall’amministratore con l’attività svolta dall’impresa societaria.
- la tesi minoritaria che ravvisa **un rapporto di lavoro subordinato** in base al quale l’assemblea detiene sia il potere di costituire e di estinguere il rapporto (esercitato attraverso la nomina e la revoca dell’incarico), sia il potere direttivo e di controllo (quest’ultimo esercitato unitamente al collegio sindacale *ex art. 2403 c.c.*), mentre l’amministratore è gravato da doveri di fedeltà e di collaborazione che si sostanziano principalmente nell’obbligo di non concorrenza (art. 2390 c.c.) e di non porsi in conflitto d’interessi (art. 2391 c.c.) e diviene titolare del diritto al compenso al quale si applica il disposto dell’art. 36, 1° comma, Cost., relativo al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente;

⁴ Trib.le Milano, 12 gennaio 2009, in banca dati *DeJure*, Giuffrè, disponibile su www.iusexplorer.it.

⁵ A. L. Bonafini, *sub art. 2389, Amministratori (artt. 2380-2396 c.c.)* a cura di F. Ghezzi, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti, L. A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Giuffrè, Milano, 2005, p. 344, secondo cui in tema di onerosità della carica di gestione, sebbene il rimando diretto all’istituto del mandato sia contrastante con la rinnovata veste dell’art. 2392 c.c., *“ragioni di affinità tra le due fattispecie possono tuttora essere intraviste in quel nucleo centrale del mandato che sta nell’agire per conto altrui, fondamento dell’art. 1709; anzi, è prevedibile che il rinvio a tale disciplina si limiterà proprio a quest’ultima disposizione e, (...) all’art. 1720, comma 2, che pure è espressione del medesimo principio”*; G. Rosin, *Il compenso degli amministratori nelle società di capitali*, in *Diritto & Pratica del Lavoro*, n. 28, 2010, p. 1593.

⁶ Cass. Civ., Sez. I, 13 novembre 2012, n. 19714; Cass. Civ., Sez. I, 1 aprile 2009, n. 7961, riferito alle società cooperative, Cass. Civ., Sez. Lav., 26 febbraio 2002, n. 2861, in banca dati *DeJure*, Giuffrè, disponibile su www.iusexplorer.it.

⁷ Cass. Civ., Sez. VI, 2 luglio 2013, n. 16494; Cass. Civ., Sez. Lav., 20 febbraio 2009, n. 4261; Cass. Civ., SS.UU., 14 dicembre 1994, n. 10680, in banca dati *DeJure*, Giuffrè, disponibile su www.iusexplorer.it.

- la tesi della sussistenza di **un contratto tipico di amministrazione**⁸, che presenta caratteristiche *sui generis* tali da determinare una sua autonomia rispetto alle altre figure giuridiche summenzionate, senza identificarsi in alcuna di esse, ma facendo riferimento alle rispettive discipline ove compatibili⁹.

2.2. La teoria organica

Nell'ambito della teoria organica viene valorizzata la c.d. "*immedesimazione*" tra società ed amministratore, in virtù della quale quest'ultimo si pone come *longa manus* dell'ente che gestisce, interpreta ed esprime la volontà dello stesso diventando parte unica con l'organizzazione societaria che può agire soltanto per il tramite di tale organo.

Sulla base dei suddetti presupposti l'amministratore non può trovarsi in condizione di subordinazione rispetto alla società della cui struttura è parte essenziale¹⁰. L'immedesimazione organica, infatti, esclude la configurabilità di qualsiasi rapporto di natura patrimoniale tra la persona fisica e la società, stante la mancanza di due distinti centri di interessi e, dunque, l'impossibilità di una diversificazione di posizioni contrapposte rappresentate dal prestatore di lavoro (amministratore) da un lato e dal destinatario della prestazione (società) dall'altro, tra i quali possa avvenire uno scambio di prestazioni. Sulla scorta di questa interpretazione, il rapporto tra la società e l'amministratore non può assumere i connotati di un rapporto contrattuale e tale assunto incide anche sull'individuazione della fonte dei poteri a ciascuno riconosciuti. Gli amministratori risultano investiti dei poteri gestori direttamente dalla legge, in quanto organi necessari per il funzionamento della società e per la realizzazione del contratto sociale e, in tale prospettiva, i predetti poteri non sono avocabili, né disponibili né limitabili da parte dell'assemblea dei soci a cui spetta solo un potere di nomina e di revoca degli stessi.

2.3. La linea interpretativa delle Sezioni Unite nella sentenza n. 10680 del 14 dicembre 1994

Un primo importante arresto giurisprudenziale sulla materia in esame si verifica allorché le Sezioni Unite della Suprema Corte intervengono, con la sentenza n. 10680 del 14 dicembre 1994, nel tentativo di dare risposte univoche alle molteplici perplessità generate dalla costante oscillazione tra le suddette teorie. In questa occasione i giudici di legittimità,

⁸ Cass. Civ., Sez. I, 23 luglio 2004, n. 13805, in banca dati *DeJure*, Giuffrè, disponibile su www.iusexplorer.it.

⁹ A. Bugamelli, *Quantificazione dei compensi in favore di amministratori e liquidatori di società di capitali*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, fasc. 11, 2013, p. 107.

¹⁰ M. R. Di Giulio, *Natura dell'incarico, revoca e determinazione del compenso degli amministratori*, in *Le Società*, n. 1/1996, p. 71.

qualificano il rapporto di amministrazione come rapporto di lavoro “parasubordinato” rilevando i seguenti principali presupposti:

- esistenza di un rapporto organico tra amministratore e società, da cui tuttavia discende un'immedesimazione che si rileva limitatamente ai rapporti con i terzi estranei all'organizzazione sociale, in base alla quale l'amministratore impersona l'ente solo all'esterno; nei rapporti interni, invece, si distinguono le due posizioni contrapposte rappresentate dai diversi soggetti coinvolti, tra i quali si determina un rapporto obbligatorio che abbia ad oggetto da un lato la prestazione dell'amministratore e, dall'altro lato, la corresponsione di un compenso (oltre ad eventuali risarcimenti o indennizzi causalmente collegati a tale prestazione) gravante in capo alla società;
- riconoscimento dei caratteri della “*continuità*”, della “*coordinazione*” e della “*personalità*” nell'attività svolta dall'amministratore nei confronti dell'ente che gestisce;
- sussistenza del carattere della parasubordinazione a nulla rilevando alcune circostanze che sembrerebbero escluderlo, ossia che l'attività gestoria, essendo finalizzata al conseguimento dello scopo sociale, presenti un contenuto che viene definito “*parzialmente imprenditoriale*” e che per la figura dell'amministratore non sia configurabile una condizione di “*debolezza contrattuale*”, ritenuta, invece, caratteristica tipica del lavoratore nel rapporto di lavoro parasubordinato;
- riconducibilità delle controversie aventi ad oggetto i compensi degli amministratori alla disciplina del rito processuale del lavoro in base alla previsione dell'art. 409, n. 3, c.p.c., che ne definisce l'ambito di applicazione. In riferimento a quest'ultimo punto, è opportuno precisare che il Legislatore con il Titolo IV del Libro II del Codice di Procedura Civile (artt. 413 e ss.) ha disciplinato il rito del lavoro differenziandolo rispetto a quello ordinario, con l'intento di offrire forme processuali semplificate. L'obiettivo è stato quello di creare uno strumento più rapido ed efficace, ossia caratterizzato da un'accentuata concentrazione delle attività processuali, a maggior tutela delle giuste pretese patrimoniali del lavoratore, che rappresenta un soggetto economicamente e contrattualmente più debole rispetto al datore di lavoro. In base al dato normativo la predetta tutela viene estesa oltre l'ambito del lavoro subordinato fino a ricomprendere anche i rapporti di lavoro parasubordinato. In particolare, per l'applicazione della disciplina speciale del rito del lavoro, “*l'art. 409, n. 3, c.p.c. richiede soltanto: a) l'affermazione di un diritto di credito, vantato da un soggetto e causalmente giustificato da un'attività patrimonialmente valutabile nonché svolta a favore di un altro soggetto, asseritamente debitore; b) la continuità della detta attività, ossia con la non occasionalità e la reiterazione; c) la coordinazione, ossia l'inserimento nell'organizzazione economica, o almeno nelle finalità della controparte; d) il carattere prevalentemente*

personale, essenzialmente secondo la nozione delineata dall'art. 2038 cod. civ."¹¹. Da un punto di vista sostanziale si tratta di elementi che la Corte di Cassazione riscontra anche nell'attività gestoria, sostenendo la tesi della compatibilità tra la funzione di amministrazione della società ed un rapporto di lavoro parasubordinato.

La suddetta sentenza, tuttavia, non ha sopito i contrasti esistenti sul tema in esame, che si sono protratti anche successivamente, soprattutto a seguito del rinnovato assetto normativo derivante dalla Riforma del diritto societario del 2003.

Da alcune pronunce susseguenti, inoltre, emerge l'ulteriore intento della giurisprudenza di legittimità di distinguere la disciplina riguardante l'amministratore appartenente al consiglio di amministrazione e, in quanto tale, avente funzioni di vero e proprio dipendente assoggettato al controllo degli altri membri e l'amministratore unico che, invece, interpreta e traduce la volontà sociale come organo unico, ponendosi in posizione autonoma rispetto alla struttura. Sulla base di tali presupposti, si ritiene che pur essendo il rapporto tra società di capitali e amministratori astrattamente assoggettabile al rito del lavoro, sotto il profilo della sua ricomprensione nell'ambito della categoria prevista dall'art. 409, n. 3, c.p.c., le vicende riguardanti l'amministratore unico non rientrino in tale disciplina. La qualità di lavoratore parasubordinato, infatti, non è ritenuta compatibile con tale figura, in quanto la presenza di un amministratore unico comporta la concentrazione in un solo soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla e tale condizione porterebbe ad escludere la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina, facendo venir meno il vincolo di subordinazione. Il cumulo di tali poteri in capo alla stessa persona, in altri termini, renderebbe impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è un elemento necessario affinché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile condizione della subordinazione¹². Agli amministratori unici viene, quindi, attribuita una qualifica imprenditoriale che ai consiglieri di amministrazione è riconosciuta solo parzialmente, ossia in misura non tanto rilevante da escludere il regime della parasubordinazione e tale da giustificare una diversificazione della disciplina da applicare nell'ambito delle due distinte circostanze¹³.

¹¹ Cass. Civ., SS.UU., 14 dicembre 1994, n. 10680, in banca dati *Leggi d'Italia*, De Agostini, disponibile su www.leggiditaliaprofessionale.it.

¹² Cass. Civ., Sez. VI, 23 maggio 2014, n. 11448; Cass. Civ., Sez. I, 2 marzo 1999, n. 1726; Cass. Civ., Sez. Lav., 29 maggio 1998, n. 5352; Cass. Civ., Sez. Lav., 16 febbraio 1991, n. 1639; Cass. Civ., Sez. Lav., 19 febbraio 1991, n. 1735, in banca dati *DeJure*, Giuffrè, disponibile su www.iusexplorer.it.

¹³ C. Mancuso, *Rito societario per le controversie relative ai «Rapporti societari»*, in *Giur. di merito*, n. 5, 2008, pp. 1351-1352.

2.4. *La radicale inversione interpretativa della Suprema Corte con la sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017*

Con l'ultimo intervento delle Sezioni Unite la giurisprudenza di legittimità adotta un indirizzo profondamente diverso rispetto alle posizioni assunte precedentemente, statuendo il seguente principio di diritto che ne riassume la portata innovativa: ***“L'amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c. Ne deriva che i compensi spettanti ai predetti soggetti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti nel quarto comma dell'art. 545 c.p.c.”***.

Da ciò si evince che, rispetto al passato, è stato confermato il rilievo dell'immedesimazione organica sussistente nel binomio società-amministratore, in forza della quale il gestore è assimilato nella struttura societaria, di cui è parte integrante, in modo da consentire all'ente di operare esclusivamente attraverso l'esercizio della sua attività. La funzione organica assume rilievo nei confronti dei terzi rispetto ai quali la persona fisica dell'amministratore esiste solo in quanto organo della persona giuridica che gestisce; viceversa nei rapporti interni il titolare del potere gestorio e la società riacquistano le proprie distinte posizioni, sicché tra le due parti si instaurano rapporti obbligatori tali da legittimare la configurazione di autonomi centri di imputazione di interessi contrapposti.

Nella cornice così delineata, tuttavia, viene categoricamente negata la sussistenza del requisito della *“coordinazione”*, quale presupposto necessario per la configurazione di un'attività parasubordinata ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c. e questo rappresenta il principale elemento innovativo della pronuncia in esame. La nozione di *“attività coordinata”*, infatti, si riferisce ad un'attività pressoché eterodiretta, o comunque soggetta ad ingerenze o direttive altrui¹⁴. Ai sensi della normativa richiamata un'attività può definirsi coordinata qualora le linee programmatiche e le modalità di esecuzione della prestazione del collaboratore siano determinate da altro soggetto. Nelle società di capitali, invece, tale requisito non potrebbe essere riconosciuto nell'ambito dell'attività svolta dai soggetti titolari del potere gestorio che, in relazione alla propria funzione istituzionale, sono investiti di ampi poteri decisionali da esercitarsi in regime di sostanziale autonomia, con il solo limite di quegli atti che non rientrano nell'oggetto sociale (art. 2380-bis c.c.) e di quelli che sono riservati dalla legge alla competenza dell'assemblea (art. art. 2364, n. 5, c.c.). A ciò si aggiunga un riconosciuto potere di rappresentanza generale in capo agli amministratori, concernente anche gli atti estranei all'oggetto sociale (art. 2384, 1° comma, c.c.). Sulla base di tali argomentazioni la Suprema

¹⁴ C. Mancuso, *cit.*, p. 1351.

Corte esclude che nel rapporto tra assemblea ed amministratore possa sussistere un coordinamento imposto dalla prima nei confronti del secondo, ma al contrario si ritiene che sia l'organo amministrativo a determinare ed attuare, in via esclusiva, la politica di gestione dell'impresa, i programmi e le strategie di mercato. In altri termini è l'amministratore che coordina e programma e non già la sua attività che è programmata e coordinata¹⁵. A rafforzare la tesi dell'inconfigurabilità del paradigma della parasubordinazione nel rapporto di amministrazione, inoltre, concorre l'accertata assenza di una situazione di "debolezza contrattuale", stante la summenzionata insussistenza della soggezione dell'attività gestoria al coordinamento dell'assemblea.

Tutto ciò premesso, la Corte configura la relazione che lega la società al proprio amministratore come "*rapporto di tipo societario*"¹⁶, riconducibile nell'ambito dei rapporti cui fa riferimento l'art. 3, 2° comma, lett. a), del D.lgs. n. 168 del 27 giugno 2003 ("*concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario*"). In base a tale disposizione è attribuita al Tribunale delle Imprese la competenza relativa alle controversie in materia di rapporti societari nella loro complessità¹⁷. Il concetto di "*rapporto societario*", infatti, è ritenuto idoneo a comprendere tutte le controversie che coinvolgono le disposizioni normative di cui al Titolo V (delle società) ed al Titolo VI (delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici) del Libro V del Codice Civile, in cui rientrano, pertanto, anche i rapporti tra società e amministratori, rendendo ormai irrilevante la distinzione fra l'attività degli amministratori nei confronti dei terzi ed il rapporto di natura obbligatoria di questi ultimi nei rapporti interni con la società. In altri termini, si tratta di una condizione in cui, agli amministratori vengono riconosciuti diretti e concreti poteri di rappresentanza, gestione, organizzazione e controllo su tutte le operazioni riconducibili all'oggetto sociale, che legittimano il compimento di una molteplicità di atti materiali, negozi giuridici ed operazioni complesse strettamente funzionali alla vita della società. In tale prospettiva, il suddetto rapporto acquista un profilo di autonomia, nel senso che presenta caratteristiche peculiari, tali da non poter essere equiparato né ad un contratto d'opera (intellettuale ex art. 2229 c.c.

¹⁵ Sul punto cfr. anche R. Ambrosini, *Competenza in ordine alle controversie tra amministratori e società*, in *Le Società*, n. 31, 1998, pp. 299-301. Secondo l'Autore l'attività degli amministratori non risulterebbe condizionata dalle direttive dell'assemblea cui gli stessi devono comunque rispondere del proprio operato, ma ciò rileva *ex post* ad atto compiuto e solo nell'ambito di un eventuale giudizio di responsabilità degli amministratori. L'adozione di scelte gestorie che potrebbero essere giudicate inopportune dal punto di vista economico, inoltre, non sono rilevanti sotto il profilo di una responsabilità ex art. 2392 c.c., potendo eventualmente solo influire sulla natura fiduciaria del rapporto e costituire giusta causa di revoca dell'incarico.

¹⁶ Cass. Civ., Sez. VI, 9 luglio 2015, n. 14369; Cass. Civ., Sez. I, 17 ottobre 2014, n. 22046, in banca dati *DeJure*, Giuffrè, disponibile su www.iusexplorer.it;

¹⁷ Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione (Sez. I, 11 febbraio 2016, n. 2759) ha ritenuto ammissibile la possibilità di affidare ad arbitri la risoluzione delle controversie relative al compenso degli amministratori (anche se specificamente attinenti al profilo interno dell'attività gestoria ed ai diritti che ne derivano agli amministratori) nella sola ipotesi in cui vi sia esplicita previsione in tal senso nello statuto societario.

o non intellettuale ex art. 2222 c.c.), né ad un rapporto di lavoro di tipo subordinato o parasubordinato¹⁸. Sulla scorta di tali conclusioni, dunque, la Suprema Corte dichiara l'inapplicabilità ai compensi degli amministratori dei limiti di pignorabilità previsti per i rapporti di lavoro subordinato o ad essi assimilati, ex art. 545, 4° comma, c.p.c.

La sentenza in esame precisa, altresì, che oltre al rapporto tipico di amministrazione con funzioni di gestione e di rappresentanza, è possibile delineare anche un autonomo, parallelo e diverso rapporto tra amministratore e società, avente ad oggetto prestazioni ulteriori rispetto a quelle strettamente amministrative. Suddetto rapporto può presentare i caratteri di una prestazione d'opera oppure di lavoro subordinato o parasubordinato. In ogni caso, l'accertamento circa la sussistenza di tali caratteristiche spetta, in via esclusiva, al giudice di merito che sarà tenuto ad analizzare volta per volta le fattispecie in concreto sottoposte al suo esame e la disciplina giuridica a cui sono riconducibili.

Già precedente giurisprudenza¹⁹ aveva decretato la legittimità di una probabile coesistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le diverse funzioni amministrative tipicamente considerate, ove venga in concreto accertato dal giudice l'oggettivo svolgimento, mediante il vincolo della subordinazione, di attività estranee alle funzioni relative al rapporto organico, purché compatibili con queste ultime.

A completare la ricostruzione della linea interpretativa fin qui delineata concorre, infine, il richiamo ad un ulteriore intervento della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 4406 del 21 febbraio 2017²⁰, in perfetta coerenza con quanto precedentemente statuito, esclude la configurabilità del privilegio generale ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. nei confronti del credito costituito dal compenso in favore dell'amministratore, *"atteso che egli non fornisce una*

¹⁸ In tal senso cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, 17 ottobre 2014, n. 22046; Cass. Civ., Sez. I, 27 febbraio 2014, n. 4769, in cui viene statuito che: *"(...) il credito del compenso in favore dell'amministratore o liquidatore di società non è assistito dal privilegio generale di cui all'art. 2751 bis c.c., n. 2, atteso che l'amministratore o liquidatore non fornisce una prestazione d'opera intellettuale, né (e ciò rileva a seguito della sentenza n. 1 del 1998 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il riferimento della norma citata ai soli prestatori d'opera intellettuale) il contratto tipico che lo lega alla società è assimilabile al contratto d'opera di cui agli artt. 2222 e ss. cod. civ.: di quest'ultimo, infatti, non presenta gli elementi del perseguimento di un risultato con la conseguente sopportazione del rischio, e l'"opus" (e cioè l'amministrazione) che l'amministratore o il liquidatore si impegna a fornire non è - a differenza di quello del prestatore d'opera - determinato dai contraenti preventivamente, né è determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività d'impresa."* Nello stesso senso Cass. Civ., Sez. I, 24 aprile 2007, n. 9911; Cass. Civ., Sez. I, 23 luglio 2004, n. 13805; Cass. Civ., Sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2769.

¹⁹ Cass. Civ., Sez. I, 30 settembre 2016, n. 1959. In tale pronuncia viene sancito che: *"Le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società"*; Cass. Civ., Sez. Lav., 26 ottobre 1996, n. 9368; Cass. Civ., Sez. Lav., 11 novembre 1993, n. 11119; Cass. Civ., Sez. Lav., 25 maggio 1991, n. 5944, in banca dati *DeJure*, Giuffrè, disponibile su www.iusexplorer.it.

²⁰ Cass. Civ., Sez. I, 21 febbraio 2017, n. 4406, disponibile su www.cortedicassazione.it.

prestazione d'opera intellettuale, né il contratto tipico che lo lega alla società è assimilabile al contratto d'opera, di cui agli artt. 2222 e ss. cod. civ. non presentando gli elementi del perseguimento di un risultato, con la conseguente sopportazione del rischio, mentre l'“opus” (e cioè l'amministrazione) che egli si impegna a fornire non è, a differenza di quello del prestatore d'opera, determinato dai contraenti preventivamente, né è determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività d'impresa”²¹.

3. La disciplina giuridica dei compensi spettanti agli amministratori ai sensi dell'art. 2389 c.c.

Al di là della questione relativa all'esatta qualificazione della relazione tra società ed amministratori, dottrina²² e giurisprudenza²³ maggioritarie ritengono che sussista un vero e proprio diritto di percepire una remunerazione per lo svolgimento dell'attività gestoria, in ragione del carattere naturalmente oneroso dell'ufficio di amministratore, che si presume tale pur nell'assenza di un referente legislativo espresso. Si tratta di un diritto soggettivo perfetto che sussiste anche nel silenzio dello statuto o in carenza di una deliberazione al riguardo. Esso, tuttavia, è oggetto di una presunzione relativa, in quanto suscettibile di essere convenzionalmente escluso o limitato, al verificarsi di determinati presupposti, mediante una clausola statutaria. Gli amministratori, dunque, possono accettare di esercitare la loro attività gratuitamente o dare il loro consenso ad essere remunerati anche in modo oggettivamente inadeguato al lavoro svolto²⁴.

²¹ Nello stesso senso Cass. Civ., Sez. I, 27 febbraio 2014, n. 4769; Cass. Civ., Sez. I, 17 ottobre 2014, n. 22046; Cass. Civ., Sez. I, 18 maggio 2007, n. 11652 in banca dati *Leggi d'Italia*, De Agostini, disponibile su www.leggiditaliaprofessionale.it.

²² V. Sangiovanni, *Determinazione del compenso dell'amministratore da parte del giudice*, in *Le Società*, n. 8, 2006, pp. 976-977; A. L. Bonafini, *cit.*, pp. 343-347; A. Maffei Alberti, *sub art. 2389, Commentario breve al diritto delle società*, in *Breviaria Iuris*, fondati da G. Cian e A. Trabucchi e continuati da G. Cian, III ed., Cedam, Padova, 2015, p. 688; G. F. Campobasso, *Diritto commerciale*, vol. 2, *Diritto delle società*, VII ed. a cura di M. Campobasso, Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milano, 2009, p. 368; A. Pisani Massamormile, *sub art. 2389 c.c.*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *Delle società - dell'azienda della concorrenza (artt. 2379-2451)*, a cura di D. U. Santosuosso, Utet Giuridica, Torino, 2015, p. 263.

²³ *Ex multis*, Cass. Civ., Sez. Lav., 9 agosto 2005, n. 16764, con commento di V. Sangiovanni, in *Le Società*, n. 8, 2006, pp. 973- 982; Cass. Civ., Sez. I, 26 febbraio 2002, n. 1647; Cass. Civ., Sez. I, 24 febbraio 1997, n. 1647, nella quale viene statuito che: “(...) costante interpretazione dell'art. 2389 c.c. accolta dalla giurisprudenza (...) riconosce alla pretesa degli amministratori al compenso la natura di diritto soggettivo perfetto. Tanto che è stato affermato che qualora il giudice di merito accerti che tra una società di capitale ed il suo amministratore è intercorso soltanto il rapporto di natura organica derivante dal mandato ad amministrare - al quale sono, pertanto, riconducibili le prestazioni dell'amministratore - quest'ultimo può esercitare una specifica azione giudiziaria al fine di ottenere l'adeguamento del compenso previsto dagli art. 2364 e 2389 c.c., ove ritenga insufficiente il compenso stesso avuto riguardo alla crescente entità ed importanza dell'opera prestata”; Cass. Civ. Sez. Lav, 3 aprile 1990, n. 2679 in banca dati *DeJure*, Giuffrè, disponibile su www.iusexplorer.it.

²⁴ In merito al riconoscimento del diritto al compenso dell'amministratore, alcuni Autori ravvisano un elemento testuale a cui fare riferimento nell'art. 2383, 3° comma, c.c., secondo il quale i titolari del potere gestorio sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Secondo questa tesi, la previsione legislativa in base alla quale l'amministratore revocato

Sulla base di questa constatazione si procede ad esaminare la disciplina giuridica relativa ai compensi degli amministratori dettata dall'art. 2389 c.c. che presentando, sotto alcuni profili, un contenuto alquanto frammentario è stata oggetto di numerosi interventi ad opera della giurisprudenza, con l'obiettivo di definire gli ulteriori aspetti problematici della materia.

3.1. *Gli organi competenti alla determinazione del compenso*

Per l'individuazione degli organi competenti alla determinazione del compenso degli amministratori di s.p.a. con sistema tradizionale di amministrazione e controllo occorre fare riferimento al combinato disposto degli artt. 2389 e 2364, 1° comma, n. 3), c.c.

In particolare, l'art. 2389, 1° comma, c.c., prevede come regola generale che la remunerazione dei membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo venga stabilita dagli azionisti all'atto della nomina o successivamente in assemblea. In altri termini per quanto riguarda i primi amministratori nominati nell'atto costitutivo il compenso può essere indicato nell'atto costitutivo stesso o nello statuto (come si ricava dall'art. 2364, 1° comma, n. 3, c.c.); laddove, invece, non sussistano clausole statutarie che dispongano al riguardo, i compensi sono determinati mediante una delibera dell'assemblea ordinaria in cui venga espressamente enunciata la volontà dei soci di remunerare gli amministratori e in cui sia stabilita anche la quantificazione degli stessi.

Alla competenza generale di cui al 1° comma si affianca una competenza speciale, definita dal 3° comma dell'art. 2389 c.c., per la determinazione della remunerazione degli *"amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto"* affidata al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Si considerano amministratori investiti di particolari cariche:

- gli amministratori delegati;
- il presidente ed il vice-presidente del consiglio di amministrazione;
- coloro che fanno parte di speciali comitati, previsti dallo statuto, per i quali sia necessario un impegno maggiore rispetto a quello di semplice amministratore.

D'altro canto, in base al dato normativo, si esclude che siano rilevanti ai fini dell'applicabilità di questa disciplina:

- tutte le cariche non previste dallo statuto (ad esempio eventuali deleghe interne da questo non previste), ma anche quella di membro del comitato esecutivo, poiché quest'ultima ipotesi è disciplinata dall'art. 2389, 1° comma c.c.;
- le cariche onorifiche, in quanto puramente formali, come quella di presidente onorario²⁵.

ingiustamente ha diritto al ristoro del pregiudizio trova il suo fondamento anche nel fatto che il gestore perde un guadagno rappresentato da quello che avrebbe conseguito se avesse potuto continuare a svolgere la propria funzione. In tal senso A. L. Bonafini, *cit.*, p. 345; V. Sangiovanni, *cit.*, p. 977.

²⁵ A. Maffei Alberti, *cit.*, p. 690.

Su tale remunerazione, ulteriore rispetto a quella loro dovuta in qualità di membri dell'organo gestorio, è richiesto il parere del collegio sindacale al fine di evitare che gli amministratori possano assegnarsi compensi spropositati. Esso è, dunque, obbligatorio, poiché la sua mancanza determina l'invalidità della delibera consiliare, ma non è vincolante per il consiglio di amministrazione che può discostarsene e deliberare un corrispettivo maggiorato pur in presenza di un parere negativo.

Il secondo periodo del 3° comma dell'art. 2389 c.c. contempla, infine, la possibilità per lo statuto di prevedere un'apposita clausola che consenta all'assemblea di determinare un "*importo complessivo*" per tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche, rimettendo al consiglio la ripartizione del suddetto importo²⁶.

Se il compenso non è stato determinato dalle parti e non risulta l'accordo di gratuità dell'incarico o la rinuncia allo stesso da parte degli amministratori, esso è stabilito, in via suppletiva, dall'Autorità giudiziaria, su ricorso di questi ultimi²⁷.

Il delicato ruolo del magistrato, in questa circostanza, consiste nel trovare un giusto equilibrio tra prestazione e controprestazione, tale da contemperare i contrapposti interessi che sussistono in capo agli amministratori ed alla società. In altri termini, occorre valutare, da un lato, quanto l'amministratore avrebbe presumibilmente guadagnato se si fosse dedicato a tempo pieno alla propria professione e, dall'altro lato, quali vantaggi sono derivati alla società dal prestigio di cui egli gode in virtù della propria particolare competenza professionale.

In estrema sintesi, dunque, i diversi criteri individuati ai fini della determinazione del giusto compenso da parte dell'Autorità Giudiziaria, si possono così schematizzare:

- la situazione societaria;
- l'entità della prestazione e l'arco temporale in cui è stata effettuata;
- la resa economica e l'impegno dell'amministratore;
- il fatturato globale e gli utili realizzati dalla società;
- la situazione patrimoniale della società e le utilità;
- i criteri adottati e gli emolumenti liquidati nei precedenti esercizi;
- l'importanza dell'opera prestata, la qualificazione soggettiva dell'amministratore e il decoro della professione;
- l'equità *ex art. 1374 c.c.*;

²⁶ P. Rainelli, *sub art. 2389*, in *Il nuovo diritto societario (artt. 2325-2409 c.c.)*, Commentario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Zanichelli, Torino, 2004, pp. 741-742; N. Nazzicone, S. Providenti, *sub art. 2389*, *Società per azioni, amministrazione e controlli (artt. 2380-2409-noviesdecies c.c.)*, in *La riforma del diritto societario* a cura di Lo Cascio, Giuffrè, Milano, 2003, p. 140.

²⁷ N. Nazzicone, S. Providenti, *cit.*, p. 135, secondo cui la determinazione del giudice deve essere effettuata *ex ante*, in base al criterio della "prognosi postuma" e non *ex post* con riguardo ai risultati sociali; G. F. Campobasso, *cit.*, p. 370.

- il compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di analoghe dimensioni²⁸.

Si ritiene, infine, che nella liquidazione del compenso manageriale il giudice debba tener conto della nuova formulazione del dovere di diligenza, basato sui criteri della “*natura dell’incarico*” e delle “*specifiche competenze*”, imposto agli amministratori dall’art. 2392, 1° comma, c.c., al fine di tracciare un filo conduttore tra i concetti di diligenza, responsabilità e compenso (inscindibilmente connessi) che consenta di concretizzarli e di graduarli agganciandoli a dati obiettivi e verificabili²⁹.

3.2. Le modalità di corresponsione del compenso

Le modalità di corresponsione del compenso sono espressamente indicate dall’art. 2389 c.c. e sono da considerarsi esemplificative e non tassative.

L’importo stabilito a titolo di compenso, pertanto, può essere:

- determinato in misura fissa e liquidato in un’unica soluzione;
- corrisposto periodicamente a scadenze predefinite;
- costituito da partecipazioni agli utili (art. 2389, 2° comma, c.c.);
- rappresentato dall’acquisto di azioni di futura emissione della società ad un prezzo predeterminato ed entro una scadenza prefissata (art. 2389, 2° comma, c.c., c.d. *stock options*);
- determinato dall’acquisto di azioni proprie della società e ciò comporta l’applicabilità della disciplina prevista dagli artt. 2357 e ss. c.c.³⁰;
- costituito dalla stipula di un’assicurazione per la responsabilità civile degli amministratori, con premio pagato dalla società;
- acquisito in forma “mista” attraverso la coniugazione di alcune delle precedenti modalità di corresponsione, in quanto i vari sistemi di retribuzione non devono essere necessariamente considerati alternativi, ma possono coesistere ed essere cumulati in risposta alle specifiche esigenze³¹;
- rappresentato da un cosiddetto “gettone di presenza” per ogni riunione di consiglio di amministrazione;
- parametrato alla durata delle sedute consiliari.

Vi è concordia nel ritenere, inoltre, che l’amministratore abbia diritto ad essere rimborsato per le spese sostenute per ragioni d’ufficio.

²⁸ A. Maffei Alberti, *cit.*, pp. 688-689.

²⁹ A. L. Bonafini, *cit.*, pp. 364-365.

³⁰ N. Nazzicone, S. Providenti, *cit.*, p. 137.

³¹ P. Rainelli, *cit.*, p. 740.

Per quanto attiene alle spese legali e processuali, invece, la giurisprudenza di legittimità³² stabilisce che la semplice sottoposizione a giudizio non rientra nel rischio tipico della gestione societaria e, pertanto, le relative spese sono a carico dell'amministratore. Questa impostazione è stata poi criticata dalla dottrina che ne ha messo in evidenza l'intrinseca incoerenza nella prospettiva di un più idoneo riequilibrio dei diversi interessi patrimoniali³³. Di frequente, poi, è dato riscontrare nella prassi il ricorso a clausole statutarie che prevedono l'assegnazione di un'indennità annua di fine esercizio, che la giurisprudenza di merito fa rientrare nell'ampio concetto di remunerazione (*latu sensu*): ad essa si accompagna anche, in taluni casi, un'indennità di fine mandato, corrisposta per la cessazione della carica e, di regola, proporzionale all'emolumento fisso annualmente percepito³⁴.

3.3. Forme "variabili" di remunerazione: partecipazione agli utili e stock options

Una fondamentale esigenza in tema di compensi è data dall'adeguatezza della remunerazione, affinché si crei il giusto compromesso tra gli interessi degli amministratori (al massimo profitto) e gli interessi degli azionisti e della società (legati ad avere i migliori *manager* per la creazione di valore)³⁵. L'adozione di una valida politica dei compensi, infatti, risulta fondamentale nella s.p.a. al fine di attrarre i soggetti più competenti al governo delle imprese. Il ricorso ai compensi legati ai risultati di gestione ottenuti dalla società, ad esempio, è considerato un efficace meccanismo con effetti incentivanti legati alle azioni che, in quanto tali, offrono il beneficio di creare un punto di equilibrio tra gli interessi degli amministratori e quelli degli azionisti, rendendoli opportunamente omogenei. Ciò dovrebbe incrementare l'affidabilità dei gestori poiché sussiste una stretta corrispondenza tra il livello di remunerazione e la redditività degli azionisti, in modo che l'amministratore, affrontando in parte i rischi e le opportunità del socio, indirizzi la sua condotta alla massimizzazione del valore azionario dell'impresa, purché vengano adottati tutti gli espedienti necessari, soprattutto in termini di informazione e di trasparenza, per evitare, ad esempio, un'ingiustificata sproporzione tra il livello dei compensi ed i reali risultati della società, nonché il pericolo di distorsioni e di conflitti d'interessi nelle politiche gestionali, finanziarie o contabili.

³² Cass. Civ., SS.UU., 14 dicembre, n. 10680, in banca dati *DeJure*, Giuffrè, disponibile su www.iusexplorer.it.

³³ In tal senso, A. L. Bonafini, *cit.*, p. 367, che ritiene ammissibile la rimborsabilità delle spese di assistenza almeno nell'ipotesi in cui la pronuncia sia favorevole all'amministratore; G. B. Portale – A. Dolmetta, *Limiti di rimborsabilità delle spese per assistenza legale sopportate da amministratori di società di capitali*, in *Giur. Comm.*, I, 1998, pp. 349 e ss.; A. Mazzoni, *Spese di assistenza legale e di difesa sopportate da un amministratore di s.p.a. e rimborsabilità delle stesse da parte della società*, in *Giur. Comm.*, I, 1998, pp. 375 e ss.

³⁴ A. L. Bonafini, *cit.*, pp. 366-368.

³⁵ D. U. Santosuosso, *Il principio della ragionevolezza nella disciplina della remunerazione degli amministratori*, in *Il nuovo diritto delle società*, AA.VV., *Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, vol. 2, Assemblea - Amministrazione, Utet Giuridica, Torino, 2006, p. 362.

Nell'ambito delle dinamiche societarie si è, dunque, incrementato il ricorso a tipologie di remunerazioni variabili, previste dall'art. 2389, 2° comma, c.c. e rappresentate dalla partecipazione agli utili e dalle *stock options*.

Nel primo caso il compenso deve essere calcolato in percentuale sugli utili netti, fatta deduzione della parte da destinarsi a riserva legale (*ex art. 2432 c.c.*). A tal fine non possono essere ricompresi, invece, gli utili prodotti nell'esercizio ma destinati a colmare perdite pregresse che abbiano intaccato il capitale sociale, poiché rappresentano utili non distribuibili. Tale forma di compenso deve essere corrisposto anche qualora la società decida di non distribuire gli utili ai soci, essendo il diritto al compenso sganciato da tale scelta. Siffatta tipologia di compenso viene definita, pertanto, "*eventuale*", in quanto legata al conseguimento di un avanzo di bilancio; "*variabile*", in quanto corrisposta in misura proporzionale ai risultati della gestione sociale; "*aleatoria*", in quanto legata alle *performance* dell'impresa, giacché in assenza di utili non maturano né la remunerazione del capitale né la remunerazione dell'attività amministrativa.

La previsione delle *stock options*, invece, è stata introdotta nel testo dell'art. 2389 c.c. con la Riforma del diritto societario del 2003 e consente l'attribuzione in capo agli amministratori della facoltà di acquisire azioni di futura emissione della società ad un prezzo prefissato (c.d. *strike price*) entro un periodo di tempo determinato (c.d. *vesting period*). Suddetta forma di remunerazione concede all'amministratore l'opportunità di conseguire un guadagno dato dal maggior apprezzamento delle azioni della società nell'arco temporale concordato, rispetto al prezzo pattuito al momento della concessione dell'opzione. Il beneficio economico che ne consegue, dunque, varia a seconda dell'andamento delle quotazioni del titolo nel periodo di esercizio dello stesso³⁶.

L'attuazione di tale modalità comporta necessariamente un aumento del capitale sociale con sacrificio del diritto di opzione previsto dall'art. 2441 c.c. per i soci. La delibera assembleare, pertanto, deve essere assunta nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2441, 5° e 6° comma, c.c. In particolare, il 5° comma prevede la compressione del diritto di opzione degli azionisti solo se ricorra, in concreto, la conciliabilità dell'operazione con l'interesse sociale; il 6° comma dispone che le proposte di aumento di capitale sociale devono essere illustrate in un'apposita relazione stesa dagli amministratori, contenente le motivazioni dell'esclusione del diritto di opzione e l'indicazione dei criteri determinativi del prezzo di emissione delle azioni, sulla cui congruità è chiamato ad esprimere il proprio parere anche il collegio sindacale³⁷.

³⁶ L. Forni, *sub art. 2389 c.c.*, in *Codice commentato delle s.p.a.*, diretto da G. Fauceglia e G. Schiano di Pepe, Tomo II, Utet Giuridica, Torino, 2007, p. 698.

³⁷ A. L. Bonafini, *cit.*, pp. 378-388.

3.4. *Il possibile conflitto d'interessi dell'amministratore-socio in sede di approvazione delle delibere ex art. 2389 c.c. e la questione delle delibere "implicite" di determinazione del compenso*

All'interno delle logiche e delle dinamiche che si vengono a creare nell'ipotesi in cui l'amministratore assuma anche la veste di socio che, in quanto tale, esprime il suo voto in sede di assemblea ordinaria o di modifica statutaria (con le maggioranze rafforzate dell'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 2365, 1° comma, c.c.) per la deliberazione che determini il proprio compenso, secondo un risalente orientamento giurisprudenziale minoritario³⁸, si rileva la configurabilità di un conflitto di interessi in danno alla società generato, essenzialmente, dal contrasto tra l'interesse personale dell'amministratore a ricevere la massima remunerazione possibile e l'interesse della società a non remunerare più di quanto necessario per ottimizzare il profitto ricavabile dall'attività da questi svolta³⁹.

La tesi largamente prevalente nella giurisprudenza più recente⁴⁰, tuttavia, si edifica su un presupposto diametralmente opposto, ossia ritiene che, in ragione di una tendenziale coincidenza tra l'interesse dell'amministratore e quello della società al giusto compenso tale da garantire la profusione di un adeguato impegno nello svolgimento della gestione imprenditoriale, il socio-amministratore possa legittimamente concorrere alla deliberazione che decida la propria remunerazione⁴¹. Tale deliberazione assembleare è ritenuta valida anche se è approvata con il voto determinante dell'amministratore stesso, purché non ne risulti pregiudicato l'interesse sociale a causa di un'irragionevole sproporzione tra il compenso medesimo e l'attività gestoria. Suddetta condizione va comunque verificata di volta in volta, sottoponendo ad un'attenta valutazione la fattispecie concreta in relazione al fatturato ed alla dimensione economica e finanziaria dell'impresa, che naturalmente si riflette a sua volta sulla dimensione dell'impegno richiesto a chi deve gestirla⁴². Viceversa, se l'attribuzione di compensi ritenuti sproporzionati, in base ai predetti criteri, integra gli estremi del pregiudizio all'interesse sociale, la delibera assembleare è impugnabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 2373 e 2377 c.c.⁴³.

Altra questione foriera di disparità di vedute in giurisprudenza, riguarda il valore da attribuirsi alle delibere di approvazione del bilancio rispetto ai compensi degli amministratori non

³⁸ Trib.le Milano, 20 marzo 1980, in *Giur. comm.*, II, 1980, p. 396.

³⁹ A. L. Bonafini, *cit.*, pp. 372-375.

⁴⁰ Cass. Civ., Sez. I, 3 dicembre 2008, n. 28748; Cass. Civ., Sez. I, 21 marzo 2000, n. 3312; Cass. Civ., sez. I, 17 luglio 2007, n. 15942, in banca dati *DeJure*, Giuffrè, disponibile su www.iusexplorer.it.

⁴¹ N. Nazzicone, S. Providenti, *cit.*, p. 134.

⁴² L'analisi svolta sul conflitto d'interessi dell'assemblea ben si può riproporre nell'ipotesi dell'amministratore, investito di particolari cariche, nel corso del consiglio chiamato a deliberare proprio sui compensi da riconoscere ai soggetti indicati dall'art. 2389, 3° comma, c.c.; in tal senso L. Forni, *cit.*, p. 697.

⁴³ I. M. Cerasa, *Brevi considerazioni in tema di (ir)ragionevolezza del compenso degli amministratori ed annullabilità della relativa delibera*, in *Rivista del diritto societario*, n. 4, 2010, pp. 820-825.

precedentemente deliberati dall'assemblea, ma tuttavia inseriti dagli stessi tra le poste passive⁴⁴. Sul tema in esame si evidenzia all'interno della giurisprudenza di legittimità un duplice orientamento:

- secondo un primo filone interpretativo la delibera di approvazione di un bilancio in cui sia indicata la remunerazione dell'amministratore equivale ad una delibera implicita di approvazione del compenso ai sensi dell'art. 2389, 1° comma, c.c., riconoscendo ad essa un valore giuridico di approvazione e ratifica dell'operato dell'amministratore che si sia attribuito tale compenso senza che l'assemblea lo abbia previamente deliberato⁴⁵;

- altro indirizzo più restrittivo ritiene che il compenso *"può essere inserito in bilancio, in quanto sia stato deliberato dalla assemblea con una autonoma decisione che non può essere implicita nella approvazione del bilancio stesso"*⁴⁶. Si tratta di una presa di posizione radicale che esclude in maniera incondizionata la possibilità sia di una ratifica esplicita, sia di una ratifica implicita: in mancanza di una precedente delibera assembleare la posta relativa ai compensi degli amministratori non è legittimamente inserita nel bilancio, da cui si desume che neanche un'approvazione esplicita potrebbe sanare il vizio⁴⁷. A ciò è stato aggiunto che l'ammissibilità di una delibera "tacita" (nella quale la volontà dell'assemblea si manifesta per *facta concludentia*) e di una delibera "implicita" (caratterizzata da un proprio specifico oggetto diverso e con contenuto autonomo rispetto a quello di approvazione del bilancio e che, pertanto, dovrebbe essere sottoposta ad una distinta deliberazione) sarebbe in contrasto con il principio sancito dall'art. 2366 c.c., il quale afferma la necessità, salvo che la legge disponga diversamente, della previa indicazione nell'ordine del giorno degli argomenti che saranno oggetto di deliberazione, ciò al fine di soddisfare una duplice esigenza: da un lato salvaguardare il diritto all'informazione rendendo edotti i soci circa gli argomenti sui quali sono chiamati a pronunciarsi per consentire agli stessi di partecipare all'assemblea con la dovuta informazione e consapevolezza e, dall'altro lato, preservare la buona fede degli assenti. Tale conclusione si fonda, inoltre, sul connubio dei seguenti presupposti:

⁴⁴ In base all'art. 2425 c.c., ai fini dell'esposizione in bilancio, i compensi degli amministratori confluiscono nel Conto Economico, alla voce B) *Costi della produzione*, 7) *per servizi*, nonché l'art. 2427 c.c., per quanto riguarda l'esposizione nella Nota Integrativa, al n. 16), *"l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria"*.

⁴⁵ In tal senso Cass. Civ., Sez. I, 17 maggio 2007, n. 11490; Cass. Civ., Sez. I, 20 dicembre 2005, n. 28243; Cass. Civ., Sez. I, 27 febbraio 2001, n. 2832, in banca dati *DeJure*, Giuffrè, disponibile su www.iusexplorer.it.

⁴⁶ Cass. Civ., Sez. I, 30 marzo 1995, n. 3774, in banca dati *DeJure*, Giuffrè, disponibile su www.iusexplorer.it.

⁴⁷ G. Gobbo, *Approvazione del bilancio e ratifica implicita del compenso autoattribuito degli amministratori*, in *Giur. comm.*, II, 2008, p. 790.

- la natura imperativa ed inderogabile della previsione normativa di cui all'art. 2389, 1° comma c.c., derivante dal dato che la disciplina del funzionamento della società è dettata anche nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica;
- la distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi (art. 2364, nn. 1 e 3, c.c.);
- la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio (art. 2434 c.c.).

Da ciò deriva che, affinché l'assemblea possa deliberare contestualmente in ordine ai due diversi oggetti, risulta necessario che tali oggetti siano chiaramente indicati nella convocazione e nel relativo ordine del giorno, ovvero in caso di assemblea totalitaria, su tali oggetti risulta doverosa un'apposita discussione e una specifica votazione⁴⁸.

Al fine di dirimere il suesposto contrasto le Sezioni Unite⁴⁹ hanno definito i termini della questione enunciando il seguente principio di diritto: *“La oggettiva distinzione della delibera assembleare di determinazione dei compensi rispetto a quella di approvazione di bilancio trova, peraltro, diretto riscontro nell'art. 2364 c.c., comma 1, che contempla separatamente, rispettivamente al n. 1) ed al n. 3), le due distinte materie riservate alla competenza esclusiva della assemblea ordinaria dei soci. Le conclusioni cui sono pervenute le SS.UU. (...) configurano, pertanto, nel caso di specie una sostanziale violazione delle competenze attribuite alla assemblea generale dei soci (organo societario attraverso il quale si realizza la garanzia della tutela della minoranza), e dunque una difformità assoluta dallo schema legale del procedimento di formazione della volontà dell'ente collettivo (come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la delibera assembleare costituisce modo formale e inderogabile di espressione della volontà della società di cui non sono ammessi equipollente e pertanto l'atto negoziale adottato in difformità è affetto da “nullità assoluta ed insanabile”: Corte Cass. Sez. I, Sentenza n. 10869 del 01/10/1999; id. Sez. I, Sentenza n. 9901 del 24/04/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 14963 del 07/07/2011, ...), atteso che la entità del compenso viene - di fatto - ad essere (auto)determinata dagli stessi amministratori (dovendo esclusivamente ad essi imputarsi la redazione del bilancio), non potendo l'ammontare del compenso fatturato in alcun modo ricondursi alla volontà della assemblea, fatta salva la sola eccezione in cui venga fornita “la prova che, approvando il bilancio, l'assemblea sia a conoscenza del vizio e abbia manifestato la volontà di far proprio l'atto posto in essere dall'organo privo di potere, non essendo invece sufficiente, in quanto circostanza non univoca, la generica delibera di approvazione” del bilancio: il procedimento di formazione della volontà*

⁴⁸ In tal senso Cass. Civ., SS.UU., 29 agosto 2008, n. 21933, Cass. Civ., Sez. Trib., 4 settembre 2013, n. 20265, in banca dati *DeJure*, Giuffrè, disponibile su www.iusexplorer.it; G. Bei, *Sulle delibere implicite, con particolare riferimento al compenso degli amministratori*, in *Le Società*, I, 2009, p. 28-36.

⁴⁹ Cass. Civ., Sez. Trib., 28 ottobre 2015, n. 21953, in banca dati *DeJure*, Giuffrè, disponibile su www.iusexplorer.it.

assembleare, in materia di determinazione dei compensi degli amministratori, potrebbe quindi essere riconosciuto valido - nel caso in cui il compenso fosse stato liquidato in sede di delibera di approvazione del bilancio di chiusura dell'esercizio annuale - soltanto se un'assemblea totalitaria fosse stata chiamata a discutere, in tale occasione, anche su tale specifico argomento posto all'ordine del giorno". Allo stesso modo ed in senso inverso, si ritiene che l'approvazione di un bilancio che non contenga la voce relativa al compenso, non possa equivalere ad una rinuncia implicita allo stesso e che la previsione all'ordine del giorno della nomina degli amministratori consenta di approvare validamente anche la determinazione del loro compenso, in ragione della naturale doverosità della carica⁵⁰.

⁵⁰ A. Pisani Massamormile, *cit.*, pp. 264-265.



LA PROROGA TACITA DEL TERMINE DI DURATA NELLE SOCIETÀ DI PERSONE E LA FACOLTÀ DI DISDETTA UNILATERALE DEL SOCIO

Gabriella Trinchese

Sommario: 1. Premessa. – 2. La proroga del termine di durata nelle società di persone. – 3. La disdetta unilaterale del socio alla proroga del termine. – 4. Il diritto di recesso del socio e la facoltà di disdetta alla proroga.

1. Premessa

Affinché possa parlarsi di proroga della società è necessario che nell'atto costitutivo della società sia indicata la durata. Per le società di persone ed in particolare per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice, sebbene l'indicazione della durata sia espressamente richiesta dall'art. 2295, n. 9, c.c. (applicabile anche alle società in accomandita semplice, in virtù del rimando di cui all'art. 2315 c.c.) è controverso se tale indicazione sia necessaria per la regolare costituzione delle medesime. Sul tema, uno degli orientamenti maggioritari in dottrina¹ ritiene che l'indicazione di una durata certa della società sia un elemento essenziale non ai fini della validità della costituzione della società, bensì per la sua iscrizione nel Registro delle Imprese².

Secondo un altro orientamento³, invece, la durata non rappresenterebbe un elemento essenziale per la costituzione di tali società con la conseguenza che anche le società di persone regolari che svolgono attività commerciale, al pari delle società semplici e di quelle irregolari, possono essere contratte a tempo indeterminato.

¹ Cfr. F. Preite e C.A. Busi, in Trattato Società di Persone diretto da F. Preite, Utet Giuridica, Milano, 2015, t. I, 903-906 e F. Di Sabato, Diritto delle società, Giuffrè, Milano, 2003, 96.

² Secondo tale orientamento suddetta iscrizione sarebbe dunque subordinata all'indicazione di una scadenza determinata nel contratto sociale Cfr. G. F. Campobasso, Diritto commerciale 2, Diritto delle società, Utet, Torino, 2002, 62, nota 3, che richiama G. Ferri, Delle Società, in Commentario Scialoja - Branca, Libro V, Del Lavoro (artt. 2247-2324)1981, 388.

³ Secondo tale orientamento non potrebbe essere rifiutata l'iscrizione nel Registro delle Imprese di un atto costitutivo senza scadenza o che stabilisca espressamente che la società sia a tempo indeterminato, essendo i poteri dell'ufficio del Registro delle Imprese limitati alla verifica della regolarità formale e della completezza dell'atto costitutivo. Cfr. V. Buonocore, Società in nome collettivo, in Commentario Schlesinger, 1995, 186, F. Preite e C.A. Busi, *op.cit.*, 1099-1100, F. Galgano, in Trattato di Diritto civile v. 4, Cedam, 2010, 134-135 per il quale l'opinione secondo cui sia necessaria la prefissione di un termine di durata per la regolarità delle società in nome collettivo è contraddetta dall'art. 2307, co. 3 c.c. che ammette che la società in nome collettivo possa essere tacitamente prorogata, e la proroga tacita è, a norma dell'art. 2273 c.c. proroga a tempo indeterminato e tale proroga non potrebbe essere che *sine die*, per cui non si vedrebbe perché negare tale possibilità sin dal principio ai soci.

È invece pacifico che il termine di durata, ove indicato nell'atto costitutivo, determini, al suo verificarsi una causa di scioglimento della società⁴ per cui, prima del suo decorso, sarà necessaria una valutazione circa l'ipotesi o meno di proroga del suddetto termine, salvo la possibilità di proroga tacita ai sensi degli artt. 2307⁵, co. 3 e 2273⁶ c.c., ipotesi quest'ultime evidentemente operative soltanto dopo la scadenza del termine.

Occorrerà infine valutare la presenza di clausole statutarie che prevedano la proroga tacita e automatica qualora i soci (o anche uno solo di essi) non provvedano a dare disdetta entro un termine prefissato.

Per le società di persone prossime alla scadenza, la valutazione di un'eventuale proroga andrebbe effettuata anche alla luce dei regimi agevolativi e semplificativi introdotti dalla Legge di Bilancio per il 2017 (quali la modifica della disciplina dell'aiuto alla crescita economica - Ace, l'introduzione dell'Imposta sul reddito d'impresa - Iri - per imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, nonché il nuovo regime di cassa per le imprese minori tra cui sono ricomprese le società di persone che siano in contabilità semplificata) laddove possano risultare convenienti per tali società.

2. La proroga del termine di durata nelle società di persone

Le disposizioni civilistiche in materia di proroga del termine di durata delle società di persone disciplinano le seguenti fattispecie:

- la proroga espressa (all'art. 2307, co. 1 e 2, c.c. per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice stante il rinvio di cui all'art. 2315 c.c.);
- la proroga tacita (all'art. 2307, co. 3, c.c. per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice stante il rinvio di cui all'art. 2315 c.c.; all'art. 2273 c.c. per le società semplici applicabile alle suddette società ai sensi degli artt. 2293 e 2315 c.c.).

⁴ Il decorso del termine delle società di persone, come noto, rappresenta una causa di scioglimento delle società di persone ai sensi degli artt. 2272, co. 1, n. 1), 2308, 2323 c.c. Tale causa di scioglimento è immediatamente operativa; ciò implica che con il suo verificarsi ha inizio lo stato di liquidazione. Cfr. F. Di Sabato, *op. cit.*, 98-99.

⁵ Ai sensi dell'art. 2307 c.c. «*Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società, entro tre mesi dall'iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese.*

Se l'opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell'opponente.

In caso di proroga tacita ciascun socio può sempre recedere dalla società, dando preavviso a norma dell'articolo 2285, e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell'articolo 2270».

⁶ Ai sensi dell'art. 2273 c.c.: «*La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.*».

La proroga del termine di durata delle società di persone può dunque essere decisa sia prima, ai sensi dell'art. 2307, co. 1 c.c., che dopo il decorso del termine della società, ai sensi del medesimo articolo 2307, co. 3 c.c. e art. 2273 c.c.

Nello specifico, prima del decorso del termine, qualora lo statuto non preveda clausole di proroga automatica, i soci possono espressamente prorogare la durata della società fissando un nuovo termine di scadenza.

La proroga della durata della società rappresenta una modifica del contratto sociale di tipo oggettivo e come tale presuppone «*il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente*»⁷; tale previsione normativa implica che la decisione di proroga debba essere approvata all'unanimità, salvo che sia espressamente prevista nell'atto costitutivo la modificabilità del contratto sociale con il consenso della maggioranza dei soci⁸.

La proroga può intervenire anche dopo la scadenza del termine risultando dal comportamento concludente dei soci; ciò si verifica nell'ipotesi in cui la società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato, qualora, decorso il termine per cui fu contratta, «*i soci continuano a compiere le operazioni sociali*» ai sensi dell'art. 2273 c.c. Tale norma è interpretata dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza nel senso che occorre l'accordo di tutti i soci alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'attività sociale dopo la scadenza del termine⁹; pertanto, il compimento delle operazioni sociali implica che vi sia inequivocabilmente la volontà di continuare l'attività sociale ciò presupponendo il consenso, seppure implicito, di tutti gli altri soci e di revocare implicitamente lo stato di liquidazione¹⁰.

Con riguardo alla proroga tacita, nelle società di persone si è soliti ulteriormente distinguere tra proroga tacita legale prevista dall'art. 2273 c.c. e proroga tacita convenzionale, prevista da specifiche clausole contrattuali:

- la proroga tacita legale presuppone che sia decorso il termine inizialmente previsto e che i soci continuino a compiere le operazioni sociali. Sussistendo tali condizioni opera la presunzione legale di tacito consenso alla proroga della società. La scadenza del

⁷ Cfr. art. 2252 c.c.

⁸ Cfr. G. Cottino, M. Sarale, R. Weigmann, Società di persone e Consorzi, in Trattato di Diritto Commerciale, diretto da G. Cottino, Cedam, Padova, 2004, 342, F. Di Sabato, Diritto delle società, Giuffrè, Milano, 2003, 56-57. In Giurisprudenza App. Brescia, 9 giugno 2011, in Le Società 1/2013, 15 ss.

⁹ Cfr. G. Cottino, M. Sarale, R. Weigmann, *op. cit.* 342 che richiama Cass. 23 febbraio 1984, n. 1296, Mass.; Trib. Cagliari, 26 luglio 1988, in Rass. Giur. Sarda, 1989, 416 secondo cui non può ritenersi ammissibile la proroga tacita del contratto di società di persone prima della scadenza, ove non risulti univocamente la volontà del socio di rinunciare al diritto di domandare lo scioglimento alla scadenza del termine contrattualmente previsto.

¹⁰ Ne deriva che un solo socio che non fosse d'accordo sulla continuazione potrebbe rifiutarsi di proseguire nel compimento delle operazioni sociali oltre il termine previsto nel contratto sociale e potrebbe ottenere giudizialmente la nomina del liquidatore a norma dell'art. 2275, co.1, c.c. oppure esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2285 c.c. consentito nel caso in cui il termine della società sia indeterminato. Cfr. F. Di Sabato, *op. cit.* 96-97, V. Salafia, Legittimità dell'opposizione alla proroga tacita della società statutariamente prevista, commento a sentenza Trib. Cremona, 30 dicembre 2005, in Le Società 1/2008, 96.

termine rappresenta pertanto il presupposto funzionale necessario ed imprescindibile dell'operatività dell'art. 2273 c.c.; inoltre, a differenza della proroga espressa che non implica necessariamente una durata indeterminata della società potendo invece prevedere un nuovo termine di durata, la proroga tacita si configura a tempo indeterminato;

- la proroga tacita convenzionale viene perseguita per il tramite di una clausola, la c.d. clausola di rinnovazione, inserita nel contratto sociale in cui si dà atto della proroga tacita e automatica della società¹¹, salva la possibilità per uno dei soci di dare disdetta alla proroga entro un termine prefissato¹². L'operatività di tale clausola dipende dal mancato intervento della volontà contraria di sciogliere il rapporto medesimo (ovverosia dell'esercizio della facoltà di disdetta).

3. La disdetta unilaterale del socio alla proroga del termine

Qualora nel contratto sociale sia prevista una clausola con la quale venga attribuita al singolo socio la facoltà di disdetta, entro un termine prefissato, alla proroga della durata della società, le ipotesi che possono verificarsi sono le seguenti:

- mancato esercizio della facoltà di disdetta da parte di uno o più soci;
- comunicazione della disdetta da parte del socio (o dei soci) agli altri soci prima della scadenza del termine di durata della società.

Nel primo caso la società verrebbe tacitamente ed automaticamente prorogata in base a quanto previsto dalla clausola.

Nella seconda ipotesi, invece, in seguito all'esercizio della facoltà di disdetta da parte del socio verrebbe automaticamente a cessare ogni possibilità di nuova proroga del termine della società. Conseguentemente si determinerebbe, alla scadenza, lo scioglimento della società per compimento del termine di durata, effetto noto alla totalità dei soci, i quali, all'unanimità, lo hanno espressamente previsto nell'atto costitutivo. Si desume, pertanto, che qualora i soci approvino tale clausola intendano al contempo stabilire che la società abbia come termine originario quello previsto e che questo possa prorogarsi, salvo che nei mesi precedenti¹³ alla prorogata scadenza taluno dei soci non manifesti la propria indisponibilità a proseguire ulteriormente il rapporto sociale. Si evidenzia che la disdetta non pone immediatamente termine al rapporto sociale ma impedisce che alla sua scadenza possa essere ancora

¹¹ Ad esempio di anno in anno o di biennio in biennio.

¹² Una clausola di c.d. rinnovazione potrebbe essere così formulata: «*la durata della Società è stabilita fino al 31.12.2018. In caso di mancata disdetta da darsi da uno dei soci a mezzo di con preavviso di almeno sei mesi prima della scadenza o delle scadenze successive, la durata della Società si intenderà tacitamente ed automaticamente prorogata di due anni in due anni*».

¹³ Ad esempio sei a seconda di quanto previsto nella clausola.

prorogato: la società si scioglie ai sensi dell'art. 2272, comma primo, n. 1) al decorso del termine originariamente previsto nel contratto.

La piena validità della clausola *de qua* è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di merito¹⁴.

I giudici di merito hanno infatti ritenuto *«l'insussistenza della nullità della medesima per effetto dell'avvenuta "attribuzione della facoltà di disdetta al singolo socio" e della conseguente sottoposizione del contratto societario all'arbitrio del singolo socio a causa di tale condizione "risolutiva meramente potestativa" in violazione dell'articolo 1355 c.c.»* specificando che l'art. 1355 c.c. commina la nullità esclusivamente per le condizioni sospensive e non per quelle risolutive ritenute dalla giurisprudenza di legittimità pienamente valide anche se potestative¹⁵; la condizione risolutiva meramente potestativa non rappresenterebbe che una mera applicazione dell'istituto, positivamente regolato, dello scioglimento del contratto per mutuo consenso (art. 1372 c.c.) dal momento che, venendo apposta d'accordo tra le parti, al momento della stipulazione, costituisce un (anticipato) mutuo consenso allo scioglimento del contratto, rimesso, per la sua concreta operatività, *«a discrezionale iniziativa di una delle parti»*¹⁶. E' stata ritenuta inoltre l'insussistenza della nullità della suddetta clausola per violazione del principio generale del diritto delle obbligazioni secondo cui non poteva essere attribuito ad una sola delle parti il potere di determinare unilateralmente la sorte del contratto in quanto, il principio in forza dell'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti è stato ritenuto derogabile e la validità della facoltà di disdetta in oggetto è supportata dalla circostanza che, tale facoltà, *«attribuendo alla volontà unilaterale del singolo socio il potere di determinare lo scioglimento della società, va ricompresa - secondo dottrina e giurisprudenza, anche di legittimità - nella categoria delle situazioni soggettive in capo al singolo socio, ossia di diritti che, trovando la loro fonte nei patti sociali o in norme imperative, si concretizzano in pretese autonome rispetto alla posizione del socio, pur avendo tale posizione come presupposto e costituiscono, a tutela dell'interesse individuale, un limite alla operatività del principio maggioritario e, quindi, al potere dispositivo della società, onde non sono modificabili se non con l'unanimità dei consensi»*¹⁷.

Non è stata parimenti rinvenuta la nullità della clausola per "violazione del divieto di contrarre società perpetue" in quanto la proroga a tempo indeterminato è espressamente prevista dagli artt. 2307 e 2773 c.c., in conformità del principio secondo cui la durata non è un elemento essenziale per la costituzione della società¹⁸.

¹⁴ Cfr. App. Brescia, 9 giugno 2011, in *Le Società* 1/2013, 15 ss. e Trib. Cremona 30 dicembre 2005, in *Le Società* 1/2008, 93 ss.

¹⁵ Cfr. Trib. Cremona 30 dicembre 2005, in *Le Società* 1/2008, 94 che ivi richiama la giurisprudenza di legittimità.

¹⁶ Cfr. Cass. civ. sez. II, 15 settembre 1999, n. 9840.

¹⁷ Trib. Cremona 30 dicembre 2005, in *Le Società* 1/2008, 94.

¹⁸ *Supra* nota 3.

Infine, sulla motivazione della disdetta, i giudici di merito hanno osservato che, per i fini suddetti, la manifestazione di volontà del socio volta ad ottenere lo scioglimento della società deve essere espressa ed univoca e che se non è richiesta dal contratto sociale non inficia l'efficacia né la validità della medesima¹⁹.

4. Il diritto di recesso del socio e la facoltà di disdetta alla proroga

L'esercizio del diritto di recesso si differenzia dall'esercizio della facoltà di disdetta alla proroga del termine da parte del socio in quanto il primo, nel caso in cui la società sia prorogata tacitamente ai sensi dell'art. 2307, co.3, c.c., non incide sull'esistenza della società. Si evidenzia che a differenza del recesso che ha dunque effetto per il solo socio recedente, l'esercizio del diritto potestativo del socio a dare disdetta secondo le modalità stabilite nella clausola c.d. di rinnovazione impedisce la proroga e produce lo scioglimento della società, incidendo anche sulla posizione degli altri soci.

Ne deriva che lo scioglimento della società, in tale ipotesi, prescinderebbe da una manifestazione di volontà da parte di tutti i soci come invece presupposto dall'art. 2272, n. 3 c.c., determinandosi invece *ipso iure* dalla verifica dell'evento previsto nell'atto costitutivo²⁰. Secondo altra giurisprudenza²¹ è stato invece ritenuto che, con tale clausola non verrebbe introdotta un'ulteriore causa di scioglimento della società ma, il decorso del termine, che si verificherebbe per effetto della disdetta da parte del socio rappresenterebbe già di per sé una causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2272, co. 1, n.1 c.c. soltanto che si verifica non al momento dell'esercizio della facoltà di disdetta ma nel momento in cui si verifica la scadenza del termine non più prorogabile per effetto di tale esercizio da parte del socio.

La previsione della suddetta clausola, nel momento in cui non sia esercitata la facoltà di disdetta, sembrerebbe implicare non solo la proroga tacita della società ma anche l'inapplicabilità dell'art. 2307, co. 3, c.c. in cui è previsto che «*in caso di proroga tacita ciascun socio può sempre recedere dalla società, dando preavviso a norma dell'art. 2285*» dal momento che il socio, non avendo esercitato la facoltà di disdetta, ha implicitamente rinunciato, successivamente alla maturazione della proroga, ad esercitare il suo diritto di recesso nell'ipotesi suddetta.

Ai sensi dell'art. 2307, co. 3 c.c. si desume che una volta che la società venga prorogata tacitamente a tempo indeterminato, al socio è sempre riconosciuto il diritto di recesso. Nei casi in cui, invece, la proroga della società fosse convenzionale e il socio alla prima scadenza l'avesse accettata non esercitando il diritto alla disdetta, non ricadendosi nella ipotesi di cui

¹⁹ Cfr. App. Brescia, 9 giugno 2011, in *Le Società* 1/2013, 15 ss. e Trib. Cremona 30 dicembre 2005, in *Le Società* 1/2008, 93 ss.

²⁰ Cfr. Trib. Cremona 30 dicembre 2005, in *Le Società* 1/2008, 93 ss.

²¹ Cfr. App. Brescia, 9 giugno 2011, in *Le Società* 1/2013, 15 ss.

all'art. 2307, co. 3, c.c., il diritto di recesso dovrebbe fondarsi su presupposti differenti da quelli indicati nell'art. 2285, primo comma, c.c.

Ciò coerentemente con la circostanza che la previsione di una clausola di rinnovazione nel contratto sociale si fonda sul presupposto che la società possa essere prorogata nel tempo solo al permanere dell'accordo di "tutti" i soci.

Va altresì aggiunto, che la previsione statutaria della clausola cd. di rinnovazione potrebbe consentire ai soci di superare situazioni di stallo, sciogliendo la società quando in società a ristretta base proprietaria emergano conflittualità tra i soci o anche nel caso in cui la società sia stata costituita sulla base dell'accordo di tutti i soci al protrarsi della proroga della società, e ove tale accordo venisse a mancare si verificherebbe lo scioglimento della medesima.

Altra fattispecie si verifica con il venir meno della pluralità dei soci se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita, ipotesi, quest'ultima, che rappresenta una differente causa di scioglimento²². Tale fattispecie si differenzia da quella che si verifica con la disdetta del socio alla proroga del termine in quanto in tale ultimo caso i soci, fino alla naturale scadenza, restano nella società. Ciò che varia è che uno o più tra questi manifestano la propria volontà contraria alla proroga della durata della società, per cui non si verifica la situazione in cui viene meno la pluralità dei soci.

Non si potrebbe neanche verificare la situazione in cui il socio che non abbia esercitato la facoltà di disdetta (si pensi all'ipotesi in cui vi siano solo due soci ed uno dei due comunichi la disdetta) possa continuare l'attività d'impresa in forma individuale in quanto, in tal caso, ponendosi il problema dell'ammissibilità di una «*trasformazione involutiva*» della società, non sembra verificarsi una trasformazione tacita, non venendo a mancare la pluralità dei soci²³.

²² Cfr. art. 2272, co. 4, c.c. per le società semplici; art. 2308 per le società in nome collettivo, e art. 2323 co. 1, c.c. per le società in accomandita semplice quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, «*sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno*».

²³ La continuazione dell'impresa in forma individuale rappresenta un fenomeno diffuso nella prassi ma non disciplinato dal legislatore e si verifica in una società di persone qualora, per la morte, l'esclusione o il recesso di alcuni soci, la compagine sociale si riduca ad un solo socio il quale può attendere il decorso del semestre senza ricostituire la pluralità dei soci (art. 2272, n. 4, c.c.) oppure decidere - anticipatamente rispetto a tale data - di non ricostituirla (art. 2272, n. 3, c.c.).



AZIONI CONCRETE DI RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA. IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Giovanni Castellani

Con l'emanazione del Decreto Legislativo 254 del 30 dicembre 2016, già illustrato e commentato nell'ultima newsletter FNC n. 47 del 15.02.2017, in attuazione della Direttiva del Parlamento Europeo 95/2014, in tema di rendicontazione obbligatoria di informazioni aziendali di carattere non finanziario, si sono finalmente cristallizzati due aspetti fondamentali di quel vasto campo di studi ed attività che va sotto il nome di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI).

Il primo è che, dal 2017, la reportistica aziendale c.d. "non finanziaria" (almeno per ora, solo per alcune società di grandi dimensioni) inizia a passare da volontaria ad obbligatoria con norme specifiche che la disciplinano, superando così il laconico ed impalpabile disposto dell'art. 2428, 1° e 2° comma, c.c..

Il secondo (ai fini di questo scritto ben più importante), è che proprio il Decreto in parola e la sua fonte normativa comunitaria, dimostrano come l'idea della Responsabilità Sociale d'Impresa, nella sua comprensione e nella sua attuazione, non sia più un'idea solo confinata agli scritti degli studiosi della materia e di pochi manager illuminati ma, piuttosto, trovi piena collocazione in una prassi gestionale, ormai talmente accettata e diffusa, da essere considerata meritevole di attenzione da parte del Legislatore Europeo prima, e di quello nazionale, di conseguenza.

Mi pare di poter dire, in altre parole, che il fatto che sia sorto l'obbligo legale di comunicare le azioni aziendali almeno su temi quali ambiente, personale dipendente, diritti umani e lotta alla corruzione attiva e passiva, significa che queste azioni esistono, sono ormai prassi corrente delle imprese e che dunque la RSI è stata "sdoganata" in via definitiva, come parte integrante delle strategie aziendali.

Lo spunto offre così la possibilità di tornare a descrivere e divulgare uno dei concetti chiave della RSI e cioè l'interazione dell'impresa con i propri stakeholder.

La RSI assume un diverso significato a seconda del soggetto che la interpreta: se per il *management* è un importante strumento di governo dell'impresa poiché può migliorare le *performance* economico-finanziarie, i processi di coesione interna e di gestione operativa, potendo diventare anche uno strumento di *marketing* e un nuovo mezzo di posizionamento sul mercato dei prodotti, per gli altri stakeholder la RSI può diventare un valore e acquisire la connotazione di variabile critica che orienta le scelte.

Ancora oggi molte aziende (*rectius*: organizzazioni), soprattutto quelle che si trovano in una fase iniziale, considerano l'adozione e l'applicazione di un sistema di Responsabilità Sociale d'Impresa come un costo aggiuntivo. Tuttavia tale sensazione non tiene conto di un fatto ormai condiviso quasi universalmente: dal valore dell'etica scaturiscono dei notevoli benefici aziendali per cui la RSI va considerata, più che un costo, un investimento in grado di produrre i suoi effetti, nel medio-lungo termine, a vantaggio di tutti gli *stakeholder* (proprietari e *management* compresi).

Le imprese c.d. “socialmente responsabili”, infatti, adottando comportamenti aperti e trasparenti riescono a unire la tensione etica con il miglioramento delle *performance* aziendali grazie al superamento dei limiti derivanti da comportamenti tesi unicamente al conseguimento del proprio interesse, instaurando una relazione cooperativa con i propri *stakeholder* che sia basata su una collaborazione reciproca, la quale trae origine da un accordo implicito volto a regolarizzare e sanzionare eventuali comportamenti opportunistici.

Contemperare le diverse esigenze, però, non è un processo semplice ed immediato poiché i portatori di interesse sono molteplici ed hanno interessi a volte non coincidenti o addirittura in contrasto tra di loro.

Vi è dunque la necessità di instaurare tra i soggetti interessati una sorta di “contratto sociale”, non scritto, in grado di incentivare e mantenere buoni livelli di interazione e cooperazione.

Tuttavia la cooperazione anche se regolata, rimane pur sempre un atto volontario e, per raggiungere tale accordo, occorre un adeguato livello di fiducia tra le parti.

Ecco perché si impone alle aziende di essere il più trasparenti e corrette possibili nei confronti dei portatori di interesse dato che la fiducia è un processo complesso e delicato che richiede autenticità e congruenza tra obiettivi manifestati e quelli effettivamente realizzati. Attraverso la divulgazione di messaggi che parlano di sé, dunque, l’impresa crea un’immagine che verrà percepita dall’ambiente in cui essa opera.

Ma la fiducia, se da un lato richiede del tempo per essere coltivata, dall’altro con molta facilità può essere perduta.

La reputazione è infatti un riconoscimento della “licenza ad operare” senza la quale nessuna impresa può prosperare e dato il suo rilievo strategico, va tutelata e mantenuta nel tempo perché un suo decadimento può provocare un significativo peggioramento del valore globale dell’azienda.

Rischiare la reputazione coincide con la possibilità che altri fattori di rischio si manifestino generando una pubblicità negativa, una perdita di clientela, una ridotta possibilità di reclutare le migliori risorse umane, una perdita di opportunità nelle soluzioni strategiche, etc. etc..

Questi dati di fatto, ampiamente riscontrati nella prassi, suggeriscono come la cooperazione fra tutte le parti sociali, strumento cardine dell’impresa etica, sia attuabile solo prevedendo un impegno di reciproca utilità che possa sanzionare (o, per lo meno, stigmatizzare) i comportamenti scorretti e riportare l’equilibrio tra le parti.


Tutta la Responsabilità Sociale d’Impresa si configura dunque come una variabile strategica fondamentale per far fronte alle nuove istanze della società e per rendere sostenibile nel tempo la capacità competitiva delle imprese.

In un saggio del 2007 (M.E. Porter, M.R. Kramer, *Strategy and Society: The link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility*, Harvard Business Review), gli autori affermano che la RSI, per manifestare la sua valenza appieno, deve necessariamente

essere utilizzata come una vera e propria leva strategica per la competitività delle organizzazioni. Gli autori hanno sostenuto la necessità di una totale integrazione tra strategia imprenditoriale e strategia sociale. La RSI non deve quindi essere un “qualcosa di più” per l’azienda, slegata dal suo modello di *business*, bensì elemento strutturato e funzionale alla competitività dell’azienda sui mercati e all’interno dello scenario socio-economico.

Negli ultimi anni l’attenzione degli studiosi è stata sempre più rivolta alle relazioni esistenti tra gli *stakeholder* e tra questi e l’impresa, in un’ottica di *network* d’impresa. In tal senso, le imprese sono passate da una gestione unilaterale dei rapporti con gli *stakeholder* a strategie di coinvolgimento interattivo. Più recentemente è stato proposto un modello a stadi successivi, in cui le singole imprese accrescono il loro livello di *engagement* con gli *stakeholder* nel corso del tempo. Nel primo stadio, le imprese identificano gli *stakeholder* e le loro istanze; nel secondo stadio, esse tentano di “gestire” gli *stakeholder* e le questioni sociali di loro interesse; nel terzo stadio, esse coinvolgono attivamente gli *stakeholder* per la creazione di valore a lungo termine. In quest’ultimo stadio, è prevista una posizione di responsabilità reciproca, di condivisione delle informazioni e di collaborazione nella gestione delle istanze. In quest’ottica, l’originario termine di *stakeholder* “*management*” è stato abbandonato in favore di quello di “*engagement*”, che garantisce reciprocità e il riconoscimento di un *network* di entità correlate in cui ogni organizzazione si trova (figura sottostante).

Stakeholder Engagement: strategia di Impresa



..... da una analisi riportata su GLOB news (2008)

Fra i vari contributi sul tema, si può citare il “Manuale dello *stakeholder engagement*” nato nel 2014, ove sono state individuati e descritti i passaggi chiave, gli strumenti e le fonti per un vero coinvolgimento e non solo una semplice gestione degli *stakeholder*.

Da questo manuale, redatto dal *network* internazionale *AccountAbility*, si possono enucleare 5 fasi successive in cui lo *stakeholder engagement* è portato a pieno compimento.

Nella prima fase vanno individuati gli obiettivi strategici dell’organizzazione, come questi si collegano agli *stakeholder* e a loro tematiche specifiche e come si può intraprendere un’iniziale definizione della priorità da affrontare.

Nella seconda fase, introducendo diversi livelli del coinvolgimento e di guida nell’analizzare le relazioni, le risorse disponibili e i legami organizzativi, vanno selezionati i rappresentanti degli *stakeholder* e va deciso quale tipo di relazione si vuole sviluppare con loro.

Nella terza fase devono essere affrontate le questioni che riguardano le competenze interne ed esterne all’organizzazione circa la capacità di coinvolgere gli *stakeholder*.

Nella quarta fase va individuato il percorso di coinvolgimento, disegnando il processo più efficace a perseguire gli obiettivi stabiliti.

Nella quinta fase vanno infine ben pianificate le attività di riscontro del coinvolgimento, di cui la rendicontazione fornita agli *stakeholder* è elemento essenziale.

Non può sottacersi, tuttavia, che il riconoscimento del valore intrinseco delle pretese di tutti gli *stakeholder* è una tesi da sempre controversa. È certo che i *leader* aziendali generalmente non la accettano. Uno studio del 1984 sui valori dei *manager* statunitensi, ha rivelato che essi attribuiscono un ordine di priorità agli *stakeholder* in base alla loro importanza relativa al diretto incremento dei profitti. Emerge dall’indagine che i clienti sono più importanti, seguiti dai dipendenti, dai proprietari, dal pubblico, dagli azionisti.

E, a ben vedere, lo studio sembra ancora valido.

Non vi può essere alcun dubbio, tuttavia, che un’impresa che voglia sviluppare uno schema di responsabilità sociale possa esimersi dall’adottare un approccio che sia orientato alla soddisfazione di tutti gli *stakeholder*, poiché tutte le persone o gruppi con interessi legittimi partecipanti all’impresa hanno l’obiettivo di ottenere vantaggi e non esiste una priorità evidente di un insieme di interessi e vantaggi rispetto ad un altro.

Da ciò necessariamente deriva che l’azione del *management* deve essere indirizzata tanto alla soddisfazione dei doveri legali nei confronti dell’impresa, quanto all’assunzione di responsabilità etiche verso tutti gli *stakeholder*, siano essi legati da contratti espliciti (come investitori e dipendenti), impliciti (come potrebbe essere con i clienti) o da interessi non contrattuali o non volontari, come quando le parti coinvolte non sono consapevoli della loro relazione con l’impresa finché non si verifica un evento specifico che richiami la loro attenzione. Questo, come detto, favorirà un reciproco clima di fiducia sulla cui base andare ad

innestare tutta quella serie di rapporti e relazioni, indispensabili affinché l'impresa possa perseguire la propria missione e conseguire i propri obiettivi.

Molti *stakeholder* (ad es. investitori, dipendenti e clienti) sono facilmente identificabili data la loro espressa o implicita relazione contrattuale con l'azienda. Altri potrebbero assumere la percezione di essere tali solo in funzione dell'impatto, positivo o negativo, delle attività aziendali sulle loro condizioni di vita. Inoltre, alcune "terze parti" potrebbero reclamare una "posta" (*stake*) nell'impresa anche quando, in effetti, tale posta non esista. Il *management* non è obbligato a rispondere favorevolmente a qualsiasi richiesta o critica, tuttavia ha il compito di esaminare attentamente tutte queste richieste prima di esprimere un giudizio sulla loro pertinenza.

L'importanza delle problematiche connesse ad ogni singolo *stakeholder* differisce anche in funzione dell'ambito aziendale chiamato a rispondere e dell'orizzonte temporale (le condizioni di lavoro possono essere di maggior interesse per i dipendenti; il costo e la qualità dei prodotti possono essere un aspetto più interessante per i clienti mentre la sopravvivenza e la crescita dell'impresa rivestono un carattere essenziale per gli investitori e per le comunità in cui l'azienda svolge la sua attività). Pertanto il *management*, nel momento in cui è chiamato a prendere particolari decisioni o a intraprendere particolari azioni, dovrebbe prestare attenzione, in via prioritaria, agli interessi di quegli *stakeholder* che sono più intimamente e criticamente coinvolti nell'azienda, senza tuttavia dimenticare o sottovalutare l'impatto sugli altri.

Nel 1999, al fine di fornire delle condivisibili linee guida di riferimento per la gestione delle relazioni con gli *stakeholder*, il *Clarkson Centre for Business Ethics* di Toronto - Canada in "*Principles for Stakeholder Management*", aveva identificato sette principi d'azione a carattere generale sulla cui base il *management* può perseguire gli obiettivi dell'impresa, soddisfacendo le istanze dei portatori d'interesse, in un'ottica di sostenibilità.

Conformemente a tali principi il *management* aziendale dovrebbe:

I) essere in grado di identificare e monitorare con continuità le aspettative di tutti i legittimi *stakeholder* e tenere in giusta considerazione i loro interessi durante i processi decisionali. Infatti, il primo requisito per una gestione delle relazioni con gli *stakeholder* poggia nella consapevolezza che esistono diversi *stakeholder* ciascuno munito di propria dignità e necessità di relazione;

II) prestare attenzione e instaurare un dialogo in buona fede con gli *stakeholder* per quanto concerne i rispettivi interessi, contributi e potenziali rischi derivanti dal loro coinvolgimento nell'impresa. La comunicazione, sia interna che esterna, è infatti una funzione critica che il *management* è chiamato ad assolvere ed essa implica la creazione di un flusso bidirezionale (la comunicazione deve poter avvenire tanto in ricezione quanto in invio). Pertanto, per poter

comprendere gli interessi degli *stakeholder* e per poter effettuare una integrazione orizzontale dei loro diversi gruppi (che consenta la creazione di vantaggi reciproci), il *management* deve dialogare. Tuttavia l'impegno al dialogo non implica, necessariamente, che si debba pervenire a un processo decisionale condiviso. Infatti, una comunicazione e un dialogo in buona fede sono già di per sé un beneficio per gli *stakeholder*, qualsiasi siano i contenuti e le conclusioni raggiunte;

III) adottare procedure e modalità di comportamento che siano sensibili alle aspettative e alle capacità di ciascun gruppo di *stakeholder*.

Questi, infatti, differiscono fra loro non solo per quanto concerne i loro interessi primari e le loro problematiche, ma anche per dimensioni, complessità e livello di coinvolgimento con l'impresa. Con alcuni *stakeholder* si può stabilire una relazione tramite meccanismi formali, a volte prescritti per legge, quali contrattazioni collettive o assemblee dei soci. Altri possono essere raggiunti con la pubblicità, i comunicati stampa o le pubbliche relazioni, mentre altri ancora (come ad es. le istituzioni pubbliche) possono essere raggiunti in modo più efficace tramite procedimenti ufficiali. Pertanto, le modalità di relazione, il tipo di informazioni fornite o le possibilità di dialogo possono mutare in funzione dei diversi gruppi di *stakeholder* anche se la linea di comunicazione adottata dal *management* deve essere mantenuta coerente per tutti i vari gruppi.

Va inoltre aggiunto, come il *management* che voglia agire davvero eticamente, debba relazionarsi con estrema attenzione con quei gruppi di *stakeholder* che hanno una capacità limitata di comprendere e valutare situazione e opzioni particolarmente complesse;

IV) riconoscere l'interdipendenza tra sforzi e risultati nel contesto dei vari *stakeholder*, tentando di pervenire a una equa distribuzione tra di loro dei benefici e degli oneri derivanti dall'attività dell'impresa e prendendo in debita considerazione i rischi e i punti vulnerabili di ognuno di essi. L'impresa è un'organizzazione in cui tutti gli *stakeholder* volontari collaborano per l'ottenimento di un reciproco vantaggio. Tuttavia anche *stakeholder* involontari o indiretti (ad es. le comunità sociali o le generiche "terze parti") possono subire ripercussioni derivanti dall'attività dell'impresa. Inoltre sia gli *stakeholder* volontari che quelli involontari sono "vulnerabili" (seppure in modo diverso) agli effetti dell'incertezza e del cambiamento. Pertanto, un *management* capace dovrebbe assicurarsi che tutti gli *stakeholder* ricevano vantaggi sufficienti la loro continua collaborazione, garantendo loro che oneri e rischi siano commisurati a un livello che essi siano disposti a tollerare. Anche in questo caso la capacità di dimostrare l'apertura e l'equità della ripartizione dei benefici e degli oneri fra gli *stakeholder* è, di per sé, un vantaggio per gli stessi *stakeholder*;

V) lavorare in modo cooperativo con altri soggetti, sia pubblici che privati, per assicurarsi che i rischi e i danni derivanti dalle attività dell'impresa siano ridotti al minimo e, qualora ciò non sia possibile, che siano ricompensati adeguatamente. La creazione di ricchezza da parte dell'impresa inevitabilmente porta a delle conseguenze che non possono essere interamente mediate dal mercato. Alcune di queste possono essere benefiche, ma altre possono determinare effetti dannosi. Monitorare e cercare di ridurre l'impatto delle esternalità negative spesso richiede di collaborare con altri soggetti economici, organizzazioni ed altri enti intermedi, amministrazioni pubbliche e Governi. Il *management*, quindi, dovrebbe mostrarsi proattivo per sviluppare relazioni con i gruppi rilevanti e per creare collaborazioni al fine di contenere gli impatti negativi e ricompensare le parti danneggiate;

VI) evitare attività che possano mettere in pericolo i diritti fondamentali oppure generare dei rischi che sarebbero inaccettabili per gli *stakeholder* rilevanti. Tuttavia le conseguenze finali della maggior parte dei comportamenti economici (in particolare i comportamenti che implicano forti spese, interessi divergenti e lunghi periodi di tempo) non possono essere mai pienamente previste. Pertanto, poiché le scelte di politica aziendale e le attività dell'impresa determinano molteplici e differenti tipi di rischi, il *management* dovrebbe informare apertamente gli *stakeholder* dei rischi in cui possono incorrere durante lo svolgimento delle proprie attività collaborative all'interno dell'impresa e dovrebbe negoziare, quando possibile, specifiche condizioni contrattuali per la ripartizione dei rischi e dei benefici. Quando consapevolmente, gli *stakeholder* concordano nell'accettare una particolare combinazione di rischi e remunerazioni, allora l'accordo raggiunto può considerarsi soddisfacente. Tuttavia, alcuni progetti potrebbero determinare conseguenze per cui non esista un adeguato risarcimento, o rischi che non possono essere pienamente compresi e valutati dagli *stakeholder* chiave. In tali casi il *management* dovrebbe assumersi la responsabilità di riformulare i propri progetti al fine di eliminare la possibilità di conseguenze inaccettabili o qualora fosse necessario, di abbandonarli definitivamente;

VII) saper riconoscere il potenziale conflitto d'interesse (per cui la stessa funzione direttiva assegna al *management* un ruolo come *stakeholder* dell'impresa) e affrontarlo per mezzo di una comunicazione aperta, appropriati sistemi di rendicontazione e incentivi e ove necessario, per mezzo del controllo di una terza parte indipendente. Infatti, poiché anche il *management* rappresenta a sua volta un gruppo di *stakeholder*, ma con un accesso privilegiato alle informazioni, potrebbe influenzare significativamente le strategie dell'impresa. In quanto gruppo di *stakeholder*, naturalmente, i membri del *management* sono interessati alla sicurezza del loro posto di lavoro, al livello dei loro stipendi, al fine discrezionale nell'impiego delle risorse aziendali. Ed anche se sono previste una serie di disposizioni finalizzate ad allineare gli interessi dei *manager* a quelli dell'impresa nel suo insieme, è comunque possibile

che si venga a creare un conflitto fra gli interessi dei *manager* come *stakeholder*, da una parte, e quelli degli altri gruppi di *stakeholder* e dell'impresa stessa intesa come entità. Un buon *management* dovrebbe incoraggiare l'adozione di forme di controllo di questa fonte di conflitto interno all'organizzazione, accrescendo così la loro credibilità e stabilendo un clima collaborativo, senza il quale l'attività non può essere portata avanti in modo proficuo.

Fra i numerosi tentativi di proporre un valido modello per impostare e concretamente gestire le relazioni fra imprese e *stakeholder*, è interessante segnalare quello proposto nel 2010 da S. Sachs, R. Schmitt, I. Perrin, denominato "Sistema per la creazione di valore per gli *stakeholder*". Esso è stato sviluppato sulla base della tradizionale visione degli *stakeholder*, proposta da R.K. Mitchell nel 1997, raggruppati secondo le loro caratteristiche (c.d. "attributi") e secondo l'interazione di tali caratteristiche fra loro:

- potere (può obbligare l'impresa ad operare su aspetti che non avrebbe forse preso in considerazione);
- legittimità (esercita azioni appropriate);
- urgenza (determina il grado di attenzione delle aspettative).

Si tratta di un quadro di riferimento, quello creato da Mitchell, su cui andare a costruire, rafforzare e rendere sistematiche le relazioni con quanti hanno interessi verso l'impresa.

TIPOLOGIE DI STAKEHOLDER

Categoria Latenti (1 attributo)	• DORMIENTI	Potere
	• DISCREZIONALI	Legittimità
	• ESIGENTI	Urgenza

Categoria Con aspettative (2 attributi)	• DOMINANTI	Potere + Legittimità
	• PERICOLOSI	Potere + Urgenza
	• DIPENDENTI	Urgenza + Legittimità

Categoria Definitivi (3 attributi)	• DEFINITIVI	Potere + Legittimità + Urgenza
---	---------------------	---------------------------------------

Tornando al modello di Sachs, Schmitt e Perrin, esso si articola in cinque fasi attuative che devono essere condotte in modo consequenziale e che possono essere così determinate:

1) Identificazione delle problematiche e degli *stakeholder* strategicamente rilevanti: chi sono gli *stakeholder* strategici e quali sono le problematiche in cui l'impresa li ritiene coinvolti? Come sono reciprocamente connessi gli *stakeholder*?

L'identificazione degli *stakeholder* chiave è uno dei compiti che richiede maggiore attenzione. Se a prima vista può sembrare chiaro ed evidente quali siano gli *stakeholder* più importanti, quando l'analisi si fa più particolareggiata e approfondita tale compito diventa più difficile. Inoltre, si dovrebbe sempre tenere presente che la loro importanza muta in funzione della questione che deve essere trattata e muta anche nel corso del tempo; cosicché qualsiasi mappatura degli *stakeholder* risulta inevitabilmente caratterizzata da un marcato dinamismo e deve perciò essere oggetto di una costante revisione.

2) Percezione della problematica, dei rischi e dei benefici possibili: come è stata selezionata la problematica percepita dall'azienda?

Com'è percepita dagli *stakeholder* identificati? Quali possibili rischi e benefici sono associati agli *stakeholder*?

Tale fase punta ad approfondire ulteriormente le informazioni precedentemente ottenute e a conseguire una solida e profonda comprensione della percezione della questione da parte di tutti gli attori coinvolti e dei possibili rischi e benefici (e cioè sia dalla prospettiva dell'impresa che da quella degli *stakeholder*). A questo punto è necessario definire gli *stakeholder* in funzione della loro capacità di influire sul processo di creazione del valore in relazione alla tematica sotto esame e, a tal fine, sono stati ideati quattro differenti ruoli di interrelazione:

- a) essi possono agire come fornitori di benefici: per esempio possono fornire dei servizi all'impresa contribuendo in qualche modo al processo di creazione del valore (un esempio per tutti è il personale impiegato che fornisce conoscenza specializzata);
- b) il secondo ruolo che gli *stakeholder* possono adottare è quello di ricevitori di benefici: in questa prospettiva gli *stakeholder* ricevono benefici dall'impresa, come per esempio un cliente al quale è offerto un servizio migliore;
- c) il terzo ruolo è quello di sopportatori di rischio: dal momento che la relazione che essi stabiliscono con l'azienda può essere vista come un investimento che viene fatto nella stessa, gli *stakeholder* sopportano naturalmente dei rischi. Di regola i rischi sono assunti coscientemente, ma ci sono anche *stakeholder* che diventano sopportatori di rischio involontariamente o non intenzionalmente;

d) il quarto ruolo è quello di fornitori di rischio: *stakeholder* quali sindacati o ONG possono creare rischi per le imprese, ad esempio quando esercitano pressioni sull'impresa per mezzo di scioperi o campagne denigratorie.

Da tale ultimo aspetto deve derivare un'attenta valutazione dei possibili ambiti di tensione e conflitto fra impresa e *stakeholder*, al fine di focalizzare le problematiche da dirimere, le rispettive percezioni degli attori coinvolti e stabilire un clima di fiducia reciproca.

3) Inizio di un processo di coinvolgimento con gli *stakeholder* selezionati: quali sono le similarità e le differenze delle percezioni? L'obiettivo proposto in questa fase è quello di portare l'impresa e gli *stakeholder* identificati ad avviare un dialogo che porti a uno scambio e a una discussione congiunta relativa alle rispettive percezioni per quanto riguarda i possibili rischi e benefici. Per affrontare al meglio i compiti imposti da tale passaggio è necessario ricorrere a metodologie di mediazione e di risoluzione dei conflitti al fine di creare un ambiente di fiducia reciproca in cui la discussione e gli attori siano credibili.

Il processo di mediazione è funzionale ai fini di un sistema di creazione del valore per gli *stakeholder* poiché definisce una disposizione mentale per affrontare l'intero processo di coinvolgimento che li vede, appunto, coinvolti e fornisce molteplici tecniche procedurali per trattare in concreto le singole fasi del processo gestionale finalizzato alla creazione di valore per i loro gruppi.

4) Trasformazione delle intuizioni in strategia: come i possibili rischi e benefici identificati possono ripercuotersi sulla strategia aziendale?

In tale fase i possibili rischi e benefici, come precedentemente identificati, dovranno essere recepiti e interiorizzati dall'organizzazione. Essa, inoltre, dovrà calcolare i possibili effetti che questi potranno produrre e adoperarsi, pertanto, a integrare i risultati ottenuti nel processo di dialogo con gli *stakeholder* all'interno del proprio quadro di pianificazione strategica.

5) Ridefinizione del successo dell'impresa come valore per gli *stakeholder*: qual è il concetto di successo strategico e come può essere misurato?

Il valore di questo modello di gestione delle relazioni con gli *stakeholder* si basa sul fatto che ogni possibile rischio o beneficio relazionale è stato individuato ed esaminato con la partecipazione di tutti i gruppi interessati. Pertanto, a questo punto, si dovrebbe poter pervenire a una comune comprensione di cosa significhi il successo aziendale non soltanto per l'impresa stessa, ma anche per gli *stakeholder* coinvolti o strategicamente rilevanti.



OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTI EUROPEI PER I PROFESSIONISTI

Giulia Caminiti

Sommario: 1. Premessa. – 2. Ambito Nazionale. – 2.1. Nuova Sabatini. – 2.2. – Super ammortamento. – 2.3. Mise: Selfemployment. – 2.4. Mise: fondo di garanzia sezione microcredito. – 2.5. Fondo di garanzia sezione imprese femminili. – 3. Ambito regionale. – 3.1. Friuli Venezia Giulia. – 3.2. Piemonte. – 3.3. Basilicata. – 3.4. Calabria. – 3.5. Campania. – 3.6. Lombardia. – 3.7. Molise. – 3.8. Puglia. – 3.9. Toscana. – 4. Ambito provinciale. – 4.1. Provincia Autonoma di Bolzano

1. Premessa

Riprendiamo a parlare di finanziamenti europei a favore dei professionisti.

In questi mesi poche regioni hanno iniziato ad applicare il maxi emendamento alla legge di stabilità, così come ampiamente discusso nelle varie sedi, occorre che "l'equiparazione tra imprese e professionisti" sui fondi europei avvenga attraverso un'azione congiunta del mondo delle professioni sui livelli istituzionali come regioni, e stato che gestiscono i fondi europei.

Così come avviene già da qualche mese, le notizie e le informazioni sui finanziamenti europei sono frutto dell'accordo che la Fondazione ha sottoscritto con Finanziamenti News.

Riteniamo che l'informazione sulle possibilità di finanziamento sia lo strumento fondamentale per poter conoscere le possibilità variegata e diverse che i finanziamenti europei concedono ai professionisti ed alle loro imprese.

Si vogliono continuare a fornire informazioni agli iscritti sulle possibilità d'accesso ai fondi europei, ed anche su come si può materialmente predisporre una domanda di finanziamento.

La Fnc ha iniziato questo percorso con il quale s'intende fornire quante più notizie utili e pratiche per l'accesso ai fondi europei.

2. Ambito Nazionale

2.1. Nuova Sabatini

Beneficiari: PMI

Importo agevolabile: 20.000 min 2.000.000,00 max

Spese ammissibili: investimenti ordinari, investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Scadenza: fino ad esaurimento fondi

Sito di riferimento: nuova *sabatini*

2.2. Super ammortamento

La **Legge di Bilancio 2017** approvata al Senato ha introdotto il **super ammortamento al 250%** per gli investimenti in Industria 4.0, accanto alla conferma del super ammortamento anche per il 2017 al 140%

Il **super ammortamento 2017 al 250%** inserito nella Legge di Bilancio 2017 per il triennio 2017/2019 introduce importanti **agevolazioni fiscali** per le imprese che effettueranno investimenti in nuove tecnologie, in agrifood e in impianti per migliorare e rendere più efficienti i consumi energetici.

La nuova agevolazione fiscale, ovvero l'**iper ammortamento 250%** è rivolta all'acquisto di beni materiali e immateriali di ricerca, sviluppo e innovazione. La misura rientra nel piano di **Industria 4.0** ed ha l'obiettivo di contribuire alla competitività e allo sviluppo digitale dell'industria italiana.

L'**iper ammortamento al 250%** è rivolto agli imprenditori che effettueranno investimenti in beni strumentali - materiali e immateriali - di alta tecnologia e in progetti di ricerca e sviluppo. A differenza del super ammortamento 140%, il nuovo bonus fiscale al 250% è rivolto esclusivamente alle spese sostenute per **ricerca, sviluppo e innovazione**.

Con il **super ammortamento al 250%** sarà possibile usufruire di agevolazioni fiscali per l'acquisto di beni che rientrano in specifici settori. Si parla di tutti gli investimenti in campo tecnologico e digitale, così come stabilito dal testo di Legge di Bilancio 2017.

Con la nuova agevolazione fiscale alle imprese che puntano sulla digitalizzazione sono previsti inoltre tempi più ampi: il termine per la **consegna dell'acquisto** è esteso a **giugno 2018**, a patto che l'ordine sia perfezionato entro il 31 dicembre 2017 con un **acconto almeno del 20%**. L'estensione del tempo di consegna va a vantaggio degli investimenti più corposi, come potrebbero essere quelli relativi a grandi impianti oppure a macchinari complessi.

Il super ammortamento al 250% per l'acquisto di beni di carattere innovativo e di Industria 4.0 è erogato in favore delle imprese che operano nel settore industriale. Nello specifico, l'agevolazione introdotta con la Legge di Bilancio 2017 si rivolge alle imprese di mecatronica, robotica, big data, sicurezza informatica, nanotecnologie, sviluppo di materiale intelligente, stampa 3D e internet.

Per chiarire quali saranno i beni strumentali che potranno usufruire del super ammortamento al 250% di Industria 4.0 bisognerà attendere ancora oltre l'approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2017.

Link di riferimento: [superammortamento](#)

2.3. Mise: selfiemployment

Beneficiari

- Giovani fra i 18 e i 29 anni
- neet (not in education, employment or training)
- iscritti al Programma Garanzia Giovani

Imprese individuali, società di persone, società cooperative

- costituite da non più di 12 mesi dalla presentazione della domanda e comunque inattive
- non ancora costituite

Associazioni professionali e STP

- costituite da non più di 12 mesi dalla presentazione della domanda e comunque inattive

Importo finanziabile

- Microcredito per spese tra 5.000 e 25.000 euro
- Microcredito esteso per spese tra 25.000 e 35.000 euro
- Piccoli prestiti per spese tra 35.000 e 50.000 euro

I Finanziamenti sono:

- A tasso zero
- Coprono fino al 100% delle spese
- Non sono richieste garanzie personali
- Devono essere restituiti entro 7 anni

Attività ammissibili

Spese di investimento per

- Macchinari, impianti, allacciamenti, attrezzature
- beni immateriali ad utilità pluriennale, ad eccezione di brevetti licenze e marchi, ivi comprese fee di ingresso per le iniziative in franchising
- ristrutturazione di immobili entro il 10% del valore degli investimenti ammessi

Spese per l'avvio delle attività:

- materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti
- utenze e canoni di locazioni
- prestazioni di garanzie assicurative
- salari e stipendi

Spese per risorse umane inerenti le retribuzioni lorde comprensive degli oneri retributivi, ammesse solo se il destinatario o le risorse non abbiano beneficiato di sgravi contributivi

Scadenza: fino a esaurimento fondi

Sito di riferimento: [selfemployment](#)

2.4. Mise: fondo di garanzia sezione microcredito

Beneficiari

Il bando è in favore di professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. I beneficiari devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013. Possono ottenere la garanzia esclusivamente i professionisti già titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con non più di 5 dipendenti.

Finanziamenti ammissibili

Sono ammissibili i finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni e servizi direttamente connessi all'attività svolta (compresi canoni leasing e polizze assicurative).

Importo finanziabile

La garanzia concessa dal MISE corrisponde all'80% del finanziamento concesso, aventi le seguenti caratteristiche:

- durata massima 7 anni
- importo massimo Euro 25.000
- nessuna garanzia reale richiesta e/o costi per commissioni al Fondo

Scadenza: fino ad esaurimento fondi.

Note - La criticità è rappresentata dal fatto che a tutt'oggi, nonostante il MISE o l'ente Attuatore prestino garanzia, le Banche siano assolutamente restie alla concessione del finanziamento.

Sito di riferimento [fondi di garanzia](#)

2.5. Fondo di garanzia sezione imprese femminili

Soggetti Beneficiari

PMI femminili e libere professioniste

Attività ammissibili:

1. nuovi investimenti materiali o immateriali
2. start up
3. finanziamenti per favorire la ripresa dell'attività

Scadenza: 31/12/2017

Sito di riferimento: [creditoimpresefemminili](#)

3. Ambito regionale

3.1. FRIULI VENEZIA GIULIA

3.1.1 Contributi a professionisti under 35 per formazione all'estero

Beneficiari

- prestatori di attività professionali ordinistiche regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;
- prestatori di attività professionali non ordinistiche, iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet;

- prestatori di attività professionali non ordinistiche iscritti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni).

Importo finanziabile

L'importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario non può superare il limite massimo di 10.000,00 euro.

Attività ammissibili

Sono ammesse a contributo le spese per la partecipazione ad attività formative, connesse con l'attività esercitata, finalizzate ad innalzare i livelli di competenza e le abilità individuali dei professionisti, realizzate esclusivamente all'estero, da organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università.

Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spesa: a) spese di iscrizione per la frequenza del percorso formativo; b) acquisto di testi connessi al percorso formativo; c) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni, rilasciate nell'interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi; d) spese di viaggio; e) spese accessorie di soggiorno, calcolate con riferimento al paese estero di svolgimento del corso e alla durata del percorso formativo espresso in giorni, determinate in maniera forfettaria.

Sito di riferimento: [fvg](#)

3.1.2 Avvio e funzionamento dei primi tre anni di attività in forma individuale

Beneficiari

- Professionisti ordinistici regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali.
- Professionisti non ordinistici che siano aderenti ad associazioni inserite nel registro regionale previsto dall' art. 4 della LR 13/2004.
- Professionisti non ordinistici, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale. Iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet

Dotazione finanziaria/importo finanziabile

L'ammontare del contributo è pari al 50% delle spese ammesse.

Il contributo minimo è pari a 1.500,00 euro e contributo massimo è pari a 20.000,00 euro.

Non vengono concessi contributi per domande che prevedono piani di spesa ammissibile inferiori a euro 3.000,00 euro.

L'importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario nell'arco del triennio non può superare il limite massimo di euro 20.000,00

Attività finanziabili

Sono ammesse a contributo le spese strettamente connesse all'avvio e al funzionamento dei primi tre anni di attività professionale, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro la scadenza del triennio. Possono riguardare spese da sostenere e/o spese sostenute nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Voci di spesa ammissibile a contributo:

- attrezzature tecnologiche finalizzate all'impianto e allo svolgimento dell'attività, comprese le relative spese per l'installazione
- arredi
- beni strumentali, macchine d'ufficio, attrezzature, anche informatiche
- software
- realizzazione o revisione di un sito internet
- spese per l'attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata e suo mantenimento
- sistemi di sicurezza per contrastare atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto, casseforti, nonché interventi similari; tali spese non possono essere effettuate per l'abitazione principale
- costi di iscrizione per partecipazione a fiere, manifestazioni, eventi e congressi in ambito nazionale e internazionale afferenti al settore di appartenenza
- abbonamenti a pubblicazioni specializzate e a banche dati
- acquisto di testi
 - materiali e servizi relativi a pubblicità e attività promozionali
 - adempimenti previsti per legge per l'avvio dell'attività professionale

- adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale.
- locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e per il periodo massimo finanziabile di dodici mesi
- premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni, rilasciate nell'interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi, nel limite di spesa massima pari a 2.000,00 euro
- oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia, nel limite di spesa massima pari a euro 1.000,00
- spese connesse ai servizi di coworking

Scadenza: fino ad esaurimento fondi.

Sito di riferimento [regionefvg](#)

3.1.3 Avvio di forme associate e societarie tra professionisti

Beneficiari

STP e studi associati e società

Attività ammissibili

- attrezzature tecnologiche finalizzate all'impianto e allo svolgimento dell'attività, comprese le relative spese per l'installazione
- arredi
- beni strumentali, macchine d'ufficio, attrezzature, anche informatiche
- software
- realizzazione o revisione di un sito internet
- spese per l'attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata e suo mantenimento
- sistemi di sicurezza per contrastare atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto, casseforti, nonché interventi similari; tali spese non possono essere effettuate per l'abitazione principale

- costi di iscrizione per partecipazione a fiere, manifestazioni, eventi e congressi in ambito nazionale e internazionale afferenti al settore di appartenenza
- abbonamenti a pubblicazioni specializzate e a banche dati
- acquisto di testi
- materiali e servizi relativi a pubblicità e attività promozionali
- adempimenti previsti per legge per l'avvio dell'attività professionale
- adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale;
- locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e per il periodo massimo finanziabile di dodici mesi
- premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni, rilasciate nell'interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi, nel limite di spesa massima pari a 2.000,00 euro
- oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia, nel limite di spesa massima pari a euro 1.000,00

Importo finanziabile minimo 3.000,00 €, massimo 20.000 €

Scadenza fino ad esaurimento fondi

Sito di riferimento: [regionefvg](http://regionefvg.it)

3.2. PIEMONTE

3.2.1. Autoimpiego e creazione d'impresa

Beneficiari

- Imprese individuali
- Società di persone
- Società di capitali
- Lavoratori autonomi
- Priorità d'intervento per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile e alle lavoratrici autonome.

Importo ammissibile

- min. 10.000,00 max. 120.000,00 per le imprese
- min. 5.000,00 max. 60.000,00 per i lavoratori autonomi

3.2.2 Fondo di Garanzia Microcredito

Beneficiari

PMI di nuova costituzione e nuovi titolari di partita IVA, non bancabili

Importo finanziabile

min. 3.000,00 max 25.000,00 euro

Attività ammissibile

- spese in conto gestione
- attrezzature e arredi da ufficio
- acquisto software

Scadenza: fino ad esaurimento fondi

Sito di riferimento: [finpiemonte](#)

3.3. BASILICATA

Start and Grow sostegno alle attività professionali

Beneficiari

I liberi professionisti che, ai sensi dell'art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n 208 (legge di stabilità 2016) sono equiparati alle PMI ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dalla programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020

Importo finanziabile

Sono ammissibili i programmi di investimento candidati di importo superiore a € 10.000,00.

Il programma di investimento può essere avviato successivamente alla data di inoltro della domanda telematica e dovrà essere ultimato entro il termine massimo di 24 mesi dalla data di accettazione del provvedimento di concessione.

Attività ammissibili: spese per investimenti materiali e immateriali volti a supportare l'avvio dell'attività professionale.

Scadenza: Lo sportello telematico sarà aperto a partire dalle ore 8.00 del giorno 15/12/2016 e fino alle ore 20.00 del giorno 29/12/2017

Link di riferimento: [regionebasilicata](#)

3.4. CALABRIA

Bando Macchinari Impianti

Beneficiari

- PMI con unità operative in Calabria
- Liberi professionisti

Importo Finanziabile

Importo massimo di 200.000 €, fino a un'intensità massima del 70% dei costi ammissibili

Attività ammissibile

Progettazioni, studi, collaudi, spese di fidejussione

Macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica

Opere murarie ed impiantistiche

Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali

Servizi reali che consentano la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario

Scadenza: fino ad esaurimento fondi

Sito di riferimento: [regionecalabria](#)

3.5. CAMPANIA

Contributi a favore dei liberi professionisti

Beneficiari

- liberi professionisti in forma singola che abbiano eletto a luogo di esercizio prevalente dell'attività professionale uno dei Comuni della Regione Campania;
- "aspiranti liberi professionisti in forma singola" ossia persone fisiche, non ancora in possesso di una partita IVA riferibile all'attività professionale che intendono avviare;
- associazioni tra professionisti mono e multidisciplinari aventi il luogo principale di esercizio nel territorio della Regione Campania.

Importo finanziabile

Il contributo massimo concedibile non potrà superare € 25.000,00.

Attività ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento finalizzati all'avvio e allo sviluppo di attività professionali da svolgere in luoghi di esercizio ubicati sul territorio della Regione Campania che presentino spese in attivi materiali e immateriali per l'innovazione tecnologica e digitale pari almeno al 70% del programma di investimento.

Scadenza: 31/05/2017

3.6. LOMBARDIA

Intraprendo

Beneficiari

- MPMI lombarde iscritte e attive nel Registro delle imprese da non più di 24 mesi;
- Liberi Professionisti, in attività da non più di 24 mesi, che esercitino prevalentemente in Lombardia;
- "aspiranti imprenditori", che entro 90 giorni dalla data del decreto di assegnazione, iscrivano una MPMI nel Registro delle Imprese di una delle Camere di Commercio della Lombardia;
- "aspiranti liberi professionisti" che entro 90 giorni dalla data del decreto di assegnazione aprano la Partita IVA.

Importo finanziabile/dotazione ammissibile: 15 milioni di euro a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), di cui 13,5 milioni di euro, comprensivi degli oneri di gestione, per i finanziamenti agevolati a tasso zero e 1,5 milioni di euro per i contributi a fondo

perduto. Una quota della dotazione del Bando INTRAPRENDO, pari a 500mila euro, è riservata a soggetti con sede nell'Alta Valtellina

Attività finanziabili

- nuovo personale, fino a un massimo del 30% delle spese totali ammissibili;
- acquisto di beni strumentali materiali nuovi o usati o noleggio (ad es. attrezzature, hardware, macchinari, impianti, arredi, veicoli commerciali leggeri);
- acquisto di beni immateriali (ad es. marchi e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, licenze di produzione di know how e di conoscenze tecniche non brevettate, costi di prototipazione);
- licenze di software nel limite massimo del 20% delle spese totali ammissibili;
- servizi di consulenza o servizi equivalenti, non riferiti all'ordinaria amministrazione, fino a un massimo del 25% delle spese totali ammissibili;
- affitto dei locali della sede operativa/luogo di esercizio, fino a un massimo di 12 mensilità di canone di locazione all'interno della durata di realizzazione del progetto;
- acquisto delle scorte fino a un massimo del 10% delle spese totali ammissibili;
- spese generali addizionali forfettarie per un massimo del 15% delle spese di personale ammissibili del progetto.

Scadenza: 30/06/2020

Sito di riferimento: [finlombardia](#)

3.7. MOLISE

3.7.1. "Mi fido di te"

Beneficiari

PMI e liberi professionisti

Attività ammissibili

Rafforzamento liquidità e aumento capitale circolante

Importo finanziabile

- Importo minimo 5.000,00 €
- Importo massimo ¼ del fatturato conseguito nell'anno precedente la richiesta
- Durata da 36 a 72 mesi

- Tasso di mercato
- Rimborso rate mensili costanti posticipate
- Garanzia nessuna

Scadenza

Fino ad esaurimento fondi

Sito di riferimento: [finmolise](#)

3.7.2. Fondo di Garanzia a PMI e professionisti per liquidità e capitale di esercizio

Beneficiari

Imprese e Liberi professionisti

Attività ammissibili

1. rafforzamento condizioni di liquidità
2. operazioni di factoring
3. maggiore capitale circolante per prospettive a medio termine
4. mobilitazione crediti vantati nei confronti della P.A.

Importo finanziabile importo minimo 10.000,00 €, massimo 2.000.000,00 per regime in esenzione, massimo 1.500.000,00 per regime de minimis. Durata di 72 mesi comprensivi di ammortamento non superiore a 12 mesi

Scadenza 31/12/2020

Sito di riferimento: [finmolise](#)

3.7.3. Fondo di Garanzia a PMI e professionisti per consolidamento dei debiti a lungo termine

Beneficiari

Imprese e liberi professionisti

Attività ammissibili

- Consolidamento a lungo termine di passività a breve, medio e lungo periodo a titolo:
- rinegoziazione di debiti,
- esposizioni finanziarie

- prestiti concessi in favore dell'impresa beneficiaria

Importo finanziabile massimo

- € 2.500.000,00 nel caso in cui la garanzia sia concessa secondo il regime "di esenzione".
- € 1.500.000,00 nel caso in cui la garanzia sia concessa secondo il regime "de minimis"

Scadenza 31/12/2020

Sito di riferimento: [finmolise](#)

3.7.4. Fondo di Garanzia a PMI e professionisti su nuovi investimenti

Beneficiari

Imprese e liberi professionisti

Attività ammissibili

Nuovi investimenti materiali e immateriali

Importo finanziabile

minimo 10.000,00 €

massimo:

- € 2.500.000,00 nel caso in cui la garanzia sia concessa secondo il regime "di esenzione"
- € 1.500.000,00 nel caso in cui la garanzia sia concessa secondo il regime "de minimis"

Durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 12 anni

Scadenza 31/12/2020

Sito di riferimento: [finmolise](#)

3.7.5. Fondo di Garanzia a PMI e professionisti a sostegno di iniziative di start-up

Beneficiari

PMI in fase di start up e liberi professionisti

Attività ammissibili

Nuovi investimenti materiali e immateriali

Importo finanziabile

minimo 10.000,00 €

massimo:

- € 2.500.000,00 nel caso in cui la garanzia sia concessa secondo il regime "di esenzione"

- € 1.500.000,00 nel caso in cui la garanzia sia concessa secondo il regime “de minimis

Durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 12 anni

Scadenza 31/12/2020

Sito di riferimento: [finmolise](#)

3.7.6. Fondo di Garanzia a PMI e professionisti per estinzione debiti previdenziali e assistenziali

Beneficiari

Imprese e liberi professionisti

Attività ammissibili

Estinzione/differimento dei debiti previdenziali/assistenziali

Importo finanziabile massimo

- € 2.500.000,00 nel caso in cui la garanzia sia concessa secondo il regime “di esenzione”
- € 1.500.000,00 nel caso in cui la garanzia sia concessa secondo il regime “de minimis

Scadenza 31/12/2020

Sito di riferimento: [finmolise](#)

3.8. PUGLIA

Microcredito d'impresa

Beneficiari

Possono presentare istanza di finanziamento le piccole imprese aventi la seguente forma:

- ditta individuale;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società cooperativa;
- società a responsabilità limitata;
- attività professionali in forma singola o associata. Le associazioni professionali devono disporre di una propria partita IVA.

Attività ammissibili

Opere murarie, acquisto macchinari, impianti e attrezzature varie, acquisto di programmi informatici, trasferimenti di tecnologia, spese di locazione, utenze, acquisto materie prime, premi per polizze assicurative.

Importo finanziabile

Il finanziamento sotto forma di mutuo chirografario verrà concesso con le seguenti caratteristiche:

- importo minimo 5.000
- importo massimo 25.000
- durata massima 60 mesi più preammortamento della durata di 6 mesi
- tasso di interesse fisso
- garanzie di nessun tipo, eccezion fatta per le associazioni professionali nel caso in cui il patrimonio non sia proporzionato al finanziamento richiesto

Scadenza: fino ad esaurimento fondi

N.B.

È stato aggiornato l'Avviso per la presentazione delle richieste di finanziamento a valere sulla misura MICROPRESTITO della Regione Puglia. L'Avviso è stato pubblicato sul BURP n. 60 del 26-5-2016. Le principali novità rispetto al precedente Avviso sono reperibili al seguente link:

Link di riferimento: [sistemapugliamicrocredito](#)

3.9. TOSCANA

Garanzie e contributi in conto interessi a favore delle Professioni

Beneficiari

Possono beneficiare della garanzia e del contributo in conto interessi, i giovani professionisti ovvero esercenti la pratica o il tirocinio professionale che hanno domicilio professionale prevalente in Toscana, e che, alternativamente, sono: a) iscritti in albi ovvero elenchi o registri tenuti da Ordini o Collegi professionali; b) iscritti ad associazioni o fondazioni con personalità

giuridica di cui all'articolo 5 della L.R. 73/2008, espressione di professionisti prestatori d'opera intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche.

Attività finanziabili

La garanzia e il contributo in conto interessi possono essere richiesti per: a) prestiti d'onore a favore di esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori d'opera intellettuali, di età non superiore ai trenta anni per l'acquisizione di strumenti informatici; b) prestiti ai giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali, mediante: 1) progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato od intersettoriale tra giovani professionisti; 2) programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza; 3) progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale. La garanzia può essere richiesta per il finanziamento di progetti innovativi proposti da Ordini, Collegi od Associazioni professionali, anche di secondo grado, realizzati secondo modelli uniformi e metodologie comuni definite dal soggetto consortile multidisciplinare di cui all'articolo 8 della Lr. 73/2008. I progetti possono avere ad oggetto la migliore strutturazione od organizzazione di Ordini, Collegi od Associazioni, per il cofinanziamento

Importo finanziabile

Le agevolazioni finanziarie possono riguardare prestiti o finanziamenti di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 60 mesi e per un importo massimo complessivo per professionista, o soggetto giuridico ammesso, al netto del capitale rimborsato, di:

- a) 4.500,00 € per i prestiti d'onore per l'acquisizione di strumenti informatici;
- b) 13.500,00 €, per prestiti relativi alle spese di impianto di nuovi studi professionali, anche online

c) fino a 50.000,00 €, per il finanziamento di progetti innovativi per la migliore strutturazione od organizzazione di Ordini, Collegi od associazioni

d) fino a 100.000,00 €, per il cofinanziamento di quote di progetti europei od azioni od attività che innovino i servizi professionali verso gli utenti.

La garanzia - diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta - è rilasciata a favore dei soggetti finanziatori per un importo massimo garantito pari:

a) all'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie di cui alle lettere a) e b);

b) al 60% dell'ammontare delle operazioni finanziarie di cui alle lettere c) e d).

Nei limiti di tale importo, la garanzia rilasciata copre fino alle percentuali suddette dell'ammontare dell'esposizione – per capitale, interessi contrattuali e di mora - del soggetto finanziatore nei confronti del soggetto beneficiario, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento.

Scadenza: fino ad esaurimento fondi

SITO [regionetoscana](#)

4. Ambito provinciale

4.1. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

4.1.1. Incentivi a imprese e professionisti per consulenza e formazione

Beneficiari

Imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi

Importo finanziabile

fino al 50% dei costi sostenuti

- 100 mila euro per le PMI
- 150 mila euro per le grandi imprese

Attività ammissibili

- Attività di aggiornamento professionale
- Attività di consulenza e di diffusione della conoscenza (es. rilevazione, studi, analisi e ricerche con finalità strategiche, tecnologiche o di economia aziendale, consulenze miglioramento tecnologico dei prodotti e processi produttivi, consulenze miglior posizionamento sul mercato, consulenze riqualificazione e ricollocamento lavoratori, progetti di certificazione “audit famigliaelavoro”)

Scadenza: 30/09/2017

Sito di riferimento (comunicato ufficiale): [provinciabz](http://provinciabz.it)

4.1.2. Incentivi a imprese e professionisti per consulenza e formazione

Beneficiari

Imprese artigiane, industriali, commerciali e di servizio iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Bolzano, così come i liberi professionisti e lavoratori autonomi, e che svolgono un'attività economica sul territorio provinciale.

Attività ammissibili e Importi ammissibili:

- a) progetti di formazione dei dipendenti, dei titolari e dei soci che operano regolarmente nell'impresa richiedente (anche nelle imprese associate o collegate all'impresa richiedente)

spese ammesse:

1. onorari per relatori
2. affitto dei locali, materiale didattico, traduzione simultanea

limite minimo della spesa ammessa:

2.000,00 Euro per domanda

spesa massima ammessa per giornata/relatore:

800,00 Euro

- b) progetti di consulenza e di diffusione di conoscenza, realizzati da imprese, liberi professionisti o lavoratori autonomi che esercitano attività di consulenza, da strutture di consulenza specializzate, centri di ricerca e università

progetti ammessi:

1. rilevazioni, studi, analisi e ricerche con finalità strategiche, organizzative, tecnologiche o di economia aziendale,
2. consulenze finalizzate al miglioramento tecnologico dei prodotti e dei processi produttivi nonché per l'introduzione di diverse tipologie distributive,
3. consulenze riguardanti il posizionamento sul mercato e il miglioramento della struttura organizzativa aziendale, comprese le consulenze per la realizzazione di joint-venture con imprese estere e per la partecipazione a programmi dell'Unione europea,
4. consulenze riguardanti la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in esubero, la costituzione di cooperazioni fra imprese,
5. progetti di certificazione "audit famigliaelavoro" (della fondazione Hertie) e responsabilità sociale (SA 8000).

spese ammesse:

onorari per le consulenze

limite minimo della spesa ammessa:

3.000,00 Euro per domanda

spesa massima ammessa per giornata/relatore:

800,00 Euro (comprese eventuali spese di viaggio)

Limite massimo annuo per impresa delle spese ammesse:

1. 100.000,00 Euro per piccole imprese
2. 150.000,00 Euro per medie e grandi imprese

Misura delle agevolazioni per la formazione:

per PMI e grandi imprese: 50%

Misura delle agevolazioni per consulenza e diffusione di conoscenze:

1. per PMI: 50%
2. per grandi imprese: 50% quale aiuto "de-minimis"

Scadenza: dall'01/01/2017 al 30/09/2017

Link di riferimento: [provinciabz](#)

4.2. Finanziamenti agevolati per investimenti e costituzione di liquidità

Beneficiari

Imprese nei settori artigianato, industria, commercio, servizi, liberi professionisti e lavoratori autonomi.

Importo finanziabile

L'agevolazione assume la forma di un mutuo o leasing agevolato dal fondo di rotazione, la cui misura, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL), non può superare il limite massimo previsto del 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese e del 10% per le medie e grandi imprese.

La durata massima del periodo di ammortamento del mutuo è di quindici anni per i beni immobili e di dieci anni per i beni mobili; tale periodo può comprendere al massimo un anno di preammortamento.

La durata del finanziamento leasing corrisponde di norma a quella del contratto di leasing, che non può essere inferiore alla durata prevista dalla normativa fiscale vigente e non può superare la durata massima di venti anni per i beni immobili e di dieci anni per i beni mobili.

La quota di partecipazione al finanziamento a carico della Provincia non può superare le percentuali massime di seguito elencate:

durata fino a 10 anni = max. 60%

durata fino a 15 anni = max. 55%

durata fino a 20 anni = max. 50%

La quota di partecipazione può essere aumentata del 5% in caso di maggiorazione ai sensi dell'articolo 15 dei criteri applicativi.

Limite massimo annuo degli investimenti ammessi:

Piccole imprese con meno di 50 addetti: 1.200.000,00 €

Medie e grandi imprese: 2.000.000,00 €

Attività ammissibili:

Beni immobili:

- acquisto area per insediamento oppure ampliamento dell'impresa,
- acquisto di immobili aziendali,
- costruzione di immobili aziendali,

- ristrutturazione/ampliamento (lavori soggetti a concessione edilizia),
- acquisizione d'impresa o ramo d'azienda.

Beni mobili:

- ristrutturazione (lavori non soggetti a concessione edilizia),
- macchinari, attrezzature, impianti tecnici, arredamento,
- impianti di innevamento artificiale,
- mezzi di trasporto e relativi allestimenti (solo per alcune attività),
- mezzi speciali,
- equipaggiamento e accessori di sicurezza non obbligatori per mezzi di trasporto a favore di imprese di autotrasporto,
- acquisto di semirimorchi, casse mobili e container destinati al trasporto intermodale,
- acquisto autoveicoli per imprese di trasporto persone,
- mezzi di trasporto e interventi di equipaggiamento di mezzi già circolanti per imprese di autotrasporto,
- investimenti in misure di efficienza energetica limitatamente a impianti e macchinari.

Scadenza: 31/12/2017

Link di riferimento: [provinciabz](#)